

1 *rassegna*
2009 *penitenziaria*
 e criminologica

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE
FRANCO IONTA

VICE DIRETTORE
EMILIO DI SOMMA

PRESIDENTE DEL COMITATO DI DIREZIONE
GIOVANNI CONSO

COMITATO DI DIREZIONE
SALVATORE ALEO, RENATO BREDA, SANTI CONSOLO,
FRANCO DELLA CASA, GIUSEPPE DI GENNARO,
FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, FRANCESCO PAOLO GIORDANO,
GIUSEPPE LA GRECA, LUIGIA MARIOTTI CULLA,
MASSIMO PAVARINI, EMILIO SANTORO, ERNESTO SAVONA,
RICCARDO TURRINI VITA

COMITATO DI GARANZIA
AUGUSTO BALONI, LUIGI CANCRINI, ADOLFO CERETTI,
SALVATORE CIRIGNOTTA, FRANCESCO DE FAZIO, EMILIO DOLCINI,
LUCIANO EUSEBI, VITTORIO GREVI, MARCELLO MARINARI,
TULLIO PADOVANI, GIOVANNI TAMBURINO, GIOVANNI TINEBRA

REDATTORE CAPO
GIUSEPPE CAPOCCIA

REDAZIONE
ASSUNTA BORZACCHIELLO, LAURA CESARIS, DANIELE DE MAGGIO,
LUCIA MARZO, GRAZIANO PUJIA



SOMMARIO

DOTTRINA E DIBATTITI

F. LEONARDI

*Tossicodipendenza e alternative alla detenzione:
il rischio di recidiva tra gli affidati in prova
al servizio sociale pag. 5*

D. BRUNO

*Diversità culturale e principio di uguaglianza
nel processo penale » 31*

L. DEGL'INNOCENTI

*I nuovi divieti di sospensione dell'esecuzione
della pena detentiva » 45*

S. D'AURIA

*Gli ultras: analisi globale del fenomeno
e delle politiche di contrasto allo stesso..... » 57*

GIURISPRUDENZA

Sentenza CEDU Scoppola c/Italia..... » 99

RECENSIONI

A CURA DI A. DERIU » 111

INDICE

A CURA DI D. DE MAGGIO » 117



**TOSSICODIPENDENZA E ALTERNATIVE
ALLA DETENZIONE: IL RISCHIO DI RECIDIVA TRA
GLI AFFIDATI IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE**

FABRIZIO LEONARDI*

SOMMARIO: 1. Le misure alternative alla detenzione. 2. La dipendenza da sostanze tossiche. 3. Un approfondimento della ricerca. 4. Tossicodipendenze e recidiva. 5. I reati. 6. Conclusioni.

1. Le misure alternative alla detenzione

La sindrome da prisonizzazione è stata definita quale effetto dell'esperienza carceraria sull'individuo ed è intesa come adattamento al mondo informale penitenziario, tramite l'assuefazione allo stile di vita, ai modi, ai costumi e alla cultura generale propri dell'istituzione carcere (Clemmer, 1941). Un minore grado di prisonizzazione è riconosciuto da tempo come portatore di maggiori possibilità di risocializzazione (Thomas, 1973). La prisonizzazione, infatti, in contrasto con la possibile finalità riabilitativa della pena, instaura modalità di vita e di socializzazione difformi, e molto spesso contrastanti, con quelle esistenti nella società fuori dal carcere.

Realizzando un importante adeguamento non solo all'art. 27, ma all'intero impianto personalistico della prima parte della Costituzione, la promulgazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, aveva finalizzato il sistema punitivo al recupero del condannato e, pertanto, aveva previsto una serie di misure alternative alla pena detentiva che avrebbero dovuto agevolare il reinserimento del detenuto nella società. Per evitare il contatto con la realtà carceraria, in Italia erano dunque state introdotte nell'ordinamento penitenziario sanzioni meno afflittive del carcere.

* Direttore dell'Osservatorio delle misure alternative presso la Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Più avanti, la legge 10 ottobre 1986, n. 663, nota con il nome di legge Gozzini, ha modificato l'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, accentuando il ricorso al territorio e al reinserimento immediato, spostando così l'attenzione prevalentemente sul livello extramurario. Essa ha inciso sulle misure alternative alla detenzione, sul lavoro, sulle forme di flessibilizzazione e sulle modalità di esecuzione della pena, ha ampliato la possibilità di avvalersi delle misure alternative diminuendo, conseguentemente, il periodo di pena da scontare in carcere, ha favorito la possibilità di rieducare un condannato nel suo *habitat* socio-culturale, così da avere maggiori possibilità di reintegrarlo.

In questo modo il detenuto è potuto divenire artefice della propria sorte attraverso l'assunzione di atteggiamenti collaborativi sia all'interno sia all'esterno del carcere: all'interno gli operatori penitenziari valutano il comportamento, e gli stessi detenuti cercano di dissuadere i loro compagni da quegli atteggiamenti che possono nuocere a tutta la popolazione carceraria; all'esterno si verifica un maggiore controllo poiché il detenuto sa che la valutazione di un comportamento non adeguato può significare una sospensione della misura alternativa¹ o, addirittura, la sua revoca.

Da analisi comparate con la popolazione detenuta, le misure alternative alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, hanno mostrato una maggiore efficacia deterrente nei confronti della recidiva, mostrandosi contemporaneamente utili a ridurre il danno da prisonizzazione e con la possibilità di contribuire a interrompere anche lunghe carriere criminali (Santoro e Tucci, 2006; Leonardi, 2007).

2. La dipendenza da sostanze tossiche

L'irresistibile bisogno fisico o psichico di assumere una determinata sostanza ne comporta l'uso da parte di un individuo nonostante i problemi di tossicità ad essa correlati. In particolare, la dipendenza da sostanze tossiche può iniziare con l'impiego di quantità minime per raggiungere l'abuso e dunque la tossicodipendenza.

¹ Santoro e Tucci (2006) hanno rilevato la consapevolezza degli affidati in prova al servizio sociale circa la possibilità di revoca della misura conseguente ai controlli.

Il fenomeno della tossicodipendenza può definirsi come malattia oppure come devianza. Nel primo caso è importante individuare il substrato psicopatologico che porta all'uso di sostanze stupefacenti, nel secondo si pone l'attenzione sul comportamento individuale e sul contesto sociale e relazionale del tossicodipendente. Si sottolinea, in entrambi i casi, l'origine sociale del problema e lo si può definire, nell'insieme, in termini di malattia-devianza.

Un ruolo importante nel verificarsi di una situazione di dipendenza da sostanze può essere rivestito dal contesto socio-culturale in cui sono inseriti la persona e il suo nucleo familiare. Secondo tale approccio, dietro la tossicodipendenza vi sono vari fattori quali, ad esempio, la cultura, l'indebolimento del sistema sociale e della famiglia. In questa prospettiva la droga, dunque, non è una sostanza, ma un intreccio di relazioni sociali significative che rende instabile il funzionamento della convivenza, costituendo un rischio gravoso per il sistema sociale.

Secondo altri approcci, la tossicodipendenza è associata al disadattamento che deriva dalla distanza tra gli scopi socialmente proposti al soggetto ed i mezzi concretamente disponibili per raggiungerli. In questa prospettiva, la tossicodipendenza sembra essere il riflesso di una posizione rinunciataria, da parte dell'individuo, sia dei mezzi sia delle mete. Questa visione delle cose, però, è stata ridimensionata verso l'inizio degli anni '80, quando, attraverso alcuni studi, si è riusciti a dimostrare che le variabili economiche, geografiche e culturali non sono discriminanti in relazione al manifestarsi della tossicodipendenza. A tale proposito, l'attenzione degli studiosi si è concentrata di più sulla condizione giovanile, considerata come la parte della popolazione maggiormente coinvolta nel fenomeno.

Si tratta, comunque, di un grave problema di salute pubblica, con costi sociali rilevanti, sia per le attività di prevenzione e di trattamento che richiede, sia per i problemi di assenteismo, perdita di produttività, criminalità che comporta.

Solitamente i tossicomani si dedicano a reati relativi allo spaccio e al piccolo traffico di stupefacenti (mentre la produzione e il traffico internazionale sono gestiti dalla criminalità organizzata) oppure per ricavare il denaro necessario all'acquisto di droga compiono furti, scippi, rapine e aggressioni. Il degrado sociale in cui vivono comporta che per alcuni tossicodipendenti la detenzione costituisca di fatto l'unica opportunità per avviare un percorso di recupero e disintossicazione.

Quasi sempre il fenomeno della tossicodipendenza è correlato all'assunzione di sostanze stupefacenti, naturali o sintetiche, mentre

l'alcool costituisce un problema medico e sociale, e come tale viene percepito, solo quando ne viene fatto abuso. L'alcolismo cronico può essere considerato una vera e propria tossicomania poiché induce, in alcuni casi, una forte dipendenza psichica e fisica, come avviene per gli stupefacenti; ad ogni modo l'alcolismo, sia cronico sia acuto, rappresenta un fattore facilitante delle condotte delittuose.

I due problemi, alcolismo e tossicodipendenza, hanno un diverso trattamento sul piano legislativo e dell'allarme sociale. L'abuso di droghe è regolamentato con attenzione, mentre i rischi e i danni dell'alcolismo sono sottostimati; tuttavia l'alcolismo ha una sua rilevanza in criminologia (Ponti, 1999, pp.539, 541; Giuffrida e Palumbo, 2004).

3. Un approfondimento della ricerca

Una recente indagine sulla recidiva degli affidati in prova al servizio sociale ha dimostrato gli effetti positivi di quella misura alternativa alla detenzione in termini di maggiore possibilità di reinserimento (Leonardi, 2007). La ricerca mirava a verificare l'efficacia dell'affidamento rispetto alla pena detentiva, con riferimento al reinserimento sociale dei condannati. Oggetto dello studio era rilevare quante persone, tra coloro che avevano terminato nel 1998 l'affidamento in prova al servizio sociale, avevano subito una condanna per un reato commesso successivamente, anche senza che fosse stata contestata loro la recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

La percentuale di recidivi tra coloro che avevano beneficiato dell'affidamento in prova al servizio sociale (19%) è risultata notevolmente inferiore rispetto a quelli che erano usciti dal carcere alla scadenza della pena (68%).

Ritenendo che rispetto alla recidiva ci siano differenze sostanziali se gli affidati hanno o meno problemi di dipendenza da sostanze, si è cercato di rilevare la dipendenza effettiva da alcool o sostanze tossiche anche per i condannati che erano sottoposti alla misura dell'affidamento ordinario.

Infatti, non tutti i condannati in misura alternativa alla detenzione che hanno problemi di dipendenza da sostanze sono ammessi all'affidamento terapeutico: alcuni scontano la condanna nella misura ordinaria. A volte sono persone che hanno scontato già due volte, il massimo previsto dalla normativa, la condanna in affidamento terapeutico e in questo modo usufruiscono di una terza pos-

sibilità; altre volte i condannati rientrano nei requisiti per l'affidamento ordinario e preferiscono richiedere questa misura (Santoro e Tucci, 2006, p. 98). Un aspetto non secondario per l'ammissione all'affidamento in prova c.d. in casi particolari è che il condannato deve sottoporsi volontariamente al trattamento riabilitativo.

Per semplicità nel corso della trattazione si userà il termine tossicodipendente per indicare indistintamente la dipendenza sia da sostanze stupefacenti sia da alcool; quest'ultima, anche per motivi culturali, risulta meno rilevata e più tollerata, come si evidenzia anche dal fatto che la quasi totalità dei condannati all'affidamento in casi particolari risulta dipendente da sostanze stupefacenti e solo in minima parte è rilevata la dipendenza da alcool. Ciò significa anche che, qualora tali dipendenze siano entrambe riscontrate, il condannato viene classificato come tossicomane poiché la dipendenza da droghe è ritenuta di pericolosità sociale maggiore.

I risultati dell'analisi condotta sui tossicodipendenti che hanno scontato una condanna in affidamento ordinario saranno paragonati con quelli degli affidati terapeutici ottenuti con la ricerca precedente (Leonardi, 2007). Confrontare il comportamento degli affidati ordinari con problemi di tossicodipendenza e degli affidati in casi particolari consentirà di valutare la riuscita del trattamento rieducativo di tipo terapeutico. Il sottocampione dei non tossicodipendenti sarà usato come gruppo di controllo.

Inoltre saranno rilevati i reati commessi in misura maggiore: nel tentativo di tracciare un parallelismo tra la dipendenza da sostanze e la criminalità si può cercare una relazione tra il reato commesso e l'uso di alcool o droghe, anche se i risultati di alcune ricerche criminologiche sono controversi (Bandini e altri, 2004, pp. 186-187).

La relazione di causa-effetto tra il consumo di droga e la criminalità potrebbe fondarsi sia sull'urgente necessità economica che induce soprattutto i tossicodipendenti appartenenti alle classi sociali più disagiate a compiere reati per finanziare l'acquisto di stupefacenti, sia sulle proprietà di alcune sostanze di indurre o favorire il compimento di reati. Secondo questa seconda ipotesi, il passaggio dall'uso occasionale di droghe alla dipendenza comporterebbe un incremento del coinvolgimento nella delinquenza. Tuttavia è possibile anche che i tossicodipendenti possano caratterizzarsi per avere comportamenti delinquenti precedenti all'assunzione di stupefacenti e in tale caso si avrebbe un'inversione del rapporto causa-effetto.

Più di recente si è ritenuto che non si tratti di un rapporto di causa-effetto, ma i due fenomeni sarebbero entrambi originati da

una serie di fattori di tipo sociale, psicologico e sociodemografico, per cui tra i comportamenti propri di uno stile di vita deviante può trovarsi sia l'uso di droghe sia la criminalità.

Per procedere con la ricerca è stato necessario acquisire ulteriori informazioni sul campione circa lo stato di tossicodipendenza delle persone che hanno scontato l'affidamento in prova di tipo ordinario² e quello previsto per i condannati militari³. Si è chiesto, pertanto, agli uffici di esecuzione penale esterna se per gli affidati ordinari e militari del campione individuato era stata rilevata la dipendenza da sostanze tossiche o alcoliche o se erano stati seguiti dal servizio per le tossicodipendenze delle ASL (SerT). Le informazioni dovevano essere desunte dal fascicolo del condannato e potevano riferirsi a documenti relativi anche a periodi antecedenti o successivi a quello in cui il soggetto era stato in carico all'ufficio per l'esecuzione della misura alternativa conclusa nel 1998.

4. Tossicodipendenze e recidiva

Il 31 dicembre 1998, il 28,4% della popolazione detenuta, corrispondente a 13.567 persone sul totale di 47.811, risultava tossicodipendente⁴. Al progressivo incremento del numero dei detenuti tossicodipendenti, verificatosi conseguentemente all'applicazione della normativa in materia di disciplina degli stupefacenti (Ministero di Grazia e Giustizia, 1999) è corrisposto l'aumento degli affidati in prova cosiddetti in casi particolari⁵.

In tabella 1 è riportato l'andamento del numero di affidati in casi particolari e di detenuti tossicodipendenti dopo l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309⁶. Il numero di affidati in casi particolari è aumentato considerevol-

² Legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", art. 47.

³ Legge 29 aprile 1983, n. 167, "Affidamento in prova del condannato militare", art. 1.

⁴ Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, Sezione Statistica. Rilevazione pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia (<http://www.giustizia.it/>), area Statistiche.

⁵ D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", art. 94.


⁶ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

mente negli anni, mentre quello dei tossicodipendenti in carcere nello stesso periodo ha subito variazioni più contenute⁷.

L'utenza degli uffici di esecuzione penale esterna è aumentata considerevolmente anche per la maggiore facilità di accesso alle misure alternative. Nel 1998, la legge Simeone-Saraceni⁸ ha introdotto la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, qualora non superiore a tre anni o a quattro nel caso di affidamento in prova in casi particolari, per consentire al condannato di presentare istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, favorendo in questo modo l'ammissione alle misure direttamente dalla libertà ed evitando l'esperienza carceraria nel caso di pene brevi.

A partire dal primo di agosto 2006, l'indulto⁹ ha prodotto i suoi effetti sul numero dei condannati in misura alternativa e in detenzione. Per gli affidati, a causa delle modalità di rilevazione riferite al numero di misure gestite nell'anno, le conseguenze dell'indulto sono visibili soprattutto nell'anno successivo.

Grafico 1 - Tossicodipendenti in carcere e in misura alternativa: serie storica anni 1991-2007. Incremento percentuale



⁷ Per i detenuti non è riferita la distinzione tra condannati e imputati. Le serie storiche curate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, Sezione Statistica, sono pubblicate sul sito *internet* del Ministero della Giustizia (<http://www.giustizia.it/>), area Statistiche.

⁸ Legge 27 maggio 1998, n. 165, "Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni", art. 1. L'art. 656 del codice di procedura penale così riformulato, al comma 5 prevede i casi di sospensione dell'esecuzione della pena. "L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione (...)".

⁹ Legge 31 luglio 2006, n. 241, "Concessione di indulto".

Se si pone uguale a 100 il numero di condannati in affidamento in casi particolari e quello dei detenuti tossicodipendenti rilevato per l'anno 1991 (grafico 1) il numero di tossicodipendenti in carcere è rimasto costante negli anni mentre in esecuzione esterna si è verificato un incremento che nel 1997 ha portato ad un numero di affidati pari a 9 volte quello iniziale. Esso si è stabilizzato negli anni successivi sopra al 700% per poi risentire sensibilmente dei già ricordati effetti dell'indulto del 2006.

Tabella 1 - Tossicodipendenti in carcere e in misura alternativa: serie storica anni 1991-2007

Anno	Affidati in casi particolari(*)	Detenuti tossicodipendenti (imputati e condannati presenti al 31 dicembre) (**)
1991	953	11.540
1992	1.702	14.818
1993	2.704	15.135
1994	3.662	14.742
1995	4.120	13.488
1996	4.486	13.859
1997	8.589	14.074
1998	7.455	13.567
1999	6.358	15.097
2000	6.740	14.440
2001	6.863	15.442
2002	6.958	15.429
2003	6.883	14.501
2004	6.821	15.558
2005	7.061	16.135
2006	6.782	8.363
2007	1.735	13.424

(*) Fonte: D.A.P – Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative

(**) Fonte: D.A.P – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione Statistica

Lo studio sulla recidiva è stato condotto su 8.817 casi (Leonardi, 2007). Meno di un quinto di essi (1.596, pari al 18%) aveva terminato un programma terapeutico per il trattamento dello stato di dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti. Per loro, la recidiva del 31,6% era risultata nettamente superiore alla media

del 19%, ed era compresa tra il 30% degli affidati ammessi alla misura direttamente dalla libertà e il 42% di quelli per i quali si trattava della prosecuzione di una pena iniziata in carcere. Poiché i tossicodipendenti possono accedere anche a misure diverse dall'affidamento in prova in casi particolari, per verificare se esistesse una correlazione tra l'abuso di sostanze e la reiterazione di reati si è ritenuto utile analizzare la recidiva anche fra gli affidati ordinari quando questi sono tossicodipendenti.

L'analisi è stata possibile per la collaborazione degli uffici di esecuzione penale esterna che hanno reperito le informazioni sui soggetti di propria competenza in affidamento in prova al servizio sociale. Un supplemento informativo, richiesto agli stessi uffici, ha consentito di approfondire gli effetti della dipendenza da sostanze sulla recidiva dei condannati che hanno eseguito la pena in forme di affidamento diverse da quello terapeutico: è stato richiesto se per tali soggetti era conosciuto uno stato di dipendenza da sostanze. Naturalmente, tra gli affidati ordinari e militari la rilevazione dello stato di tossicodipendenza potrebbe risultare parziale: soprattutto nel caso in cui fosse sopravvenuto successivamente alla conclusione della misura alternativa alla detenzione, esso potrebbe non essere stato rilevato dall'assistente sociale.

Tuttavia, l'esame completo del fenomeno sarebbe risultato eccessivamente oneroso per alcune strutture che presentavano un numero elevato di casi da analizzare e, poiché ciò poteva influenzare negativamente l'attendibilità delle rilevazioni, si è stabilito di effettuare l'indagine su un numero ristretto di casi estraendo, per quegli uffici, un campione ragionato composto da un campione casuale dei non recidivi e da tutti i recidivi. Sei uffici non hanno fornito risposta oppure hanno dato indicazioni incomplete e, pertanto, sono stati esclusi dal rilevamento.

È risultato un campione costituito da 990 recidivi (su 1.172, pari al 84% degli affidati ordinari recidivi) e da 4.521 non recidivi (su 6.049, pari al 75%). Per queste persone è stato richiesto alle direzioni di indicare lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza e l'eventuale trattamento presso il servizio tossicodipendenze delle aziende sanitarie.

In sette casi è stato segnalato il decesso e, pertanto, essi sono stati esclusi dall'indagine, mentre per altri 16 non è stato possibile indicare lo stato di tossicodipendenza, riducendo così a 4.498 i non recidivi. Di conseguenza, il campione è risultato composto da 810 persone per le quali è stata rilevata la tossicodipendenza e da 4.678 non tossicodipendenti.

Tabella 2 - Affidati ordinari e militari (universo)

	<i>Non recidivo</i>	<i>Recidivo</i>	<i>Totale</i>
Dalla detenzione	1.454	387	1.841
Dalla libertà	3.820	746	4.566
Condannati militari	775	39	814
<i>Totale</i>	<i>6.049</i>	<i>1.172</i>	<i>7.221</i>

Tabella 3 - Affidati ordinari e militari (campione)

	<i>Dipendenza da sostanze</i>			
	<i>Rilevata</i>		<i>Non rilevata</i>	
Non recidivo	557	(68,8%)	3.941	(84,2%)
Recidivo	253	(31,2%)	737	(15,8%)
<i>Totale</i>	<i>810</i>	<i>(100,0%)</i>	<i>4.678</i>	<i>(100,0%)</i>

Tabella 4 - Recidiva degli affidati in prova al servizio sociale (universo)

	<i>Ordinari</i>		<i>Terapeutici</i>		<i>Totale</i>	
	Non recidivi	6.049	(83,8%)	1.091	(68,4%)	7.140
Recidivi	1.172	(16,2%)	505	(31,6%)	1.677	(19,0%)
<i>Totale</i>	<i>7.221</i>	<i>(100,0%)</i>	<i>1.596</i>	<i>(100,0%)</i>	<i>8.817</i>	<i>(100,0%)</i>

La relazione tra recidiva e dipendenza da sostanze presenta risultati simili tra gli affidati in trattamento terapeutico (tabella 4: 31,6%) e gli affidati ordinari tossicodipendenti (tabella 3: 31,2%). Coloro che non sono dipendenti da sostanze presentano una recidiva inferiore al 16%.


Il grafico 2 mostra la distribuzione dell'età degli affidati ordinari al momento dell'archiviazione della misura nel 1998.

Gli affidati con problemi di tossicodipendenza presi in esame avevano in media 35 anni, con un'età compresa tra i 21 e i 66 anni. Un quarto di loro aveva fino a 30 anni, la metà fino a 34 anni e 3 su 4 avevano meno di 40 anni. Il 95% aveva meno di 51 anni.


La curva normale tracciata sulla distribuzione mostra che i tossicodipendenti manifestano la tendenza a delinquere in età più giovane. Sembrano confermate le previsioni secondo le quali con l'avanzare dell'età diminuisce la propensione al crimine e, di conseguenza, dovrebbe diminuire anche la recidiva.

Grafico 2 – Età degli affidati al termine della misura, nel 1998

Tossicodipendenti



Non tossicodipendenti



Suddividendo il campione in classi con riferimento all'età al momento della conclusione della misura alternativa (1998) si osserva la variazione della recidiva legata all'uso di sostanze (tabella 5), pur nella considerazione del fatto che la numerosità delle classi risulta, a volte, scarsa. Tra i tossicodipendenti (tasso medio di recidiva pari al 31,2%) quasi la metà dei 53 giovani con età compresa tra i 18 e i 25 anni sono recidivi (47,2%), negli altri, fino a 60 anni, il fenomeno si presenta con una frequenza percentuale vicina a quella media. La scarsa presenza di ultra sessantenni non consente di effettuare valutazioni: non risultano recidivi dipendenti da sostanze in questa classe di età. Tra i non dipendenti, che mediamente sul campione presentavano una frequenza pari al 15,8%, solamente coloro che hanno tra i 26 e i 40 anni superano questo valore con una recidiva del 21,3%. Si trovano di poco al disotto della media coloro che

avevano un'età compresa tra i 41 e i 60 anni (15%), mentre risulta decisamente inferiore la recidiva per i giovani fino a 25 anni (10,7%) e, soprattutto, per gli ultra sessantenni (5,9%).

Da quanto emerso appare perciò confermato che lo stato di tossicodipendenza influisce sulla commissione di reati, come si nota dalla prevalenza, in percentuale, nelle fasce d'età più precoce, segnatamente nella fascia che va dai 18 ai 25 anni.

Tabella 5 – Dipendenza da sostanze e recidiva per classi di età

<i>Dipendenza da sostanze</i>	<i>Classi di età</i>	<i>Non recidivi</i>	<i>Recidivi</i>	<i>Totale</i>	<i>Recidivi %</i>
Rilevata	18-25	28	25	53	47,2%
	26-40	409	173	582	29,7%
	41-60	115	55	170	32,4%
	oltre 60	5	0	5	0,0%
	<i>Totale</i>	<i>557</i>	<i>253</i>	<i>810</i>	<i>31,2%</i>
Non rilevata	18-25	651	78	729	10,7%
	26-40	1.247	337	1.584	21,3%
	41-60	1.711	301	2.012	15,0%
	oltre 60	332	21	353	5,9%
	<i>Totale</i>	<i>3.941</i>	<i>737</i>	<i>4.678</i>	<i>15,8%</i>

Nel corso del 1998, 9 affidati in prova al servizio sociale su 100 erano donne. Tra i tossicodipendenti si riducono sensibilmente le differenze di comportamento rispetto alla recidiva nelle donne e negli uomini affidati in prova al servizio sociale (tabella 6). Infatti sono recidivi il 29,5% delle donne e il 31,4 degli uomini per i quali è stata riscontrata la dipendenza da sostanze. Tra gli affidati che non hanno manifestato tale dipendenza, invece, le donne hanno subito almeno una nuova condanna in poco più di 11 casi su 100, mentre per gli uomini ciò si è verificato con una percentuale del 16,1%. Torna, quindi la netta differenza di comportamento legata al genere già riscontrata sul totale dei casi osservati (Leonardi, 2007). Il numero esiguo di casi riferiti alla popolazione femminile non consente, tuttavia, ulteriori approfondimenti sulle differenze di genere.

Tabella 6 – Dipendenza da sostanze e recidiva per genere

Dipendenza da sostanze		Non recidivi	Recidivi	Totale	Recidivi %
Rilevata					
	Donne	43	18	61	29,5%
	Uomini	514	235	749	31,4%
Non rilevata					
	Donne	327	41	368	11,1%
	Uomini	3.614	696	4.310	16,1%

Il raggruppamento dei casi in base alla zona geografica nella quale è stata eseguita la misura alternativa mostra una differenza tra i soggetti dipendenti da sostanze e coloro per i quali la dipendenza non è stata rilevata (tabella 7).

Tra i tossicodipendenti si osserva uno scarto rispetto alla media che suggerisce una maggiore propensione alla recidiva nelle regioni meridionali. Tale propensione pare ridursi nel risalire la penisola. Si passa, infatti, dal 34,4% di recidivi nel Sud al 31% nell'Italia centrale, un valore sostanzialmente corrispondente alla media nazionale per i dipendenti da sostanze (31,2%), fino al 27,9% nel Settentrione. Il fenomeno si inverte tra i non dipendenti. Qui il minor tasso di recidiva si riscontra nelle regioni meridionali (14,5%) mentre negli altri casi il valore supera sempre quello medio del 15,8%, raggiungendo il 16,6 al Centro e il 18,4 al Nord. Sulla rilevazione geografica, però, potrebbe influire l'assenza di alcuni uffici dall'indagine.

Tabella 7 – Dipendenza da sostanze e recidiva per zona geografica

Dipendenza da sostanze	Zona geografica	Non recidivi	Recidivi	Totale	Recidivi %
Rilevata					
	Nord	214	83	297	27,9%
	Centro	129	58	187	31,0%
	Sud	214	112	326	34,4%
Non rilevata					
	Nord	1.001	226	1.227	18,4%
	Centro	427	85	512	16,6%
	Sud	2.513	426	2.939	14,5%

Infine è interessante considerare il legame tra la dipendenza da sostanze e la recidiva a seconda che l'affidamento in prova al servizio sociale sia intervenuto dopo un periodo di carcerazione oppure che vi sia stato accesso alla misura direttamente dalla libertà (tabella 8)¹⁰.

Tabella 8 – Dipendenza da sostanze e recidiva per provenienza


<i>Dipendenza da sostanze</i>	<i>Affidati in prova al servizio sociale</i>	<i>Non recidivi</i>	<i>Recidivi</i>	<i>Totale</i>	<i>Recidivi %</i>
Rilevata					
	dalla detenzione	129	90	219	41,1%
	dalla libertà + condannati militari	428	163	591	27,6%
Non rilevata					
	dalla detenzione	897	236	1.133	20,8%
	dalla libertà + condannati militari	3.044	501	3.545	14,1%

Tra i dipendenti da sostanze le percentuali di recidiva sono di poco inferiori a quelle riscontrate tra i condannati sottoposti all'affidamento terapeutico che risultavano recidivi nel 30% dei casi se provenienti dalla libertà (Leonardi, 2007; nel campione attuale la recidiva è del 27,6%) e nel 42,2% quando provenivano da una precedente condizione di detenzione (ora 41,1%). Tra gli affidati non tossicodipendenti si rileva una recidiva del 14,1% (sul totale degli affidati ordinari era del 16%) se provenienti dalla libertà e del 20,8 se la condanna è iniziata in carcere (21% sul totale).

L'affidamento terapeutico rappresenta per tossicodipendenti e alcolodipendenti un'esperienza positiva, ricca di attenzioni e risorse, dove la riuscita del percorso di reinserimento è legata alla presenza di una rete sociale di supporto (Frudà, 2006; Santoro e Tucci, 2006). Questo farebbe pensare ad un aumento della recidiva quando il tossicodipendente non è seguito in modo adeguato dalle strutture di sostegno e terapeutiche, ma in realtà per i tossicodipendenti ammessi all'affidamento ordinario il tasso di recidiva risulta pressoché analogo a quelli affidati in casi particolari (grafico 3).

¹⁰ A causa del numero esiguo di condannati militari, soprattutto tra i tossicodipendenti dove risultano rilevati solo tre casi, essi sono stati considerati congiuntamente agli affidati ammessi alla misura dalla libertà, poiché non hanno vissuto la realtà del carcere ordinario.

Grafico 3 – Confronto tra affidati ordinari e affidati in casi particolari



5. I reati

La tipologia dei reati perseguiti varia in funzione della legislazione vigente in uno Stato in un determinato momento storico. Anche l'atteggiamento verso chi fa uso di sostanze stupefacenti può cambiare: punitivo, permissivo e persino terapeutico. Gli interventi di modifica sulle leggi conseguono ad una diversa concezione dei reati e, dunque, dei comportamenti identificati come devianti.

In Italia, prescindendo dai richiami contenuti nel codice penale e dalla disciplina dei farmaci, dal 1954 si sono susseguite disposizioni che hanno alternato l'atteggiamento verso la tossicodipendenza, fornendo diverse classificazioni dei reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti¹¹.

¹¹ Legge 22 ottobre 1954, n. 1041, "Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti".

Legge 22 dicembre 1975, n. 685, "Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope".

Legge 26 giugno 1990 n. 162, "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Legge 21 febbraio 2006, n. 49, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi".

Tra i reati legati alle tossicodipendenze si evidenziano i comportamenti in violazione delle leggi sulle sostanze stupefacenti (consumo, detenzione, acquisto e altri comportamenti propri della tossicodipendenza); si trovano, poi, i delitti cosiddetti acquisitivi, cioè attuati per procurarsi il denaro necessario all'acquisto di droga, e quelli non acquisitivi, commessi sotto l'effetto delle droghe, che possono sfociare nei crimini violenti (Bandini e altri, 2004, pp. 187 e ss.). Spesso, poi, lo spaccio è collegato all'uso di sostanze stupefacenti. Il rapporto tra l'assunzione di droghe e l'uso della violenza sembra, comunque, legato a fattori ambientali o personali propri della carriera criminale dell'autore del reato.

Anche la prostituzione, negli Stati nei quali è considerata reato, è in molti casi un'attività collegata alla tossicodipendenza, soprattutto tra le donne (Inciardi, Pottieger, Forney e Chitwood, 1991).

Alcune ricerche hanno rilevato una correlazione tra criminalità e abuso di alcool, soprattutto con riferimento ai crimini violenti, come l'omicidio anche se molte volte la presenza dell'intossicazione da alcool è sottovalutata, in quanto non vengono eseguiti accertamenti specifici (Giuffrida e Palumbo, 2004).

Solitamente i reati sono commessi in stato di ebbrezza maggiormente dalla popolazione maschile, anche se le differenze tra i due sessi si sono ridotte progressivamente. Inoltre, i reati connessi allo stato di alcooldipendenza solitamente non sono compatibili con i crimini dei "colletti bianchi", che richiedono un'efficienza non conciliabile con l'abuso di alcool. Mentre appare chiaro il rapporto tra alcool e alcuni tipi di reato (omicidio, maltrattamenti in famiglia, delinquenza colposa legata al traffico stradale) è più difficile rilevarlo per altri tipi di devianza (Bandini e altri, 2004, pp. 200-201).

In ogni caso occorre distinguere, anche per ragioni di tecnica del diritto penale, i reati compiuti sotto l'effetto di sostanze alcoliche o tossiche e i reati che prevedono lo stato di ebbrezza come elemento costitutivo (ad esempio la guida in stato di ebbrezza, art. 186 del codice della strada).

In letteratura si sostiene per lo più che in termini qualitativi le persone più giovani esercitano attività illegali più facilmente identificabili, mentre con l'aumentare dell'età si commettono delitti in settori meno esposti, esercitando attività meno rischiose e meno identificabili (ad esempio: ricettazione, favoreggiamento, mentre la rapina è più frequente tra i giovani). La criminalità dei "colletti bianchi" è, ovviamente, largamente preclusa ai giovani poiché per esercitarla occorre avere raggiunto una certa posizione sociale o lavorativa: bancarotta, appropriazione indebita, peculato, delitti

amministrativi o finanziari, corruzione, contrabbando organizzato, truffe elaborate, frodi nel commercio, sono più frequenti nell'età matura. Nelle organizzazioni di tipo mafioso i giovani si occupano di attività marginali, più scoperte e rischiose. I furti sono distribuiti in modo analogo tra giovani e adulti. I reati tipici dei giovani sono: guida senza patente, scippi, aggressioni, rapine. Atti osceni e violenza carnale sono commessi prevalentemente dalle classi più giovani e da quelle medie mentre la pedofilia e l'esibizionismo sono più frequenti dopo i 40 anni (Ponti, 1999: pp. 299-301).

Lo scarso numero di donne tossicodipendenti nel campione esaminato non consente approfondimenti sulle differenze di genere rispetto ai reati commessi.

È difficile procedere a una classificazione dei reati a causa delle innumerevoli variabili che ne connotano gli aspetti giuridici e quelli sociali. Le categorie di delitti considerate dalle statistiche ufficiali italiane traggono origine dai diversi capitoli del codice penale e sono perciò così riunite:


- delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa, ...);
- delitti contro la persona (omicidio, lesioni personali, violenza privata, violenza sessuale, ...);
- reati contro l'economia e la fede pubblica;
- reati contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico (peculato, malversazione, omissione di atti d'ufficio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale);
- delitti contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume (maltrattamenti in famiglia, incesto, istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione).

A queste si aggiungono le violazioni riferite alle diverse leggi speciali.

Il grafico 4 riporta i reati commessi dai recidivi.

Per i tossicodipendenti recidivi, tra i reati che si presentano con una frequenza superiore al 5% prevalgono quelli contro il patrimonio (37,2%), seguiti da quelli legati alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (15,4%), dalle violazioni al codice della strada, in gran parte per guida in stato di ebbrezza anche dovuto all'uso di sostanze stupefacenti (13,4%) dai reati contro la persona (11,9%) e da quelli contro l'amministrazione della giustizia, per lo più costituiti da evasioni (8,3%).


Grafico 4 – Reati commessi dai recidivi



Tra i reati commessi da coloro per i quali non è stata rilevata la tossicodipendenza prevalgono quelli contro il patrimonio (37,3%), contro la persona (9,4%), la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (7,9%), le infrazioni al codice della strada compresa la guida in stato di ebbrezza (6,9%), mentre i reati contro l'amministrazione della giustizia scendono sotto il 5% con soli 34 casi.

Nel campione, 277 persone hanno commesso più di un reato nel periodo di osservazione. Il secondo reato commesso è riportato nel grafico 5.

Grafico 5 – Secondo reato commesso dai pluri-recidivi



Sono pluri-recidivi 84 dei 253 recidivi tossicodipendenti, pari al 33,2% e 193 dei 737 non tossicodipendenti pari al 26,2%.

Nella verifica della corrispondenza tra il primo e il secondo reato commesso dai pluri-recidivi dopo la misura alternativa, si nota una sorta di fidelizzazione tra coloro che commettono reati connessi alla legge sugli stupefacenti (72,7%) e quelli contro il patrimonio. Altresì emerge che la frequenza di recidiva varia secondo il genere di reato: è alta per i delitti contro il patrimonio, meno frequente per i delitti contro la persona (soprattutto l'omicidio), è bassa per i reati d'impeto, commessi in condizioni di coinvolgimento emotivo (Ponti, 1999: p. 380).

I grafici 6 e 7 rivelano che i tossicodipendenti commettono un nuovo reato prima dei non dipendenti. Uno su quattro commette il reato entro 10 mesi dalla fine della misura (11 per i non dipendenti) e nella metà dei casi ciò avviene entro 21 mesi in entrambe le condizioni, mentre i due terzi commettono un nuovo reato entro 35 mesi (38 mesi per i non tossicodipendenti).

Grafico 6 – Numero di mesi che intercorrono prima della commissione di un nuovo reato (tossicodipendenti)






Grafico 7 – Numero di mesi che intercorrono prima della commissione di un nuovo reato (non tossicodipendenti)




I grafici 8 e 9 riportano i reati commessi più frequentemente dai recidivi, distinti in classi di età. Nel sottocampione dei tossicodipendenti (grafico 8) il maggior numero di persone appartiene alla classe tra i 26 e i 40 anni (68,4%). Per i reati contro la persona (60%) e per le infrazioni al codice della strada (56%) compiuti in questa fascia d'età si osserva, tuttavia, un valore percentuale inferiore alla media.

Grafico 8 – Reati commessi per fascia di età (tossicodipendenti)



Anche nel sottocampione dei non tossicodipendenti (grafico 9) il maggior numero di persone che commettono reati si trova tra i 26 e i 40 anni di età (45,7%); subito dopo si colloca la fascia di età tra i 41 e i 60 anni (40,8%). Limitatamente ai reati contro la persona prevale, invece, la classe di età 41-60 anni (49,3%). La classe di età 26-40 rimane la più rappresentata per i reati connessi alle leggi in materia di stupefacenti (62,1%), le infrazioni al codice della strada (56,9%) e i reati contro il patrimonio (46,2%). Gli ultrasessantenni recidivi, presenti in misura ridotta tra i non tossicodipendenti (2,8% sul totale) sono completamente assenti tra i tossicodipendenti.

Grafico 9 – Reati commessi per fascia di età (non tossicodipendenti)



6. Conclusioni

Le ragioni per le quali si verifica il recidivismo possono ricondursi a fattori ambientali (famiglia, gruppo, *status*, condizioni sociali, appartenenza a organizzazioni criminali), o interesse economico (quando il delitto è la fonte di reddito fondamentale; accade per i delinquenti professionali e abituali). Oltre alle evidentemente centrali caratteristiche della personalità, non sembrano da sottovalutare neppure gli effetti negativi della carcerazione, dovuti al contatto con altri soggetti criminali, usati spesso per giustificare le misure di de-carcerizzazione, o la stigmatizzazione che la società effettua nei confronti degli ex-condannati (Ponti, 1999: pp. 381 e ss.).

Proprio per limitare tali effetti, è nato in Italia l'istituto delle misure alternative come sostitutivo della parte finale della pena, e dunque successivo alla detenzione, trasformandosi a seguito dei citati interventi normativi in un modo diverso di eseguire la pena, anche dall'inizio per le pene brevi. Tuttavia a parità di pena da scontare, non tutti i condannati hanno la possibilità di fruire di misure alternative alla detenzione. Esse sono subordinate ad alcuni requisiti, come il possesso di un domicilio o un'attività lavorativa, che spesso riducono la possibilità di scontare pene detentive brevi fuori dal carcere per le persone che si trovano in posizioni sociali di maggior privazione, corrispondenti a quelle più a rischio di commettere reati.

In ogni caso, giungere a una classificazione dei delinquenti può aiutare a individuare programmi trattamentali specifici che siano efficaci per determinate categorie e può essere utile ai fini della predizione del rischio di recidiva, proprio con riferimento all'esito delle misure alternative alla detenzione.

Questa indagine consente di trarre alcune conclusioni che integrano quanto emerso dalla ricerca sulla recidiva degli affidati in prova al servizio sociale (Leonardi, 2007). Mancando gli elementi per una predizione del comportamento criminale, sia clinici, che richiederebbero un approfondimento dell'analisi individuale, sia statistici, con le informazioni relative all'ambiente socio-familiare di provenienza dei soggetti, si è condotta un'analisi descrittiva del gruppo di soggetti esaminati. In effetti, la mancanza delle rilevazioni indicate rende difficile stabilire quanto la misura alternativa abbia influito realmente sui comportamenti individuali degli affidati.

Poiché è stata rilevata una maggiore incidenza della recidiva tra gli affidati in casi particolari (Leonardi, 2007), si è ipotizzato che la tossicodipendenza potesse influire sui comportamenti criminali dei soggetti. Per verificare l'esistenza di una relazione tra la tossicodipendenza e la recidiva, dalla popolazione oggetto della ricerca è stato estratto un campione composto da affidati ordinari e militari per i quali è stata rilevata la dipendenza da droga o da alcool.

Il rapporto diretto tra la dipendenza da sostanze e la recidiva, nella sua evidenza statistica consente alcune riflessioni e approfondimenti. La maggiore propensione alla recidiva già riscontrata per i condannati in affidamento terapeutico è, evidentemente, da collegare alla situazione particolare vissuta da queste persone che rappresentano, tuttavia, solo una parte degli affidati in prova al servizio sociale (Leonardi, 2007). Emerge ora che un percorso di vita caratterizzato dalla dipendenza da sostanze comporta un tasso di recidiva superiore e approssimativamente equivalente sia che il condannato venga ammesso all'affidamento ordinario sia che benefici di quello terapeutico. I dati Istat riferiti al 2004 (Istat, 2006) indicano che il 58,5% dei condannati aveva precedenti penali, dunque anche la percentuale del 31% riscontrata tra gli affidati tossicodipendenti, in trattamento terapeutico o ordinario, risulta essere un risultato positivo. La dipendenza da sostanze si conferma, dunque, causa di una maggiore propensione a delinquere, inoltre riduce o annulla persino le differenze di genere rispetto alla recidiva.

Il rischio maggiore di commettere nuovi reati sembra presentarsi nei primi tre anni successivi alla conclusione dell'affidamento. A questo proposito è verosimile che un ruolo determinante sia gio-

cato anche dalla disponibilità di reti sociali pronte ad aiutarlo, nella comunità a cui l'affidato fa ritorno (Frudà, 2006). Questo farebbe pensare ad un aumento della recidiva quando il tossicodipendente non sia seguito in modo adeguato dalle strutture di sostegno e terapeutiche, ma in realtà per i tossicodipendenti ammessi all'affidamento ordinario il tasso di recidiva risulta pressoché analogo a quelli in affidamento terapeutico. Occorre quindi dare il giusto rilievo alla presenza di strutture di sostegno sul territorio ma anche considerare in modo adeguato la dimensione individuale del tossicodipendente.

I tossicodipendenti commettono nuovi reati prima degli altri ex-affidati, sia con riferimento al tempo che intercorre tra la fine della misura e la commissione del reato, sia riguardo all'età. C'è un rapporto direttamente proporzionale tra l'appartenenza a un certo gruppo di età e il ripetersi di condotte delinquenti, per cui le possibilità di recidiva diminuiscono con l'aumentare dell'età. Le attività criminali, che interessano prevalentemente gli anni giovanili, sembrano trovare nei soggetti considerati il loro limite nei quaranta anni, dopo di che si riducono rapidamente.

I tossicodipendenti risultano più recidivi nelle regioni meridionali, forse anche per l'insufficienza di strutture di sostegno adeguate. Questa conclusione sembra trovare conferma nel fatto che, invece, i non tossicodipendenti mostrano propensione alla recidiva maggiormente nelle regioni del Nord. Tuttavia, come detto, l'assenza di alcuni uffici dal campione potrebbe avere influenzato la corretta copertura del territorio nazionale.

Si conferma che scontare la pena in misura alternativa alla detenzione riduce il rischio di recidiva rispetto all'esecuzione penale in carcere: le misure alternative interrompono gli effetti negativi prodotti dal sistema detentivo e facilitano percorsi di reinserimento attivo nel tessuto sociale. Quanto emerge dalle osservazioni dimostra gli effetti positivi delle misure alternative con riferimento alla ricaduta nella recidiva, riportando valori analoghi a quelli riscontrati sulla totalità dei casi osservati e assicurando il buon esito di tali strumenti in termini sia di sanzione sia di controllo sociale anche nel lungo periodo e, dunque, di prevenzione. Il dato pare ulteriormente convalidato dalla maggiore incidenza della recidiva tra i condannati che eseguono in affidamento la parte residua di una pena iniziata in carcere. Tuttavia, coloro che accedono alla misura dalla libertà mostrano una minore propensione alla recidiva anche perché devono scontare una condanna inferiore rispetto a coloro che si trovano ad eseguire fuori dal carcere solo la parte residua di una sanzione riferita solitamente a un reato più grave.

Individuare programmi particolari per gruppi specifici di delinquenti è complesso in quanto la classificazione è resa difficile dal fatto che molti commettono indifferentemente diversi tipi di reato, e non possono, pertanto, essere suddivisi tra gruppi effettivamente distinti (Bandini e altri, 2004, p. 214).

Tra i soggetti esaminati la recidiva riguarda con maggiore frequenza i reati contro il patrimonio, commessi in percentuale analoga a prescindere dalla dipendenza da sostanze. I reati contro il patrimonio sono compiuti prevalentemente anche dai pluri-recidivi e sono i tossicodipendenti a commettere con maggiore frequenza più di un reato. Specie questi ultimi, tossicodipendenti, pluri-recidivi e dediti ai reati contro il patrimonio, in relazione alla generale modestia del valore dei beni predati, lasciano intuire la presenza di situazioni di marginalità sociale piuttosto che di una reale propensione alla criminalità da parte degli affidati.

Anche in presenza di oggettive difficoltà di valutazione di settore, pare di poter concludere che la fruizione di percorsi riabilitativi con la possibilità di trascorrere la condanna (o almeno un periodo significativo di essa) non in detenzione agevoli l'interruzione di carriere criminali. La finalità di reinserimento che la Costituzione italiana assegna alla pena sembra raggiunta in misura maggiore quando l'esecuzione possa avvenire all'esterno del carcere: se ne deduce che la recidiva si combatte più efficacemente attraverso il potenziamento delle misure alternative che con l'inasprimento della detenzione.

Infine, anche se alcune ricerche sembrano mostrare che le misure alternative rappresentano uno strumento di decarcerazione, ma non costituiscono un mezzo attivo di reinserimento sociale (Bandini e altri, 2004, p. 376) in quanto la loro efficacia sarebbe legata prevalentemente a situazioni soggettive di opportunità e condizioni favorevoli iniziali, studi recenti (Drago, Galbiati e Vertova, 2007) hanno confermato che l'aver scontato una pena all'interno del carcere non ha effetto di deterrenza sulla recidiva (cd. "deterrenza specifica"): il tempo trascorso in carcere riduce la sensibilità rispetto alla pena carceraria attesa, invece di aumentarla. Dunque, venendo meno l'effetto deterrenza del carcere, le misure alternative si confermano come la via migliore per il reinserimento sociale e al contempo offrono una risposta al sovraffollamento dei penitenziari.

Per concludere osserviamo che la presente valutazione attiene agli affidati ammessi alla misura secondo le disposizioni introdotte nel 1986 dalla legge Gozzini. La legge Simeone-Saraceni del 1998 ha modificato le procedure favorendo l'accesso alle misure alternative

alla detenzione, mutando, di conseguenza, la composizione della popolazione in esecuzione penale esterna. Per rendere attuali le generalizzazioni che emergono da questo lavoro, sarebbe dunque utile ripetere la ricerca su coloro che sono stati ammessi al beneficio negli anni successivi.

Bibliografia

Andreoli V., Cancrini L., Fratta W., Gessa G. L. (1993), *Tossicodipendenze*, Masson, Milano

Ardita S., a cura di (2005), *Esecuzione penale e tossicodipendenza*, Giuffrè, Milano

Arnao G. (1999), *La droga in cento parole. Dizionario ragionato sul fenomeno della droga: sostanze, effetti, cultura, politica*, Franco Muzzio, Padova

Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M. I., Verde A. (2004), *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, vol. II, Giuffrè, Milano

Clemmer D., (1941), *The Prison Community*, Christopher Publishing Company, Boston (tr. it. in *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997)

Drago F., Galbiati R., Vertova P. (2007), «The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a Natural Experiment», in *Discussion Paper*, IZA, Bonn, n. 2912 (<ftp://ftp.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp2912.pdf>)

Frudà L., a cura di (2006), *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento della ricerca applicata*, Franco Angeli, Milano

Giuffrida M. P., Palumbo M., a cura di (2004), *La pena dell'alcool. Una ricerca-azione sull'efficacia dell'intervento sociale nelle misure alternative*, Franco Angeli, Milano

Gozzini M. (1997), *La giustizia in galera? Una storia italiana*, Editori Riuniti, Roma

Grassi R. (2002), «Tra presenza e fuga: il consumo di stupefacenti», in *Giovani del nuovo secolo. Quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia*, C. Buzzi, A. Cavalli, A. de Lillo, a cura di, Il Mulino, Bologna

Inciardi J. A., Pottieger A. E., Forney M. A., Chitwood D. D. (1991), «Prostitution, IV Drug Use, and Sex-for-Crack Exchanges Among Serious Delinquents: Risks for HIV Infection», *Criminology*, 29

ISTAT (2006), «Statistiche giudiziarie penali. Anno 2004», An-

nuario, n. 13, Roma

Leonardi F. (2007), «Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, n. 2

Margaron H. (1997), *Il labirinto della dipendenza*, Il Pensiero Scientifico, Roma

Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (1999), *Indagine nazionale su soggetti tossicodipendenti e affetti da HIV negli istituti penitenziari. Rilevamento al 30 giugno 1999*, Ricerca non pubblicata

Pavarini M. (2003), «Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi. Risultati e incongruenze del sistema sanzionatorio nell'attuale contesto normativo», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, n. 1-2

Ponti G. (1999), *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano

Presutti A., a cura di (1999), *Esecuzione penale e alternative penitenziarie*, Cedam, Padova

Santoro E., Tucci R. (2006), «L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica», in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Ministero della Giustizia, n. 1

Thomas C. W. (1973), «Prisonization or Resocialization? A Study of External Factors Associated with the Impact of Imprisonment», *Journal of research in crime and Delinquency*, 10, 13

DIVERSITÀ CULTURALE E PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NEL PROCESSO PENALE

DESI BRUNO *

SOMMARIO: 1. Il diritto penale dell'uguaglianza formale. 2. Il trattamento diseguale degli stranieri nel processo penale. 3. Bibliografia.

1. Il diritto penale dell'uguaglianza formale

Nei confronti del multiculturalismo sembra oggi affermarsi il diritto penale dell'uguaglianza. Nessuno spazio, o molto relativo, per un diritto *in melius* dei diseguali per condizioni culturali, sociali, per provenienza geografica, se non nei limiti e nell'alveo dei parametri tracciati dagli artt. 133 c.p. e 62 bis c.p., e con estrema cautela.

Il punto di riferimento centrale di questa scelta è la gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, la vita, la libertà individuale, la libertà sessuale come estrinsecazione della prima, la tutela dei più deboli, le donne, i bambini, l'assetto democratico nelle sue articolazioni istituzionali.

Questo ultimo aspetto ha visto in realtà l'affermarsi del cd. diritto speciale del nemico, in tema di lotta al terrorismo, o meglio di un diritto penale transnazionale *in peius* nei confronti di coloro che sono ritenuti, anche in via presuntiva, portatori di un attacco alla civiltà occidentale. Senza voler entrare in un argomento di per sé meritevole di una autonoma trattazione, e senza scomodare l'esperienza statunitense del Patriot Act, è utile ricordare, per la palese e più volte denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, la normativa europea relativa al congelamento dei beni di persone ritenute associate ai membri di Al Qaeda, per il solo fatto di essere così indicate, senza possibilità di contraddittorio, dagli Stati dell'Unione europea, in ottemperanza della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1390/2002 e a quella di

* Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna.

poco successiva all'attacco alle "torri gemelle", la 1373/2001, sulla base anche di un mero sospetto e in assenza di comportamenti penalmente rilevanti¹.

A prescindere dalla specificità del tema terrorismo, ogni ragionamento sulla possibilità di riconoscere nel nostro ordinamento "cultural defenses", cioè strumenti capaci di valorizzare la diversità culturale nell'ambito del processo penale mitigandone le conseguenze, trova un limite insuperabile nel rischio, fondato, di introdurre quella che è stata definita con efficacia la "balcanizzazione del sistema giuridico"² aprendo le porte ad una serie non controllabile di particolarismi, con il rischio, da una parte, di incrinare la certezza del diritto, la funzione general-preventiva della sanzione, la possibilità di creare adesione alle scelte etico-politiche della comunità, dall'altra di creare un settarismo culturale autoescludente e difficilmente capace di collegarsi ad altri in una reciproca e tollerante accettazione³.

La salvaguardia non di qualunque valore della comunità di accoglienza, ma alcuni valori essenziali di riferimento, quei diritti inviolabili dell'uomo e del cittadino, consacrati nelle Convenzioni internazionali e nella nostra Costituzione, è una scelta culturalmente necessitata e compatibile anche con quel rispetto delle minoranze affermato nell'art. 14 dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (L. 4 agosto 1955 n. 848) e che troviamo espresso anche nell'art. 3 Cost., laddove richiama la pari dignità senza distinzioni di razza, lingua, religione (e così pure agli artt. 6 e 8).

Ciò che è inviolabile ed essenziale per una convivenza civile che pone al centro il valore della persona nella sua dimensione individuale e collettiva (art. 2 Cost.) non può tollerare compressioni: e allora il processo penale esalta questa scelta di fondo svolgendo una funzione educativa e di orientamento verso la cultura del paese ospitante che diventa, oggettivamente, ricerca di una assimilazione, condivisibile a condizione che sia limitata ai principi fondamentali e soprattutto se perseguita anche attraverso una serie di interventi di carattere preventivo e anticipatorio rispetto all'intervento repressivo.

Va però detto con chiarezza che, data la necessità di cui sopra, bisogna prendere atto che il vigente sistema penale attua il prin-

¹ Sul punto cfr. Desi Bruno, "Brevi note in materia di normativa europea antiterrorismo", in *Diritto di critica*, aprile 2005, pag. 98 e seg.

² Alessandro Bernardi, "Modelli penali e società multiculturali", Torino, 2006

³ Cfr. Baldassare Pastore, "Multiculturalismo e processo penale", in *Cass. Pen.*, n. 9. 2006, pag. 3030 e segg.

cipio dell'uguaglianza sul piano generale ed astratto, trattando in modo uguale situazioni che sono *ictu oculi* differenti, e spesso si tramuta in diritto penale di fatto diseguale, laddove non tiene conto della diversità culturale, e non può fare diversamente, se non negando la propria ragion d'essere.

Emblematica è l'impossibilità di addivenire a soluzioni giudiziarie coerenti sul piano della sussistenza dell'elemento psicologico, ogniqualvolta è chiaro che la diversa provenienza culturale esclude la colpevolezza dell'autore del reato o comunque ha influito sulla percezione del disvalore del fatto o sulla stessa conoscenza della legge penale.

In un processo di violenza sessuale a carico di appartenenti alla comunità pakistana, celebrato il giorno successivo alla notizia, riportata dalla stampa, che in Pakistan erano scoppiati gravi tumulti a seguito dell'introduzione per la prima volta del reato di violenza sessuale, si è sostenuta la necessità di valutare l'assenza di percezione della negatività del fatto e comunque di tener conto della diversa realtà di valori e disvalori lontana da quella del nostro paese, al fine di utilizzare le "cultural defenses" offerte dal nostro ordinamento.

Si legge nella sentenza di condanna che "... non è possibile rapportare la valutazione di disvalore di una singola condotta ai parametri vigenti nell'ambiente del soggetto autore del reato. Il criterio fissato dall'art. 133 co. 2 n. 4 c.p. ha di contro valenza esattamente contraria, poiché sta a significare che tanto più le condizioni di vita individuale, familiare e sociale rispecchiano un sistema di regole antitetico a quelle cui si ispira la tutela penale, tanto più deve essere severa la sanzione, apparendo evidente la maggior pregnanza della finalità di prevenzione cui la pena deve ispirarsi nel caso concreto... Chi provenendo da uno Stato straniero in cui vigono regole ordinamentali e comportamentali inconciliabili con quelle del nostro paese, è comunque tenuto ad osservare la nostra legge penale. La provenienza individuale da un sistema di vita del tutto alieno dai nostri principi di civile convivenza non può valere ad attenuare la pena, al contrario, proprio in applicazione della norma citata, la condotta che sia espressione diretta di tali principi deve essere sanzionata con congruo rigore..."⁴.

E certo la violenza sessuale è uno dei reati maggiormente presenti tra quelli culturalmente orientati, e di frequente trova un trattamento sanzionatorio più grave rispetto allo stesso reato com-

⁴ Così sent. GUP Bologna 16.11.2006 inedita .

messo da cittadini italiani, peraltro in percentuale di gran lunga superiore agli immigrati, a dispetto delle campagne mediatiche che fanno ritenere il contrario, e che dovrebbero ben avere introiettato che l'inviolabilità del corpo femminile è sempre più oggetto di tutela penale effettiva.

Nel caso di specie, comunque, la decisione giudiziaria esalta la funzione di adeguamento forzato al rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, ma c'è da chiedersi se una sanzione così strutturata risponda al principio rieducativo assegnato dall'art. 27 Cost.

Un altro macroscopico esempio di come il principio di uguaglianza formale, che parifica tutti davanti alla legge, comporti la violazione di quello sostanziale, che comporta la diversificazione del trattamento di fronte a situazioni disomogenee, si riscontra con riferimento ad un altro reato culturalmente orientato, quello dei maltrattamenti in famiglia, che riguarda le condotte di genitori provenienti da aree geografiche dove la prole è considerata proprietà della famiglia e dove non è neppure pensabile un intervento esterno a controllo e protezione dei figli. In questi contesti l'abuso dei mezzi di correzione e il ricorso a pratiche violente è considerato non solo normale, ma altamente educativo, e il conflitto nel paese di arrivo, laddove ci sia un intervento di strutture pubbliche, è inevitabile.

Se è ben vero che vige il principio di inescusabilità della ignoranza della legge, non può sottacersi che per molti immigrati l'impatto con la legge penale e con la diversità delle regole di condotta avviene proprio con il processo, che pone la persona culturalmente diversa, e la comunità di appartenenza, di fronte al fatto compiuto della diversità delle regole.

Anche in questi casi è evidente che i comportamenti penalmente rilevanti non sono avvertiti come tali ed anzi sono vissuti come valori di riferimento, apparendo incomprensibili quelli della comunità di arrivo.

Così si legge a questo proposito in una sentenza di condanna di una madre proveniente dal Marocco per maltrattamenti in famiglia, consistiti in violenze fisiche ripetute a fini ritenuti educativi: *"... è evidente che la vicenda de qua mette alla luce una diversa concezione di intendere i rapporti fra genitori e figli... Gli imputati hanno dimostrato di considerare l'educazione dei figli un affare esclusivamente loro in cui gli estranei (la scuola, le istituzioni, i medici, gli amici) non devono intromettersi, hanno anche chiaramente fatto intendere di avere una concezione molto autoritaria, molto legata alla tradizione e ad una cultura che attribuisce compiti ben precisi ai maschi e alle femmine... Né hanno alcun rilievo le differenze culturali che possono essere state all'origine*

di tali episodi. Le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e che prevedono la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (fra cui certamente è collocata la famiglia) costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di consuetudini, prassi o costumi con essi incompatibili"⁵.

Ancora più "ideologica" invece la scelta legislativa in tema di repressione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui alla L. 9 gennaio 2006 n. 7, che esclude ogni possibilità di comprensione per le ragioni di appartenenza ad altri gruppi di riferimento, talvolta così cogenti da superare l'effetto preventivo della minaccia penale.

L'introduzione di una figura autonoma di reato, ulteriore rispetto al delitto di lesioni, non di una circostanza aggravante, per impedire che potesse essere bilanciata da possibili attenuanti in sede di commisurazione della pena, ha un valore fortemente simbolico. È il segnale, culturalmente orientato, che sul valore dell'integrità del corpo di donne in stato di forte subordinazione come le giovani obbligate a sottoporsi a pratiche di mutilazione genitale, non si può transigere, non c'è spazio non solo per "cultural defenses" negate in radice, ma neppure per un trattamento formalmente eguale, a prescindere dal grado di sofferenza inflitta, dalla natura del rapporto con chi decide la mutilazione, dal grado di influenza culturale, dalla possibilità di sottrarsi, e addirittura dall'interesse di chi subisce la mutilazione, che a volte trae maggior danno alla sua vita di relazione e di sviluppo dal non sottoporsi alla pratica o dalla denuncia, rischiando di non essere più riconosciuta dal gruppo di appartenenza e subendo un feroce isolamento.

E a fronte però di questa opzione normativa così radicale, non è stata prevista nella stessa legge la possibilità di introdurre il permesso per protezione sociale alle donne irregolari che si facevano carico di sottrarsi a queste pratiche.

Questo tema introduce anche quello della tutela della vittima "culturalmente orientata", di quale tutela trova davvero nel processo penale, e ancora prima e nella fase successiva, quando finito il clamore che accompagna spesso casi giudiziari che indignano la coscienza civile, le persone offese sono abbandonate ad un conflitto con la comunità di provenienza di impossibile composizione e da cui escono minate nella loro integrità psico-fisica.

Mai come in questa realtà in cui la pratica davvero si scolla

⁵ Così sent. Tribunale monocratico di Bologna 24.10. 2006 inedita.

dalla dogmatica, sono necessari interventi preventivi di avvicinamento e comprensione di diversi modelli culturali e familiari, offrendo risorse e strumenti per compiere, a chi ritiene, scelte valoriali diverse, prima dell'intervento repressivo penale che, in casi come quelli sin qui affrontati, non può che scatenare reazioni di diffidenza e di ulteriore allontanamento.

La legge sull'infibulazione, nella sua drasticità, potrebbe scatenare il ricorso a pratiche sempre più clandestine, a dispetto dell'intenzione del legislatore, che nella prima parte della nuova normativa esordisce con un piano di programmi informativi e di sensibilizzazione degli stranieri sul tema delle pratiche genitali, in cui è contraddittoriamente riconosciuta l'ignoranza del disvalore penalistico del fatto illecito.⁶

Sin qui ci siamo occupati di reati culturalmente orientati, cioè di quelli determinati in modo tangibile, o influenzati da credenze religiose, di costume, ecc.

C'è chi sostiene che in realtà il sistema repressivo si orienti maggiormente verso gli illeciti di carattere "ordinario", commessi da chi presenta caratteri di multiculturalismo e non invece verso i reati culturalmente orientati, quasi ci fosse una sorta di ritrosia ad intervenire laddove sembra esserci un ordinamento giuridico, o di costume, o valoriale, quantomeno concorrente con quello imperante.

Forse, in alcuni casi e per alcune condotte (si pensi al gioco d'azzardo, o all'uso del chador) può condividersi questa osservazione, ma a volte il messaggio è del tutto opposto, come quando si vuole rappresentare un reato solo come determinato da pratiche culturali lontane, come nel caso della violenza sessuale, senza voler riconoscere che la matrice culturale sottostante è di genere e riguarda ancora in modo massiccio il nostro paese.

L'atteggiamento di difesa dei diritti fondamentali della persona determina altresì una rigidità normativa e ancor prima culturale sconosciuta all'evoluzione del diritto penale italiano, che ha mantenuto sino al 1981 la causa d'onore come attenuante per gravissimi delitti quali l'omicidio e l'infanticidio, peraltro non ancora del tutto scomparsa nel comune sentire e però non riconosciuta neppure a coloro che vivono oggi situazioni del tutto analoghe.

⁶ Silvio Rondato, "Diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo. Recenti novità legislative in tema di opinione, religione, discriminazione razziale, mutilazione genitale femminile, personalità dello Stato" (Relazione al Seminario "Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela della persona", Università di Padova, 24 marzo 2006).

Oggi si assiste, per esempio, alla commissione di uxoricidi da parte i giovani immigrati, rispettosi delle leggi e che non hanno mai violato il codice penale, neanche nei paesi d'origine, che raggiungono le loro mogli a distanza di tempo, e che non riescono a tollerare il grado di emancipazione raggiunto dalle loro compagne.

In linea di controtendenza invece appare la riforma in tema di reati d'opinione (legge 24 febbraio 2006 n. 85), nella parte in cui riduce l'intervento penale per le offese alle religioni, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria, quasi un modo, forse lungimirante, di depotenziare l'aspetto repressivo in tempi di rinnovati scontri tra gruppi religiosi.

2. Il trattamento diseguale degli stranieri nel processo penale

A questo punto è opportuno introdurre un ragionamento che è conseguente a quanto sin qui detto: esiste anche un multiculturalismo che incontra il processo penale, qualunque sia la tipologia dei reati commessi o per cui si procede, e rispetto al quale si pone inevitabile la domanda su come si assicura, almeno in via tendenziale, il principio di uguaglianza nell'accezione di salvaguardia *erga omnes* dei valori fondamentali dell'ordinamento e di parità di tutti davanti alla legge.

In Italia una massa importante di persone, alle quali si chiede di aderire senza condizioni alla scelte culturali del paese ospitante, a dispetto delle differenze, incontra il processo, e poi il carcere, ma senza che l'ordinamento riesca a garantire pari condizioni prima, durante il processo e nella fase di esecuzione della pena. Il numero dei reati culturalmente orientati è ancora percentualmente poco incidente sul numero dei reati commessi da stranieri, ai quali va riconosciuto comunque essere portatori di una diversità culturale che incide sulla difficoltà di comprensione del diverso mondo valoriale e normativo con cui devono confrontarsi.

Dal confronto dei reati commessi dai cittadini italiani in stato di detenzione con quelli commessi dagli extracomunitari sempre reclusi non appare esserci una diversità significativa, essendo sempre prevalenti i reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e poi quelli contro la persona, mentre una considerazione a parte meritano le violazioni della legge sull'immigrazione, di cui si dirà a breve.

A ciò si aggiunge che la maggior parte dei reati commessi da stranieri (quasi tutti cittadini non appartenenti all'Unione europea) sono dettati da condizioni di povertà economica, la stessa che ha

determinato la scelta di abbandonare il paese d'origine, e che si tramuta per molti in un fallimento del progetto migratorio, attraverso il carcere e i Centri di permanenza temporanea in attesa di espulsione.

Una imprescindibile esigenza di uguaglianza sostanziale impone alcune osservazioni critiche.

La richiesta di adesione incondizionata ai valori dello Stato italiano trova già al momento dell'ingresso nel territorio un primo elemento di contraddizione, se è vero che l'attuale normativa in tema di immigrazione, la cd. Legge Bossi-Fini, per la quale è stato di recente approvato il disegno di legge delega per una significativa riforma, ha considerato l'immigrazione non come una risorsa, sia pure da disciplinare, ma un problema di ordine pubblico, ritenendo gli immigrati portatori di una diversità criminale e antagonista, e configurando un improbabile meccanismo di ingresso che ha alimentato l'immigrazione clandestina e i reati connessi nonché privilegiando l'espulsione dal territorio come strumento costante di esclusione⁷.

Lo stigma iniziale, tradotto anche in una serie di fattispecie penali di rara gravità sanzionatoria, non ha certamente contribuito ad un incontro tra diverse culture in una dimensione di tolleranza e di riconoscimento reciproco.

La condizione di irregolarità e di clandestinità in cui centinaia di migliaia di persone si sono trovate per il solo fatto di non avere il permesso di soggiorno, anche se lavoratori "in nero", è stato un fattore criminogeno importante, se è vero che alla sola inottemperanza all'obbligo di allontanarsi dal paese su ordine del questore perché irregolari consegue una sanzione penale da uno a quattro anni e l'arresto in flagranza di reato (art. 14 co 5 ter D.L. vo 25 luglio 1998 n. 286 e succ. modifiche).

Le conseguenze di una normativa, in parte determinata da velleità demagogiche e finalizzata a rassicurare una male informata opinione pubblica, sono rappresentate non solo dalla presenza in carcere di una percentuale superiore al 10 % di persone detenute per inosservanza dei reati "formali" della legge Bossi-Fini (non di poco conto se si pensa che nella fase pre-indulto la popolazione carceraria era di circa 60.000 persone, di cui oltre un terzo di cittadini extracomunitari, percentuale in aumento, e dopo la L. 31 luglio 2006 n. 241 il dato si attesta su un dato inferiore alle 40.000 presen-

⁷ Desi Bruno - Silvia Allegrezza, "La legislazione in materia di immigrazione e diritto di asilo", Atti del Corso di Formazione e aggiornamento organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Bologna, 2002.

ze), ma ancor prima dalla necessità di riflettere sulla presenza di fattispecie penali che prevedono come delitti condotte non lesive di quella gerarchia di valori che si vogliono salvaguardare ad ogni costo, e per i quali non si ritengono azionabili le “cultural defenses” che offre l’ordinamento penale (dalla rilevanza dell’errore di fatto e di diritto, al difetto dell’elemento psicologico, e così via).

In questi casi non solo è difficile che la persona straniera comprenda immediatamente il disvalore del proprio agire, ma è di immediata percezione, anche per chi giudica, che costituisce discriminazione la previsione che analoghe condotte, commesse da cittadini, siano punite a titolo di contravvenzione (come accade per l’art. 650 c.p.).

La logica del rifiuto giustifica altresì l’utilizzo e lo sfruttamento di quella manodopera, a cui non si riconosce dignità di massa lavoratrice, e che si ritrova in carcere o nei centri di permanenza temporanea, luoghi dove la privazione della libertà consegue alla mancanza di titolo per permanere sul territorio, e non alla commissione di reati, come richiede l’art. 13 Cost.

La presenza di un numero rilevante di processi con persone straniere imporrebbe, per coerenza di sistema con la ricerca di una assimilazione culturale anche attraverso lo strumento penale, la predisposizione di una serie di strumenti idonei per la comprensione dei meccanismi repressivi e, indirettamente, di selezione dei valori di riferimento.

Significativa, al contrario, è la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali, laddove si prevede il diritto “naturale” a comprendere in maniera dettagliata e in lingua comprensibile il contenuto dell’accusa e di essere assistiti da interprete, quando invece il ruolo dell’interprete è spesso quello di un traduttore frettoloso e della cui effettiva preparazione e capacità non si ha certezza, a volte recuperato tra gli appartenenti a comunità straniere, senza valutare l’importanza fondamentale di quanto si dichiara a un giudice.

In carcere poi del tutto disapplicata è la norma di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., che impone al direttore di informare con l’ausilio di un interprete del contenuto dei provvedimenti cautelari, e del resto la mancanza di traduttori è ovviata dalla presenza, sempre insufficiente, di mediatori culturali degli enti locali, che hanno in realtà altri compiti.

Se si pensa che per molti stranieri il carcere è la prima istituzione con cui hanno a che fare, è evidente l’importanza di approntare sufficienti mezzi per la comprensione di quanto sta loro accadendo.

La Cass. Sez. Unite, solo da ultimo, ha affermato, per esempio, la obbligatorietà della traduzione in lingua nota all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, su cui si era formato contrasto interpretativo⁸.

Si vuole sottolineare, cioè, che a quella uguaglianza formale, come opzione ideologica dell'ordinamento italiano, ma propria dei più importanti paesi europei come la Francia, che non tiene conto delle differenze di tipo culturale nella scelta delle tipologie vietate, dovrebbe corrispondere quantomeno l'approntamento di mezzi che assicurino il più possibile un approccio egualitario in senso sostanziale, nel senso indicato dall'art. 3 Cost. con riferimento alla rimozione di ostacoli di vario genere, a chi è portatore di una conclamata e articolata disuguaglianza.

Quello che si vuole significare è che la compressione delle differenze culturali deve essere accompagnata da un maggior impegno nell'individuare un'ampia strategia che consenta la riduzione delle differenze di trattamento laddove sia possibile, rafforzando mezzi per assicurare il diritto di difesa e la possibilità di un giusto processo, nonché le agenzie di controllo e aiuto sociale che possono accompagnare le persone prima e dopo il processo.

La disarmonia di un ordinamento capace di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza formale ma non quella degli strumenti messi a disposizione degli stranieri, anche nel processo penale, rischia di produrre non solo esclusione, ma anche conflitto e irrigidimento proprio rispetto ai valori di cui si chiede il rispetto.

In questo senso merita una riflessione, per la contraddizione che evidenzia, la finalità della custodia cautelare applicata agli stranieri irregolari, laddove la pericolosità sociale è riferita per lo più a condizioni socio-economiche, alla mancanza di radicamento sul territorio, il che incide sul diverso tempo di permanenza degli stranieri in carcere, ma soprattutto il tema della rieducazione come finalità tendenziale della sanzione penale, assicurata per dettato costituzionale a tutti coloro su cui si è esercitata la potestà punitiva dello Stato.

In questi anni la composizione della popolazione detenuta si è trasformata, per la presenza crescente di situazioni di disagio e di emarginazione, che riguarda i due terzi della stessa.

In questa fascia è ricompresa anche la popolazione straniera, per lo più proveniente dal nord Africa e dai paesi dell'est europeo.

⁸ Sull'argomento cfr. Emilio Santoro, "Sull'esecuzione penale nei confronti del migrante irregolare e sul destino dello stesso a fine pena".

Per le persone straniere, non appartenenti alla unione europea, qualunque sia il percorso penitenziario effettuato, e a prescindere dal grado di assimilazione dei valori culturali dello Stato che ha irrogato la pena, l'epilogo della vicenda penale è dato dall'espulsione dal territorio italiano, ad eccezione di pochi reati.

Non può non cogliersi una contraddizione tra la teoria assimilationista, che anzi dovrebbe esaltare la finalità rieducativa della pena e valorizzare i percorsi di adeguamento e riconversione culturale, con l'impossibilità normativa di riconoscere la permanenza sul territorio e di avere una regolare esistenza, ma anzi rimandando la persona che ha espiato la pena verso comunità rispetto alle quali può essere venuto meno ogni senso di appartenenza⁹.

E ciò anche se la Corte Costituzionale ha sancito la illegittimità costituzionale di una serie di norme dell'ordinamento penitenziario, ove interpretate nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato e privo di permesso di soggiorno, sia precluso l'accesso alle misure alternative, ribadendo che il trattamento penitenziario deve essere improntato a assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni sociali, e che la finalità rieducativa della pena non può essere compromessa dall'assenza di regolare titolo abilitativo a rimanere sul territorio¹⁰.

Il *favor* per l'espulsione degli extracomunitari caratterizza, come detto, la normativa in materia di immigrazione, ed in particolare nel processo penale, prima che intervenga il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio, lo Stato può rinunciare all'esercizio della giurisdizione sul fatto-reato attraverso l'allontanamento coatto dell'indagato, a cui è sottratta anche la possibilità di un giusto processo e che non potrà tornare in Italia.

Va segnalata, come positiva, una recente proposta di legge (primo firmatario Buemi), che prevede la possibilità di revoca dell'espulsione da parte del giudice dell'esecuzione, una volta accertato il reinserimento sociale del condannato straniero (nello stesso senso va il progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario presentato da Alessandro Margara).

Un istituto che potrebbe rivelarsi utile, se verrà introdotto nell'ordinamento, è rappresentato dalla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, che può portare in caso di esito

⁹ Cassazione, sezioni unite penali, 26 settembre 2006, n. 39298, in *Giustizia penale*, 2006, p. 1304-

¹⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 78 5 marzo 2007 ed anche, sull'argomento, Cassazione, sezione unite penali, 28 marzo 2006 n. 7458.

positivo, all'estinzione del reato, e ha già dato prova favorevole nel processo minorile. La presentazione di uno specifico programma al giudice può favorire l'incontro dell'imputato portatore di una diversa cultura con le istituzioni dello Stato italiano, favorendo la conoscenza e l'adesione a diversi valori, e l'incontro anche con la persona offesa, con un meccanismo premiale particolarmente adatto nel caso di reati culturalmente motivati che può in concreto favorire l'integrazione.

Merita una menzione a parte la condizione dei minori stranieri, con riferimento al processo penale, e più in generale al tema del multiculturalismo e del principio di uguaglianza.

La presenza di minori nelle carceri vede la quasi totalità di stranieri nel centro-nord Italia, mentre al sud sono ancora presenti giovani italiani. Gli stranieri sono soprattutto rumeni, la cui presenza aumenta in modo esponenziale, poi marocchini, albanesi, serbi-bosniaci. Il numero complessivo degli stranieri detenuti prima dell'indulto era pari a 193.

Il numero dei minori stranieri entrati in Italia non accompagnati, cioè privi di un rappresentante legale, tutore, genitore o affidatario, secondo il monitoraggio del Comitato minori stranieri, organo ministeriale competente in materia, si aggira intorno a 50.000, e molti finiscono sfruttati in molteplici impieghi, non ultimo la prostituzione e l'accattonaggio o coinvolti in vicende penali, a cui si aggiungono anche quelli entrati irregolarmente con le loro famiglie, ecc.

Come è stato efficacemente scritto *“la nuova veste di una giustizia minorile sempre più internazionale sta generando situazioni di disagio sia nei detenuti che negli operatori sociali che a vario titolo lavorano e collaborano nei servizi con i minori penali stranieri. Linguaggi incomprensibili, modalità comportamentali sconosciute, usanze religiose e alimentari diverse, strategie di adattamento che vanno dalla resistenza culturale all'assimilazione (tendenza a diventare “italiani”), dall'alienazione alla marginalità le quali conducono alla cosiddetta “doppia eticità” o “doppia appartenenza”: “e ancora”... difficoltà a estendere agli stranieri le misure alternative al carcere, in quanto privi di supporti familiari, abitativi, lavorativi necessari per ottenere i benefici, la difficoltà a ricorrere ad avvocati di fiducia per decifrare l'iter giudiziario che li riguarda...”*¹¹.

A ciò si aggiunge la difficoltà per i giovani immigrati irregolari e autori di reato a poter rimanere sul territorio al compimento

¹¹ Così Serenella Pesarin, direttore Dipartimento giustizia minorile, in *“I riflessi nazionali di un fenomeno di portata europea”*, in Giustizia.it

della maggiore età, con evidente svilimento della faticosa, come si è visto, opera di rieducazione posta in essere. Anche su questo il disegno di legge delega Ferrero-Amato di riforma della legge sull'immigrazione prevede un intervento normativo che consenta il rilascio di permesso di soggiorno a chi ha svolto con efficacia un percorso di reinserimento sociale.

Per il futuro, quindi, la scelta dell'assimilazione culturale potrebbe accompagnarsi, in modo lungimirante, al riconoscimento di un diverso e più favorevole status, rendendo meno arduo l'incontro tra diverse culture.



I NUOVI DIVIETI DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA

LEONARDO DEGL'INNOCENTI*

SOMMARIO: 1. I divieti di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva anteriormente alla recente modifica legislativa – 2. I nuovi divieti di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.

1. I divieti di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva anteriormente alla recente modifica legislativa

L'art. 656 comma 5 c.p.p., così come modificato dall'art. 4-*undevicies* lett. a) della legge 21.02.2006 n. 49 di conversione del d.l. 30.12.2005 n. 272, prevede che, qualora la pena detentiva da eseguire, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni od a sei anni nei casi contemplati dagli artt. 90 e 94 d.p.r. 09.10.1990 n. 309 (Testo Unico stupefacenti), il Pubblico Ministero ne sospende l'esecuzione, salvo quanto previsto dai commi 7 (la sospensione non può essere disposta più di una volta) e 9 (divieti di sospensione) dello stesso art. 656 c.p.p.

Il citato comma 9 dell'art. 656 c.p.p. prevede, appunto, tre ipotesi, contemplate dalle lettere a), b) e c), in presenza delle quali la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta.

Prima di esaminare le modifiche introdotte, dapprima, dal c.d. decreto sicurezza e, successivamente, dalla legge di conversione del decreto stesso, appare opportuno esaminare, sia pure brevemente, ciascuna di dette ipotesi¹.

La lettera a) del comma 9 dell'art. 656 c.p.p. stabilisce che la

* Magistrato

¹ Sull'art. 656 c.p.p. v., tra gli altri e da ultimo, KALB, *sub art. 656 c.p.p.*, in GIARDA-SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato* (a cura di), 3 ed., Milano, 2007, pp. 5863 ss. nonché, con riferimento alle modifiche legislative antecedenti al c.d. pacchetto sicurezza, DEGL'INNOCENTI, *Le cause di non sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 656 comma 9 c.p.p. alla luce delle recenti modifiche legislative*, in *Rass. Pen. Crim.* 1/2007, pp. 35 ss.

sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non può essere disposta nei confronti dei condannati per delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26.07.1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario: O.P.), salvo che, in ossequio al principio del *favor rei*, il condannato abbia già interamente espiato la quota di pena imputabile al reato ostativo in custodia cautelare².

Senza potere, in questa sede, procedere ad un'analisi dettagliata del descritto divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva è, comunque, rilevante, per individuare compiutamente la portata della modifica legislativa in esame, evidenziare come detto divieto operi anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta, per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis O.P., una sentenza di "patteggiamento" ed anche quando, essendo indicato nel più volte menzionato art. 4-bis un reato soltanto nella forma aggravata, la sentenza (di condanna o, appunto, di "patteggiamento") abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza, su tale aggravante contestata, delle attenuanti.

È stato, infatti, osservato al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione che il giudizio di comparazione può comportare l'elisione dell'aggravante soltanto *quoad poenam*, ma non escluderla dalla fattispecie criminosa della quale essa fa parte come elemento accessorio tipizzante la condotta dell'agente³.

Per completezza, deve, infine, essere ricordato come:

I) l'art. 4-undevicies lett. d) della L. n. 49/2006 abbia, però, previsto un'eccezione al divieto di sospensione in esame stabilendo che lo stesso non deve essere applicato nei confronti di coloro che si trovino agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 d.p.r. n. 309/1990 (così come modificato dall'art. 4-sexies L. 49/2006);

II) di contro, il divieto di sospensione dell'esecuzione in esame opera, fatto appunto salvo il caso contemplato dall'art. 89 d.p.r. n. 309/1990, anche nella fattispecie prevista dal successivo comma 10 e cioè qualora il condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis O.P. si trovi, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, agli

² *Cfr.*, in termini e da ultimo, Cass. pen., sez. I, 31.05.2005, De Carlo.

³ *Cfr.*, in termini, Cass. pen., sez. I, 6.07.2005, Posada Suescun, ove si precisa come la soluzione interpretativa non sia affetta da illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., posto che non è irrazionale, ed appartiene alla scelta discrezionale del legislatore, affidare al titolo del commesso reato una presunzione di particolare – od al contrario di ridotta – pericolosità del condannato – per di più in modo non assoluto potendo detta presunzione essere superata, in concreto e ricorrendo determinate condizioni, nel procedimento di Sorveglianza; nello stesso senso *cfr.*, anche con riferimento alla sentenza di "patteggiamento", Cass. pen., sez. II, 28.06.2000, Grasso.

arresti domiciliari⁴.

Per concludere in merito all'analisi del divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive previsto dalla lett. a) dell'art. 656 c.p.p., occorre evidenziare come la Corte di Cassazione abbia affermato, a Sezioni Unite, che detto divieto, che riguardava le condanne per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di violenza sessuale, ma non anche quelle per i delitti-fine elencati nell'art. 4-bis O.P., cui la norma processuale faceva rinvio, per effetto della modifica dell'art. 4-bis cit. effettuata dall'art. 15 della L. 38/2006, opera, dopo l'entrata in vigore di detta legge, anche per gli specifici delitti in materia sessuale di cui agli artt. 609-bis e ss. c.p., pure commessi al di fuori del vincolo associativo e che, non avendo la nuova disciplina natura di norma penale sostanziale, per il principio *tempus regit actum* trova immediata applicazione per tutti i procedimenti esecutivi non ancora esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 38/2006⁵.

La lettera b) del comma 9 dell'art. 656 c.p.p. stabilisce, poi, il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano, al momento in cui la relativa sentenza diviene esecutiva, in stato di custodia cautelare in carcere.

Infine la lettera c) dell'art. 656 comma 9 c.p.p., introdotta dall'art. 9 della legge 05.12.2005 n. 251 (c.d. legge ex-Cirielli), prevede come la sospensione dell'esecuzione non possa essere disposta nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 comma 4 c.p., così come modificato dall'art. 4 della stessa legge⁶.

In argomento occorre rammentare che, avendo la legge n. 251/2005 limitato l'ambito di operatività dell'istituto della recidiva ai soli delitti dolosi, il divieto di sospensione dell'esecuzione in esame non può trovare applicazione allorquando la recidiva reiterata sia stata applicata in caso di condanna per contravvenzioni o delitti colposi⁷.

Con specifico riferimento alla recidiva, occorre evidenziare che, mentre è sicuramente irrilevante la c.d. recidiva di fatto, desumibile dalla pluralità di condanne che figurano nel certificato

⁴ Cfr., tra le tante e da ultimo, Cass. pen., sez. I, 08.02.2008, Marzullo.

⁵ Cfr. Cass. pen., sez. un., 30.05.2006, Aloï, in *R. Pen.* 2/2007, pp. 214 e 221.

⁶ Sulla recidiva v., per tutti, VALLINI, *sub art. 99*, in PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, IV ed., Milano, 2007, pp. 699 ss.

⁷ Cfr. Cass. pen., sez. I, 25.05.2006, Foria.

penale⁸, la Corte di Cassazione ha avuto modo ripetutamente di osservare che la recidiva reiterata non può dirsi applicata qualora il giudice della cognizione abbia dichiarato prevalenti le circostanze attenuanti – al riguardo deve essere ricordato come l'art 69 comma 4 c.p., modificato sul punto dalla legge n. 251/2005, preveda, ora, che le circostanze attenuanti, *in primis* le attenuanti generiche di cui all'art 62-bis c.p., non possono essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata – poiché in tal caso la recidiva, non incidendo sull'entità della pena, non produce, in concreto, nessuno degli effetti che le sono propri⁹.

Deve, poi, ritenersi che il divieto di sospensione in oggetto riguardi soltanto l'esecuzione della condanna aggravata dalla recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p., così come si evince dal raffronto con le altre ipotesi, già esaminate, previste dalle lett. a) e b) del comma 9 dell'art. 656 c.p.p.¹⁰.

La preclusione *de qua* riveste, infine, natura di norma processuale e non è soggetta, come tale, al principio di irretroattività della legge sfavorevole, con conseguente applicabilità anche alle sentenze passate in giudicato anteriormente all'entrata in vigore della

⁸ Cfr., in ordine all'impossibilità di desumere la recidiva dall'esame del certificato penale, Cass. pen., sez. I, 28.06.2006, Lucchese nonché Cass. pen., sez. I, 13.7.2006, Piccinino ove si afferma che non opera il divieto di cui all'art. 655 comma 9 lettera c) c.p.p. qualora la recidiva sia stata contestata genericamente senza menzionare l'ipotesi specifica di cui all'art. 99 comma 4 c.p.; cfr, in argomento, anche Cass. pen., sez. VI, 16.09.2004, Bonfanti, a tenore della quale "in tema di patteggiamento, al fine della preclusione prevista dall'art 444, comma 1 bis c.p.p., non è sufficiente che dal certificato penale emerga una situazione riportabile alla recidiva ex art 99, 4 comma c.p., ma occorre una specifica declaratoria della recidiva stessa, che ne presuppone la rituale contestazione". *Contra*, in materia di c.d. patteggiamento allargato, Cass. pen., sez. IV, 20.09.2005, Pesce, e Cass. pen., sez. II, 27.10.2005, Canale, che afferma l'irrelevanza del giudizio di bilanciamento.

⁹ Cfr., in termini e tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 26.06.2007, Muserra; Cass. pen., sez. I, 22.11.2006, Raso; Cass. pen., sez. I, 25.10.2006, Di Munno; Cass. pen., sez. I, 11.10.2006, Cuzzovaglia; Cass. pen., sez. I, 28.09.2006, Buonomo; Cass. pen., sez. I, 22.09.2006, Steiner; Cass. pen., sez. I, 22.09.2006, Helt; Cass. pen., sez. I, 21.09.2006, Vecchia; Cass. pen., sez. I, 11.07.2006, De Rosa e Cass. pen., sez. I, 27.06.2006, Debuggias.

¹⁰ Così FIORENTIN, *Giro di vite sui tossicodipendenti*, in *Guida al Diritto – Dossier n. 1/2006*, p. 86, il quale osserva come "... non vi siano argomenti interpretativi di forza tale da rompere la coerenza interna della norma con riferimento alla lettera c) di nuova introduzione che ha formulazione stilisticamente affine a quella di cui alla lettera a)". Nello stesso senso cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. I, 05.12.2007, Miano e Cass. pen., sez. I, 30.01.2007, Lebiati, ove si precisa che argomenti a sostegno di detta conclusione sono ricavabili anche, *a contrario*, dall'art. 47-ter comma 01 O.P., introdotto dall'art. 7 comma 2 della legge n. 251/2005, che, nel fissare l'ambito di applicabilità della detenzione domiciliare "... quale forma alternativa alla reclusione in carcere in relazione alla pena per qualunque reato – salvo quelli ostativi tassativamente elencati nel medesimo articolo – nei confronti di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età, prevede espressamente, tra l'altro, che deve trattarsi di soggetto che non "sia mai stato condannato" con l'aggravante di cui all'art. 99 c.p."

legge n. 251/2005¹¹.

Analogamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al divieto di cui alla lettera a), risulta sostenibile che, anche nel caso contemplato dalla lett. c), se la sentenza di condanna con la quale è stata applicata la recidiva reiterata è stata assorbita in un provvedimento di cumulo, debba trovare applicazione, in ossequio al menzionato principio del *favor rei*, la regola che impone di effettuare lo scioglimento del cumulo *in bonam partem*.

Da quanto esposto discende che, imputato l'eventuale presoferto alla pena qualificata dalla recidiva, il Pubblico Ministero può procedere alla sospensione dell'ordine di carcerazione rispetto alle pene inflitte con le altre sentenze comprese nel provvedimento di cumulo, ove ne ricorrano le condizioni.

Per completezza occorre evidenziare che, giusto il disposto dell'art 4 della legge n. 49/2006 *"ai condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tal caso il pubblico ministero stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma terapeutico fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto"*.

¹¹ Così, esattamente, Cass. pen., sez. I, 09.05.2006, Rea. Nello stesso senso cfr. Cass. pen., sez. I, 16.11.2006, Marziano; Cass. pen., sez. I, 25.10.2006, Di Munno cit.; Cass. pen., sez. I, 05.10.2006, D'Agostino; Cass. pen., sez. I, 28.09.2006, De Gaudi; Cass. pen., sez. I, 21.09.2006, Vecchia cit.; Cass. pen., sez. I, 19.09.2006, Carderopoli; Cass. pen., sez. I, 14.07.2006, Maggiore e Cass. pen., sez. I, 11.07.2006, De Rosa cit. la quale afferma come la nuova disciplina nulla abbia innovato in tema di definizione della recidiva reiterata. In argomento occorre ricordare come la Corte Costituzionale abbia, con sentenza 7.06.2006 n. 257, in *Giust. Pen.* 2006-I, p. 295, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*quater* O.P., introdotto dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente ai condannati che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, così implicitamente accogliendo la tesi giusta la quale la disciplina restrittiva introdotta dalla legge c.d. ex-Cirielli si applica anche ai condannati autori di reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa. Analogamente e più di recente, la Corte Costituzionale ha, con sentenza 16.03.2007 n. 79, in *Guida al Diritto* 14/2007, p. 58, con nota di FIORENTIN nonché in *Dir. Pen. Proc.* 12/2007, p. 1595, con nota di DEGL'INNOCENTI-FALDI, dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-*bis* dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975, introdotti dall'art. 7 commi 6 e 7 della legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevedono che i benefici previsti dalle norme censurate possono essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che, prima dalla data di entrata in vigore della citata legge, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. Sul punto cfr. anche Cass. pen., sez. I, 10.07.2006, Debuggias cit.

2. I nuovi divieti di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

L'art. 2 lettera m) del d.l. 23.05.2008 n. 92, concernente "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*" (c.d. Decreto sicurezza), aveva modificato l'art. 656 comma 9 lettera a) c.p.p. escludendo la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena detentiva anche nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 423-*bis* c.p. (incendio boschivo), 600-*bis* c.p. (prostituzione minorile), 624-*bis* c.p. (furto in abitazione e furto con scasso) e 628 c.p. (rapina non aggravata).

L'art. 2 lettera m) della legge 24.07.2008 n. 125, di conversione con modificazioni del predetto decreto legge, ha escluso, tra il catalogo dei delitti per i quali sussiste il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, quelli di cui agli artt. 600-*bis* c.p. e 628 c.p., includendovi, invece, il delitto di furto (art. 624 c.p.) in presenza di due o più aggravanti tra quelle indicate dall'art. 625 c.p. nonché tutti i delitti in cui "*ricorre*" l'aggravante prevista dall'art. 61 comma 1 n. 11-*bis*) c.p.

Per concludere il raffronto tra le previsioni originarie del decreto legge e quelle della legge di conversione, occorre notare come il reato di cui all'art. 600-*bis* primo comma c.p. è, comunque, compreso, tra quelli contemplati dall'art. 4-*bis* O.P.

Venendo, ora, all'esame dei nuovi divieti di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, introdotti dalla legge n. 125/2008, occorre evidenziare come sia stato affermato, in dottrina, che "*il legislatore, sospinto da esigenze più o meno contingenti, anziché tracciare un disegno complessivo coerente, come poteva essere quello al quale egli aveva fatto riferimento richiamando la disposizione di cui all'art. 4-*bis* ord. pen., che, come noto, contempla un elenco di reati rispetto ai quali opera il divieto di concessione dei benefici, si è affidato ad un approccio casistico, completamente svincolato dal sistema contenuto nell'ordinamento penitenziario continuando, peraltro, quel processo di smantellamento dell'impianto già intrapreso dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251*"¹².

Ciò ricordato, deve, quindi, essere subito evidenziato un dubbio interpretativo attinente alla fattispecie della condanna per il delitto di furto in presenza di due o più aggravanti tra quelle indicate dall'art. 625 c.p.

In proposito occorre, infatti, osservare come non risulti eviden-

¹² DIDI, *Norme in materia di sequestri ed esecuzione penale*, in SCALFATI, *Il decreto sicurezza* (a cura di), Torino, 2008, p. 141.

te se il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva sussista, oltre che nel caso in cui ricorrano due o più delle circostanze aggravanti contemplate nei numeri da 1) a 8) del primo comma dell'art. 625 c.p., anche nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo 625 c.p. e cioè quando una di dette aggravanti concorra con altra fra quelle indicate dall'art. 61 c.p.

Sul punto, va, innanzitutto, rilevato che, rinviando genericamente l'art. 2 lettera m) della legge n. 125/2008 a tutte le aggravanti previste dall'art. 625 c.p., appare maggiormente fondata l'opzione interpretativa a tenore della quale il divieto in esame sussiste anche ove una delle aggravanti ad effetto speciale in oggetto concorra con un'aggravante comune.

Tale conclusione appare, poi, confermata dal fatto che il secondo comma dell'art. 625 c.p. equipara, quanto a trattamento sanzionatorio e quindi a gravità, le due ipotesi sopra descritte.

Ulteriore e più complessa questione interpretativa è quella costituita dal significato da attribuire all'espressione "ricorre" utilizzata dal legislatore in riferimento tanto alle predette aggravanti quanto all'aggravante comune e ad effetto comune contemplata dall'art. 61 comma 1 n. 11-bis) c.p., introdotta proprio dalla legge n. 125/2008, con l'art. 1 lettera f)¹³.

In proposito deve, innanzitutto, essere evidenziato che, conformemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla recidiva¹⁴, trattandosi di circostanze aggravanti, le stesse dovranno, per poter produrre l'effetto di precludere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, essere state ritualmente contestate¹⁵.

Di contro, appare sostenibile che, una volta contestate, le aggravanti in questione produrranno il ricordato effetto preclusivo anche qualora siano state ritenute, nel giudizio di bilanciamento operato ai sensi dell'art. 69 c.p., subvalenti rispetto ad una più circostanze attenuanti con esse concorrenti.

Al riguardo occorre, infatti, osservare come nel caso da ultimo menzionato, operando il ricordato bilanciamento soltanto *quoad poenam*, le aggravanti in oggetto sono certamente ricorrenti, con

¹³ Quanto alle ipotesi, previste dall'art. 624-bis c.p., del furto in abitazione e del furto con strappo, è sufficiente, in questa sede, ricordare come le stesse costituiscono ipotesi autonome di reato e non forme circostanziate del reato base di furto: *cfr.*, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. IV, 19.09.2006, Sidari nonché, in dottrina, FIANDACA-Musco, *Diritto penale, Parte speciale*, II, Bologna, 2002, p. 75.

¹⁴ *Cfr. retro sub nota 4.*

¹⁵ In dottrina *cfr.*, in senso contrario, APRILE, *Trattamento penale aggravato per lo straniero*, in SCALFATI, *Il decreto sicurezza* (a cura di), Torino, 2008, p. 15.

la conseguenza che il nuovo divieto di sospensione non troverà applicazione soltanto nel caso di esclusione di una delle predette aggravanti¹⁶.

Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza ha raggiunto analoga conclusione, non soltanto e come già riportato, in relazione al divieto di sospensione dell'esecuzione stabilito per uno delitti contemplati dall'art. 4-bis O.P. in forma aggravata¹⁷, ma anche per ciò che concerne il divieto, ex art. 16 comma 3 d.lgs. 25.07.1998 n. 286 (Testo Unico Immigrazione), di concessione della sanzione sostitutiva dell'espulsione in favore del cittadino extracomunitario condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p. sempre in forma aggravata¹⁸.

Ancora, va aggiunto come, di recente, la Corte di Cassazione abbia ritenuto non applicabile il provvedimento di indulto previsto dalla legge 31.07.2006 n. 241 nel caso di condanna pronunciata per il delitto p. e p. dagli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.p.r. n. 309/90 quando, nel giudizio di cognizione, la ricordata aggravante sia stata ritenuta sussistente anche se valutata, *quoad poenam*, minusvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti¹⁹.

In particolare, la Corte di legittimità ha giustificato tale soluzione valorizzando il *dictum* letterale dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge n. 241/2006 dove, diversamente da quanto stabilito dal d.p.r. 22.12.1990 n. 394 – che nel caso di specie precludeva, ex art. 3 comma 1 lettera b) n. 1, l'applicazione dell'indulto soltanto in caso di applicazione di circostanze aggravanti specifiche²⁰ – ed analogamente a quanto statuito dai provvedimenti di indulgenza antecedenti al 1990 (art. 6 comma 2 d.p.r. 4.08.1978 n. 413, art. 6 comma 2 d.p.r. 13.12.1981 n. 744 ed art. 6 comma 2 d.p.r. 16.12.1986 n. 865),

¹⁶ In questo senso *cfr.*, tra gli altri, DIDDÌ, cit. p. 143 e APRILE, cit. p. 17, nonché AMATO, *Più grave il reato commesso dal clandestino*, in *Guida al Diritto* 32/2008, p. 89 ed ANTONINI, *Le novità del "pacchetto sicurezza"*, in *Dir. Pen. Proc.* 11/2008, p. 1362.

¹⁷ Sul punto v. *retro*, nota 3.

¹⁸ Così, appunto, Cass. pen., sez. I, 21.06.2007, Bahtiri, in *Riv. Pen.* 5/2008, p. 594, ove, appunto, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigettare la richiesta di espulsione di un cittadino extracomunitario condannato per spaccio di sostanze stupefacenti aggravato ai sensi dell'art. 80 del d.p.r. n. 309/90 anche se detta aggravante era stata considerata minusvalente rispetto alle attenuanti generiche; sull'art. 16 d.lgs. n. 286/1998 *cfr.*, tra gli altri, TOVANI, *L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione*, in DEGL'INNOCENTI (a cura di), *Stranieri irregolari e diritto penale*, Milano, 2008, pp. 345 ss.

¹⁹ Così Cass. pen., sez. I, 27.3.2007, Radouan Khalid, in *Foro it.*, 2007-II, c. 525 con nota di GIORGIO.

²⁰ *Cfr.*, con specifico riferimento al d.p.r. 394/1990, Cass. pen., sez. un., 18.6.1991, Grassi, in *Foro it.*, *Rep.* 1992, voce *Ammistia*, n. 82, che ha, appunto, escluso che l'aggravante in esame possa dirsi applicata in caso di bilanciamento nel senso della minusvalenza.

ha escluso la concedibilità del provvedimento di clemenza per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/1990 aggravato *ex art.* 80 comma 1 lett. a) e/o comma 2 stesso d.p.r. nonché per il delitto p. e p. dall'art. 74 d.p.r. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 74 comma 4 o comma 5 d.p.r. n. 309/1990.

Ad ulteriore conferma dell'affermazione sopra riportata deve essere nuovamente ricordato come la divergente conclusione, raggiunta dalla Corte di Cassazione in ordine al divieto di cui all'art. 656 comma 9 lett. c) c.p.p. per i condannati recidivi, sia stata giustificata proprio dal riferimento, contenuto nella legge c.d. *ex-Cirielli*, alla necessità che la recidiva sia stata applicata dal Giudice della cognizione²¹, applicazione che deve, appunto, essere esclusa nel caso di dichiarazione di subvalenza della recidiva stessa.

Nessun dubbio risulta, invece, prospettabile in ordine all'applicabilità del nuovo divieto di sospensione dell'esecuzione alle sentenze divenute irrevocabili antecedentemente all'introduzione del nuovo divieto.

Appare, infatti, evidente che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte con riferimento all'analogo divieto previsto dall'art. 656 comma 9 lettera c) c.p.p.²², trattandosi di norma di natura processuale la stessa non è assoggettata al divieto di irretroattività ed è immediatamente applicabile, in virtù del più volte ricordato principio *tempus regit actum*, ai procedimenti in corso.

Ciò precisato, deve, però, essere valutato se quanto sopra esposto possa avere conseguenze per ciò che concerne la legittimità costituzionale della norma senza potere affrontare, in questa sede, l'analogo questione relativamente all'aggravante di clandestinità in sé considerata²³.

Prima di affrontare detta problematica e ricordato come un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 61 comma 1 n. 11-*bis*) c.p. comporterebbe, ovviamente, una incostituzionalità derivata anche del nuovo divieto di sospensione dell'esecuzione, appare opportuno ricordare la giurisprudenza tanto della

²¹ V., *retro*, sentenze riportate alla nota 9.

²² V., *retro*, nota 11.

²³ In ordine alla quale *cf.*, tra gli altri, ANTONINI, *Le altre modifiche al codice penale*, in *Dir. Pen. Proc.* 11/2008, pp. 1357 e ss. nonché TOVANI, *Osservazioni sulla nuova circostanza aggravante dell'art. 61 n. 11-bis c.p.*, in *Strumentario Avvocati – Rivista di diritto e procedura penale* 2/2008, in corso di pubblicazione; sempre in dottrina, ma in senso contrario alla fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame, *cf.* APRILE, *cit.*, pp. 16 e 17 nonché AMATO, *Più grave il reato commesso dal clandestino*, in *Guida al Diritto* 32/2008, p. 88, i quali sostengono che l'ordinamento conosce già circostanze aggravanti – si pensi ad esempio all'art. 61 n. 6 c.p. – fondate sullo *status* soggettivo del reo; in giurisprudenza si veda la questione di legittimità costituzionale sollevata, al riguardo, dal Tribunale di Latina con ordinanza 1.07.2008 nonché dal Tribunale di Ferrara con successiva ordinanza 15.7.2008.

Corte di Cassazione quanto della Corte Costituzionale in materia di compatibilità della condizione di straniero irregolare con la concessione di misure alternative alla detenzione.

In proposito, deve essere osservato come le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo creatosi al riguardo tra le divergenti pronunce della Prima Sezione, abbiano ritenuto che *“dall'analisi logico-sistematica e da una lettura costituzionalmente orientata della normativa penitenziaria e di quella in materia di immigrazione”* si desume l'applicabilità – purché ovviamente sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario – delle misure alternative alla detenzione anche ai cittadini extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dello Stato e privi di permesso di soggiorno *“per il rilievo costituzionale che rivestono, la forza precettiva dei principi in materia di pari dignità della persona umana e di funzione rieducativa della pena”*²⁴.

L'indirizzo interpretativo sopra descritto è stato, poi, confermato dalla Corte Costituzionale che ha, appunto, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 O.P. *“ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste”*²⁵.

Ha, in particolare, osservato la Corte Costituzionale che l'inapplicabilità delle misure alternative al cittadino straniero irregolare risulterebbe *“collegata in modo automatico ad una condizione soggettiva – il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato – che, di per sé, non è univocamente sintomatica né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo attraverso qualsiasi misura alternativa, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura medesima”* e che detta applicazione di contro *“non può essere esclusa a priori ed in ragione di una presunzione assoluta di inidoneità legata alla condizione di clandestinità o irregolarità della presenza sul territorio nazionale del detenuto, dovendosi, per contro, formulare in concreto il richiesto giudizio prognostico attinente alla rieducazione del condannato ed alla prevenzione del pericolo di reiterazione dei reati”*.

La Corte Costituzionale afferma, dunque, che la regolare o irregolare presenza dello straniero sul territorio dello Stato non legittima, di per sé, alcuna discriminazione in materia penale mentre

²⁴ Cfr. Cass. pen., sez. un., 28.03.2006, Alloussi, in *Guida al Diritto* 22/2006, p. 50 nonché in *Rass. Pen. Crim.* 1/2006., pp. 175 ss., con nota di TOVANI.

²⁵ Cfr. Corte costituzionale, sentenza 05.03.2007, n. 78 in *Guida al Diritto* 17/2007, pp. 82 ss., con nota di MARCHESELLI, nonché in *Giur. Cost.* 2007, pp. 745 ss. con nota di DELLA CASA.

per il legislatore, di contro, *“l’irregolarità è la condizione dalla quale potersi e doversi presumersi (iuris et de iure) l’inaffidabilità dello straniero rispetto alla finalità rieducativa della pena”*²⁶.

Le considerazioni che precedono e quanto sopra esposto in ordine alla operatività del divieto in esame sulla scorta della oggettiva ricorrenza dell’aggravante di clandestinità indipendentemente dal giudizio di bilanciamento operato ex art. 69 c.p. appaiono comportare una violazione del disposto degli artt. 3 e 27 Cost.

Risulta, infatti, irragionevolmente discriminatorio, oltre che contrastante con la finalità rieducativa della pena, prevedere un divieto di sospensione dell’esecuzione, con conseguente necessario *“passaggio”* in carcere del condannato, nei riguardi dei soli cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) presenti irregolarmente sul territorio dello Stato – i quali potranno poi dallo stato di detenzione beneficiare di una misura alternativa alla detenzione – anche quando la loro condizione soggettiva, costituente una circostanza aggravante, sia stata bilanciata dal Giudice della cognizione ex art. 69 c.p. e ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti e, pertanto, non espressiva di una maggiore offensività e pericolosità sociale rispetto al caso del medesimo reato commesso da un cittadino italiano o da uno straniero regolare quanto a posizione di soggiorno²⁷.

Per completezza, deve essere evidenziato come le perplessità di legittimità costituzionale sopra esposte non sembrano, invece, configurabili in relazione al caso della sentenza di condanna per il delitto di furto in presenza di due o più aggravanti tra quelle indicate dall’art. 625 c.p. bilanciate nel senso della minusvalenza poiché in detta ipotesi il divieto di sospensione dipende, comunque e per così dire tradizionalmente, dalla tipologia del reato espressiva, di per sé, di una maggiore offensività della condotta criminale accertata giudizialmente.

²⁶ Così TOVANI, *Osservazioni*, cit.

²⁷ Condivide, in dottrina, la perplessità ANTONINI cit., p. 1366, il quale acutamente osserva che *“Singolarmente, mentre le altre preclusioni sono stabilite in relazione alla condanna per determinate tipologie di reati, quella in esame riguarda in definitiva una tipologia di autori di qualsiasi fatto delittuoso per i quali viene fatta dipendere dalla oggettiva ricorrenza degli estremi della circostanza aggravante incentrata appunto sulla particolare condizione personale di soggetti irregolarmente presenti sul territorio dello Stato”*.



GLI ULTRAS: ANALISI GLOBALE DEL FENOMENO E DELLE POLITICHE DI CONTRASTO ALLO STESSO

STEFANO D'AURIA*

SOMMARIO: Introduzione - Origini e storia del fenomeno - Recente metamorfosi del mondo calcistico - Cultura e sottocultura del "tifo violento" - *Ultras* e politica - La risposta delle Istituzioni alla violenza negli stadi. La legge 4 aprile 2007 n. 41 - Il modello inglese e la "situazione" negli altri Paesi - Sintesi

1. Introduzione

Il fenomeno della violenza correlata al tifo sportivo costituisce da qualche tempo un fatto non più sporadico ma solito e caratterizzato da preoccupanti caratteristiche, quali l'alto numero dei soggetti e dei gruppi interessati, la premeditazione delle loro azioni, il livello organizzativo degli stessi e le modalità di estrema pericolosità del loro operato. La questione è estremamente attuale, soprattutto dopo la morte del giovane tifoso Gabriele Sandri¹ e dell'ispettore di Polizia Raciti².

Con il termine *ultras*³ si definisce il tifoso organizzato di una determinata società sportiva. L'*ultras* è caratterizzato da un forte senso di appartenenza al proprio gruppo e dall'impegno quotidiano nel sostenere la propria squadra, che raggiunge il culmine nel

*Criminologo, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

¹ L'11 novembre 2007 - a seguito di una rissa avvenuta nell'*autogrill* di Badia al Pino, lungo l'autostrada A1, nei pressi di Arezzo - un agente di polizia spara ed uno dei proiettili si rivelerà letale per il giovane tifoso della Lazio Gabriele Sandri (28 anni). Vertici calcistici e dirigenti del Viminale si riuniscono immediatamente, e alla fine decidono di sospendere Inter-Lazio, e di far cominciare le altre partite di serie A con 10 minuti di ritardo.

² Il 2 febbraio 2007, al termine dell'incontro di calcio Catania-Palermo (vince il Palermo per 2-1), fuori dallo stadio catanese "Angelo Massimino", inizia una vera e propria guerriglia urbana tra un gruppo di circa 250 "tifosi" catanesi e le forze dell'ordine. Gli scontri sono causa della morte dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti (40 anni).

³ Il termine *ultras* - o *ultrà* - deriva dal francese *ultra-royaliste*, indicante i più fanatici attori del Terrore bianco negli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione Francese (1789).

corso delle competizioni sportive con altre squadre. Il gruppo al quale fa riferimento prende posto generalmente nel settore dello stadio denominato "curva", ovvero il settore "popolare"; negli ultimi anni, tuttavia, alcuni gruppi si sono collocati nel compartimento dello stadio definito "distinti", destinato solitamente ad un pubblico di ceto sociale più abbiente.


Il drammatico problema della violenza attuata da gruppi di spettatori, nell'ambito di manifestazioni sportive, non riguarda più solamente il calcio ma, seppure in forma di minore rilevanza, esso è presente anche in altri sport di squadra come la pallacanestro, l'hockey, la pallanuoto, ecc.. Il gioco del calcio, comunque, detiene ancora il primato. Ciò è dovuto principalmente all'alto numero di persone che seguono con interesse questo sport; ogni domenica si registra una media di almeno 30.000 spettatori a stadio per quanto riguarda la massima divisione – la serie A – alla quale vanno aggiunte migliaia di persone che seguono le varie partite nelle categorie inferiori e quelle presenti nei tornei amatoriali e dilettantistici. Sono circa tre milioni coloro che frequentano abitualmente gli stadi italiani⁴: tra questi si registrano fenomeni di devianza e di delinquenza tali da provocare problemi di ordine pubblico; i facinorosi costituiscono circa il 3-5% del totale, sono quindi almeno 100-150 mila persone (Bruno, 2005: 115). Il numero è tutt'altro che trascurabile tenuto conto del fatto che sono proprio questi i più assidui frequentatori degli stadi, quelli che seguono con maggiore continuità la propria squadra nelle "trasferte". La loro presenza – nel corso delle manifestazioni sportive – è divenuta una minaccia per la regolarità delle gare e per la sicurezza stessa degli atleti oltre che per quella degli altri spettatori.

Esaminando in maniera più particolare i dati provenienti dal Ministero dell'Interno, emerge che gli episodi di violenza riconducibili all'attività dei gruppi *ultras* hanno raggiunto il picco massimo nella stagione 1990/91 – con circa 75 incidenti – per poi pian piano ridursi a partire dal campionato 1994/95. Il 45% degli incidenti *de quibus* è da attribuirsi a risse tra tifoserie rivali; il 21%, invece, agli scontri tra tifosi e forze dell'ordine; solo lo 0,8% alla contestazione delle decisioni arbitrali. Dal 1995 il numero dei feriti è aumentato

⁴ L'interesse per il gioco del calcio è andato aumentando negli ultimi anni travalicando l'ambito puramente sportivo sino ad investire interessi economici di ampia portata. Per avere un'idea delle proporzioni del fenomeno basta pensare alle tirature dei giornali nazionali di solo interesse sportivo, agli ampi spazi dedicati dalle televisioni e dalle radio nazionali e locali, agli *sponsor* che coprono ormai, in tutti i settori, gli alti costi di gestione, alle industrie di abbigliamento sportivo, ecc..

costantemente sino al 2000/01 per poi stabilizzarsi. Nella stagione 2002/03 ci sono stati 850 feriti, più del 77% rispetto al 2001/02; di questi, 612 provenivano dalle forze dell'ordine⁵. Nel corso del campionato 2002/03 sono state arrestate 256 persone, più del 51% rispetto al precedente campionato; tale incremento va attribuito all'entrata in vigore di norme di legge maggiormente restrittive quali: la possibilità di fermo nelle 36 ore successive ai fatti delittuosi, l'utilizzo di strumenti tecnologici per l'identificazione dei responsabili delle azioni "penalmente rilevanti", ecc.⁶. Sedici sono le persone decedute - nel periodo compreso dal 1979 al 2003 - a seguito di incidenti collegati alla violenza delle tifoserie (Polizia di Stato, 2002-03). Nell'ultimo quinquennio - nonostante il verificarsi di avvenimenti "negativi" che hanno avuto grande impatto sull'opinione pubblica⁷ - gli atti criminosi connessi alle manifestazioni sportive sono diminuiti (Bondini 2008). Nella stagione 2007/08, gli incontri nei quali si sono verificati episodi di violenza dai quali sono scaturiti feriti hanno visto un calo del 9,4% rispetto alla stagione precedente (2006/07) che conferma un *trend* positivo iniziato già dal campionato 2004/05 rispetto al quale la diminuzione complessiva è stata del 47,6%⁸ (Ministero dell'Interno, 2008: 4).

Incontri con feriti




⁵ L'incremento complessivo del numero delle vittime rispetto al 2001/02 è dovuto esclusivamente all'aumento dei feriti tra le forze dell'ordine: 612 rispetto ai 345 del 2001/02. Il numero dei contusi tra i "civili" è rimasto sostanzialmente invariato: 238 nella stagione 2002/03, 240 nel 2001/02.

⁶ Un esame più minuzioso della normativa di contrasto al fenomeno del "tifo violento" verrà svolto in un successivo paragrafo.

⁷ Ci si riferisce sempre all'omicidio dell'Ispettore Raciti e del giovane tifoso Sandri.

⁸ In 5 anni, il numero dei feriti si è ridotto ad un quarto.

Totale feriti



2. Origini e storia del fenomeno

Il tifo calcistico nasce in Italia negli anni Cinquanta. È in questo periodo che i primi tifosi delle squadre di calcio iniziano a riunirsi in gruppo. A Torino, con i “Fedelissimi Granata 1951”, nascono i primi esempi di questo fenomeno, che inizia poi a diffondersi anche in Inghilterra dove gli *ultras* vengono denominati *hooligans*⁹. In Italia, il primo gruppo *ultras* vero e proprio è quello della “Fossa dei Leoni” di Milano, formatosi nel 1968 e scioltosi nel 2005. Ai tifosi della Sampdoria e del Torino va il primato di aver utilizzato per primi la parola *ultras* nella loro denominazione, rispettivamente “Ultras Tito Cucchiaroni” e “Ultras Granata”.

Nel corso degli anni Sessanta, queste nuove strutture aggregative iniziano a svilupparsi intorno alle grandi squadre di calcio dell'epoca ed i loro membri si distinguono dai *supporter* tradizionali per il modo attivo ed organizzato di incoraggiare la loro squadra del cuore. Ogni gruppo *ultras* comincia a caratterizzarsi con un nome simbolico ed uno striscione dietro cui radunarsi. Nascono le coreografie per sostenere la propria squadra: si cantano inni, gli stadi si riempiono di bandiere, si lanciano coriandoli e si accendono i primi fumogeni. Contemporaneamente nascono e si sviluppano la competizione e la rivalità con i gruppi *ultras* di altre squadre.

Negli anni Settanta, lo sviluppo dei gruppi *ultras* coincide con un periodo “burrascoso” del clima politico-sociale italiano caratterizzato dalle imperversanti battaglie politiche colme di episodi violenti ed anche terroristici. Il *modus operandi* degli *ultras* tende,

⁹ Vi sono differenze fondamentali tra i due modi di essere *ultras*: in Inghilterra, viene lasciato maggiore spazio ad azioni spontanee; mentre in Italia, si tende a coordinare i vari elementi in un'unica voce. Questa diversità è presente anche per quanto riguarda le modalità estetiche del tifo: in Inghilterra si predilige l'impatto vocale a quello visivo e non vengono usati i tamburi, presenti invece nelle colorite “curve” italiane.

quindi, sempre più ad assimilare le tecniche di guerriglia urbana, prerogativa dei cortei e delle manifestazioni di protesta. I cori, l'abbigliamento paramilitare, la simbologia riportata sugli striscioni, i nomi stessi dei gruppi sono molto spesso "presi in prestito" dai gruppi estremisti operanti in campo politico¹⁰.

È in questo periodo che le società di calcio iniziano a legittimare i vari gruppi di *ultras* – contraddistinti da denominazioni di carattere sempre più "feroce": *Commandos, Eagles, Feddayn, Ultras, Fosse, Brigade*, ecc. - che tendono ad accogliere gli elementi più fedeli, più determinati e più coinvolti della tifoseria. La costituzione di tali gruppi aggregativi – che incominciano ad assumere una struttura organizzativa più stabile – viene interpretata dalle società come simbolo di attaccamento alla squadra tanto da consentire ai vari gruppi di *ultras* di ottenere posti privilegiati nei settori popolari degli stadi, di poter portare striscioni e bandiere, di seguire in maniera "organizzata" la squadra in trasferta. Tali "favori" sono avvenuti soprattutto tramite l'erogazione di contributi e facilitazioni economiche ed attraverso la prevendita di biglietti ed abbonamenti (Bruno, 2005: 116).

Dopo il 1980, tutte le squadre professioniste di calcio hanno almeno un gruppo *ultras*. Il modello italiano si espande in tutto il resto dell'Europa. Specialmente nei Paesi latini – Spagna, Portogallo, Francia – ma anche in Svizzera e nelle repubbliche della ex Jugoslavia: Slovenia, Croazia e Serbia. È in questo periodo che le tifoserie iniziano a compiere atti vandalici ed episodi di teppismo di una certa consistenza incominciando, quindi, a rappresentare per le forze di polizia un serio problema da arginare nel modo più efficace possibile.

Con gli anni Novanta, il modello delle tifoserie italiane si diffonde anche in Irlanda, in Scozia, nei Paesi Bassi e in Germania. Con la diffusione del gioco del calcio in Paesi extraeuropei – quali il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, ecc. – incominciano, anche qui, a svilupparsi i primi gruppi *ultras* che adottano i criteri di riferimento presenti in Italia, almeno per quanto riguarda l'estetica. In Europa, all'interno degli stadi, gli *ultras* divengono sempre più i dominatori delle "curve". Lo scontro con i gruppi rivali si inasprisce, le risse sono frequenti e molto spesso vengono usati coltelli e razzi. Il problema della violenza nel calcio si aggrava sempre più degenerando, in molti casi, in veri e propri atti di ribellione contro

¹⁰ Il rapporto tra l'estremismo politico ed il mondo *ultras* sarà esaminato più dettagliatamente in un paragrafo successivo.

le forze dell'ordine ed in episodi di violenza a tratti gravissimi. Tra questi, uno dei più significativi è avvenuto il 29 gennaio 1995 quando, qualche minuto prima dell'incontro Genoa-Milan, un ultrà genoano viene ucciso da una coltellata¹¹. L'episodio ha indotto i rappresentanti della maggior parte dei principali gruppi *ultras* italiani ad indire un raduno che ha rappresentato un importante tentativo di autoregolamentazione negli scontri¹².

Attualmente, i gruppi di *ultras* costituiscono ancora una delle componenti più importanti del mondo del calcio. Dispongono di sedi, diffondono le loro comunicazioni tramite siti *web*, libri, riviste autoprodotte, note come "fanzine", ecc.. Il calcio – nell'Italia degli ultimi anni – è mutato, diretto sempre più verso obiettivi maggiormente commerciali e meno sportivi, con conseguente cambiamento anche del mondo *ultras*.

3. Recente metamorfosi del mondo calcistico

Non è solo la violenza, il teppismo e la repressione - a ridosso del 2000 – a caratterizzare lo scenario delle tifoserie calcistiche italiane. È in questo periodo che comincia a diffondersi l'uso della rete informatica Internet e inizia ad affermarsi in maniera sempre più solida il cosiddetto "calcio moderno". Gli *ultras*, movimento di matrice giovanile, iniziano ad impadronirsi con grande rapidità delle nuove tecnologie con particolare interesse per il *web*. Dalla metà degli anni Novanta, cominciano a nascere i primi siti *ultras* con riferimento a gruppi specifici, i quali contengono la storia del gruppo, le foto delle curve in festa, *forum*, *chatline*, ecc.. La padronanza delle tecniche informatiche¹³, da parte dei giovani *ultras*,

¹¹ L'ultrà genoano ucciso si chiamava Vincenzo Claudio Spagnolo, "Spagna" per gli amici, ed aveva 25 anni. Negli anni i tifosi rossoblu hanno sempre ricordato "Spagna" con celebrazioni e partite di calcio.

¹² In un documento conclusivo, gli *ultras* condannarono con decisione l'utilizzo delle armi da taglio nel corso degli scontri; vennero condannate, inoltre, anche le aggressioni cosiddette "multi-contro-uno". Si auspicò, infine, un ritorno ai vecchi codici di comportamento *ultras*. A seguito di questo "cambiamento di rotta" da parte delle tifoserie, si assiste a due fenomeni apparentemente antitetici: il numero degli incidenti violenti diminuisce al ritmo di circa il 40% annuo, mentre il numero dei feriti – soprattutto tra gli appartenenti alle forze dell'ordine – aumenta sensibilmente (si va dai 400 feriti del 1995/96 ai circa 1.200 del 1999/00). Questi dati sono riconducibili ad una metamorfosi della strategia dei gruppi *ultras* i quali iniziano a preferire lo scontro con le forze dell'ordine a quello con le tifoserie rivali.

¹³ Questi siti rappresentano anche dei luoghi ideali per fare proselitismo politico, magari attraverso l'uso di particolari iconografie.

aumenta sempre più¹⁴; in rete si trovano ormai fotografie ad alta risoluzione che ritraggono i tifosi in trasferta, gli striscioni, le coreografie delle curve, gli scontri, i video, gli mp3 di cori, le fanzine in formato pdf¹⁵. Nei siti *de quibus* è facile trovare spazi e articoli nei quali viene esaltata la mistica della violenza, oltre a documenti o racconti – più o meno fantasiosi – di imprese riguardanti scontri con tifoserie avversarie o con le forze dell'ordine; ma il *web* rappresenta per gli *ultras* anche uno strumento per riconoscersi, per mostrarsi gli uni agli altri¹⁶, per incontrarsi e per parlarsi in qualche modo dei temi di loro interesse (Francesio, 2008: 131-133).

Sono cambiati gli *ultras* ma è cambiato anche il calcio: «sempre meno passione e sempre più *business*, sempre meno sport e sempre più *marketing*, sempre meno fatica e sudore di tifosi e sempre più rilassatezza salottiera di spettatori. Sempre meno reale e sempre più *reality*. La televisione si è presa il calcio, il tifo, il cuore e se li sta mangiando» (Francesio, 2008: 134). Altro punto fondamentale nel cambiamento *de quo* è stato il connubio calcio-*pay tv* che ha decretato la fine della “sacralità della domenica calcistica italiana” introducendo i posticipi serali, lo spostamento delle partite della serie B al sabato, l'anticipo del venerdì sera, turni infrasettimanali, ecc.¹⁷, con la possibilità per chiunque di vedere qualsiasi partita dei campionati delle serie A e B in diretta in televisione, sul *computer*, sul telefonino, naturalmente a pagamento ma ad un prezzo notevolmente minore rispetto a quello di un biglietto per l'ingresso alle curve dello stadio. Questi mutamenti tecnologici hanno trovato la loro principale ragione – se non l'unica – nel profitto economico e, difatti, grazie ad essi, le maggiori società calcistiche hanno ottenuto un grande aumento degli introiti. Introiti, però, che le stesse società hanno sperperato senza investirli per il miglioramento degli impianti in modo da renderli più appetibili al grande pubblico¹⁸. La

¹⁴ Tra i migliori siti degli *ultras*, c'è www.asromaultras.it, in rete dall'aprile del 1999. Ricco ed aggiornato, costituisce un vero e proprio punto di riferimento *on-line* per gli appassionati della curva Sud dello stadio Olimpico, oltre ad uno strumento di informazione per i tifosi di tutte le curve italiane.

¹⁵ Del resto, le fanzine cartacee – di stampo anglosassone – non hanno mai riscosso grande successo nei tifosi italiani, i quali hanno trovato, in *Internet*, il primo e unico strumento di espressione comune e di costruzione di una comune identità.

¹⁶ Va comunque ricordato che esistono siti *Internet* legati al tifo *ultra* (fortunatamente una minoranza) che non fanno altro che comunicare messaggi beceri e di cattivo gusto che si concretizzano in una sequela di insulti razzisti e volgari.

¹⁷ L'introduzione dei posticipi serali – iniziati nel 1993 con la prima *pay-tv* italiana, Telepiù – ha condotto all'assenza per 14 anni di un *derby* milanese disputato la domenica pomeriggio.

¹⁸ Gli impianti sono divenuti sempre più vecchi, pericolosi e fatiscenti, ed i prezzi dei biglietti d'ingresso sono via via aumentati.

possibilità di vedere in diretta un *match* calcistico nel salotto di casa ha portato all'allontanamento delle famiglie e dei tifosi "moderati" dagli stadi che, attualmente, sono frequentati dai *vip* da un lato e dall'altro dagli *ultras* (Francesio, 2008: 135).

Ma non è solo la *pay-tv* l'unico fattore di mutamento del calcio italiano, c'è il *merchandising* incontrollato che ha portato alle maglie personalizzate, c'è stata la sentenza Bosman che permette l'utilizzo smodato di calciatori stranieri¹⁹, ci sono i presidenti proprietari di più squadre e i calciatori che passano da una squadra all'altra nel corso del campionato. Ci sono le società quotate in borsa ma prive di qualsiasi solidità economica con i bilanci "truccati", le fideiussioni, le "plusvalenze", l'ipervalutazione dei calciatori finalizzata alla manomissione dei bilanci. C'è il *doping* per potenziare le prestazioni degli atleti al fine di ottenere migliori *performance* con conseguente più disponibilità da parte degli *sponsor* e, quindi, – scopo ultimo e primo – maggiori entrate economiche. Tutto ciò nel contesto calcistico italiano, già colmo di scandali piccoli e grandi - dai passaporti falsi per tesserare i calciatori extracomunitari, ai "doni" finalizzati alla corruzione degli arbitri, ecc. – che hanno portato nell'estate 2006 al caso "Calciopoli". In tutta questa *bagarre*, gli *ultras* - i quali si sentono sempre più i depositari dei valori di un calcio antico, popolare e genuino che, alla luce delle suddette metamorfosi, sta oramai tramontando e scomparendo²⁰ – non rappresentano sicuramente l'unico problema del calcio italiano. Le società calcistiche li stanno allontanando ma, a differenza dell'Inghilterra²¹, in Italia il

¹⁹ Tale sentenza – emessa dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nel 1995 - può permettere che vi siano squadre con la maggioranza dei calciatori stranieri o, addirittura, squadre composte da 11 giocatori stranieri che militano nel campionato italiano. Per stranieri, qui, si intendono i calciatori non italiani ma provenienti comunque da Paesi dell'Unione Europea; difatti, è sempre previsto un limite massimo al numero dei calciatori provenienti da Paesi extracomunitari che possono giocare in una squadra.

In ogni caso, l'esigenza di proteggere l'identità nazionale delle squadre, ha condotto la F.I.F.A. (guidata da Sepp Blatter, peraltro molto sensibile al problema), nel maggio 2008, ad approvare a larga maggioranza (155 voti favorevoli e 40 astensioni) una risoluzione a favore dell'introduzione del meccanismo definito "6+5", ovvero una limitazione ad un massimo di 5 giocatori stranieri (tetto massimo comprensivo sia di calciatori comunitari che extracomunitari) schierabili in campo da ogni squadra nelle competizioni ufficiali; il maggiore ostacolo da superare per la sua reale introduzione è però rappresentato dalla legislazione dell'Unione Europea.

²⁰ Il movimento *ultras* italiano – non condividendo la metamorfosi commerciale del calcio nel proprio Paese - ha dato vita a varie iniziative di protesta dirette alla ricerca e ad un ritorno alla "purezza delle origini".

²¹ In Inghilterra, sono state le società stesse, in prima persona, a prendere le distanze dai tifosi ritenuti scomodi e violenti.

problema è stato demandato allo Stato, quindi alle forze dell'ordine – Polizia e Carabinieri definiti i “blu” dai tifosi – ormai non considerate più, dagli *ultras* stessi, una forza terza e *super partes* bensì un gruppo rivale con il quale confrontarsi (Francesio, 2008: 135-137).

4. Cultura e sottocultura del “tifo violento”

L'universo *ultras* è composto da una pluralità di mondi, all'interno dei quali si scorgono facilmente decine di “ragazzi della porta accanto”. Studenti, impiegati di *call center*, commercianti, giovani insospettabili che, lontano dagli stadi e dalle sedi *ultras*, svolgono una vita del tutto normale e ordinaria.

Essere *ultra* vuol dire aderire ad una mentalità ed a riti codificati. Nulla a che vedere con regole e stili della criminalità comune. Leggendo il testo di riferimento, per coloro che appartengono al mondo del “tifo estremo”, più noto degli ultimi anni – *Fedeli alla tribù* di John King²² - emerge che nel comportamento degli *ultras* si delineano uno stile di vita, una serie di simboli mentali che, nei cosiddetti anni del “vuoto ideologico”, riempiono il cuore e la testa di migliaia di tifosi. Lo stesso discorso è valido per altri libri – l'intramontabile *Febbre a 90°* di Nick Hornby e *Tolleranza zero* di Irvine Welsh²³ - che costituiscono un supporto per coloro che intendono “leggere la cronaca” da un diverso punto di vista. Storie di ragazzi in bilico fra precarietà esistenziali, passioni travolgenti, senso di appartenenza, trascinati da una ferrea “logica del branco” che travolge le normali regole del “vivere civile” e ha come sbocco la violenza brutale (Desiati, 2007: 220-224).

In Italia abbondano le “autoproduzioni”, testi destinati principalmente a conservare la memoria di quei gruppi organizzati di “rispetto”, termine che – nel mondo *ultras* – pone in evidenza il livello di prestigio di una tifoseria; si tratta di titoli senza editore, prodotti da tifosi a proprie spese: *Il gruppo. Gli ultras juventini raccontano la loro vera storia*; *Brigate Nerazzurre Atalanta 20 anni di storia*; *Dalla Fiesole con tutto il cuore sui fiorentini. La violenza negli stadi. Quello che i media non vogliono sapere*²⁴ è, invece, un *pamphlet* che raccoglie 175 episodi di scontri tra tifosi raccontati da testimoni oculari oltre ad un insieme esauriente di episodi che consentono di conoscere storie sorprendenti di un paese dove la passione porta

²² In Italia è pubblicato dalla casa editrice Guanda.

²³ Entrambi sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Guanda.

²⁴ Scritto dall'*ultra* italiano Ivan Luraschi.

a viaggi lunghissimi, notti all'addiaccio e attese spasmodiche. Altri testi che hanno avuto una discreta diffusione sono *A guardia di una fede, gli ultrà della Roma siamo noi*, scritto da Vincenzo Patané Tarsia e pubblicato dalla Castelvechi che contiene molte foto ed interviste sull'argomento; *Un calcio in faccia. Storie di adolescenti ultras*²⁵ di Vincenzo Abatantuono che consiste in una raccolta di testimonianze – polemica e documentata – di un gruppo di ragazzi giovanissimi per i quali la passione per il calcio costituisce l'imput ideale per tirar fuori la propria vitalità; *Io, ultras padrone del pallone* è, invece, un romanzo ambientato a Roma nella seconda metà degli anni Novanta²⁶ – scritto da Andrea Arena e pubblicato dalla Nuova Equilibri – il cui protagonista si divide tra amore, politica e fede laziale. Quello che sicuramente è uno dei migliori prodotti dal punto di vista letterario è *Furiosi* di Nanni Balestrini²⁷ che tratta gli spetti linguistici del mondo *ultras*, i suoi riti da tribù, oltre alle "imprese" più audaci dei tifosi. Balestrini ha un'intuizione di fondo – che, oltretutto, rende molto attuale il suo libro – sul fenomeno del tifo estremo: carpisce il filo conduttore, di matrice politica, che unisce certe energie sovversive maturate negli anni Settanta con quelle dell'attuale mondo ultrà. Un libro di culto, oramai introvabile, è *Ragazzi di stadio* di Daniele Segre²⁸: ricchissimo di fotografie, contiene il racconto di due gruppi di tifosi, gli *ultras* del Torino e quelli della Juventus, insieme alle interviste dei due capi del momento²⁹. Il titolo ricorda il pasoliniano *Ragazzi di vita* mostrando come il malessere espresso dall'inquieto e imprevedibile mondo *ultras* ha necessità anche di risposte culturali; determinate energie sovversive localizzate negli stadi sono del tutto simili a quelle che trovavano terreno fertile nelle periferie metropolitane italiane negli anni di piombo, prodotto di un malcontento e di un disagio sociale neanche tanto nascosto³⁰ (Desiati, 2007: 220-224).

Il "mondo culturale" degli *ultras* non è costituito soltanto da

²⁵ Pubblicato dalla casa editrice La Meridiana.

²⁶ Periodo particolarmente caldo per le tifoserie romane le quali tornarono a contendersi coppe e scudetti.

²⁷ Uscito la prima volta nel 1994, è stato di recente nuovamente pubblicato dalla casa editrice Derive Approdi.

²⁸ Uscito nel 1979 e pubblicato dalla Fondazione Mazzotta.

²⁹ Il Malgaro capo degli Ultrà Granata e Beppe Rossi fondatore dei Fighters juventini, tra i primi italiani ad adottare il modello del "tifo inglese".

³⁰ Estendendo lo sguardo a libri di riferimento provenienti dall'Inghilterra, dal mondo *hooligan*, vanno ricordati: un saggio antropologico scritto da Desmond Morris (pubblicato in Italia dalla Mondadori nel 1982) nel quale si raccontano usi, costumi, comportamenti, vestiario, ecc. degli *ultras*; *Hooligan, 30 anni di botte*, scritto da Martin King – con l'aiuto del giornalista Martin Knight (e pubblicato dalla Libreria dello Sport) – costituisce una vera autobiografia del perfetto *hooligan* nella quale viene

libri ma anche dal cinema il quale gode di una forte incidenza tra i tifosi. Tra i *film* più famosi vanno ricordati, senza dubbio, *Ultrà* di Ricky Tognazzi e *Hooligans* (2005) di Lexy Alexander. Il riferimento più importante è, però, un documentario – dal titolo *Hooligans* realizzato da Ian Stuttard alla metà degli anni Ottanta – che viene rivisto ancor oggi con molto interesse a causa del suo particolare realismo: racconta le “imprese” della tifoseria *Inter City Crew* – gruppo di *supporter* del West Ham – che, negli anni Settanta e Ottanta, insieme agli odiati tifosi del Millwall, ha rappresentato l’orizzonte epico per tanti aspiranti *ultras*. Anche la rete informatica *Internet* – come esaminato in precedenza – costituisce un ambito nel quale viene espressa molta rabbia da parte dei tifosi; l’ultrà più radicale, però, guarda con disprezzo a questi “*ultras da tastiera*”, o *bimbonet*, visti come utenti virtuali – dotati di *avatar* e *nickname* personalizzato con i colori simbolo della propria squadra – che, in tanti *forum* e *blog*, si limitano soltanto alle minacce “a parole” (Desiati, 2007: 220-224).

Per “cultura” si intende «quel complesso insieme che include conoscenze, fede, arte morale, legge, usanze ed altre capacità acquisite dall’uomo come membro della società» (Taylor, 1958); in termini maggiormente restrittivi essa consiste in modelli astratti di valori morali e di norme riguardanti il comportamento, che vengono appresi direttamente o indirettamente nell’interazione sociale, in quanto sono parte dell’orientamento comune della maggior parte delle persone. Al concetto di cultura si associa strettamente quello di “gruppo”; nell’ambito di una cultura più ampia – quella di una nazione, o di varie nazioni, o di un’etnia, ecc. – esistono nella società varie culture, anche molto diverse tra loro, quanti sono i gruppi che in essa agiscono. Per “gruppo”, quindi, si intende l’associazione di individui caratterizzati da una comune cooperazione e dal senso di appartenenza al gruppo stesso. Il gruppo si distingue da una massa indifferenziata di individui per particolari caratteristiche:

- i membri di un gruppo sono tra loro in rapporto stabile;

contestata l’idea criminale che si ha del mondo ultrà, vengono descritte le tecniche di lotta tra tifoserie rivali e in particolare l’“assalto alle curve”, principale caratteristica degli *hooligan* inglesi. Per Martin King, il tanto decantato modello inglese, realizzato negli ultimi anni e fondato sulla “tolleranza zero”, non ha fatto altro che peggiorare la situazione; negli stadi non ci si scontra più ma il terreno di battaglia – ancor più cruento e clandestino – si è spostato davanti ai *pub*, nei pressi delle stazioni di servizio, con maggiori pericoli per la gente comune. *I padroni della notte* di Trevor Hoyle del 1975 (edito dalla Baldini Castoldi Dalai) esprime, invece, l’idea di come gli spalti degli stadi stessero raccogliendo principalmente il malcontento della classe operaia. Infine, vanno ricordati anche *Hooligan* di Eddie Brimson (Libreria dello sport) e *Questa pazza fede* di Tim Parks, edito da Einaudi (Desiati, 2007: 220-224).

- nei membri si sviluppa e si mantiene un concetto chiaro del gruppo e dei suoi limiti;
- un gruppo può trovarsi in contrasto con altri gruppi;
- nell'ambito di un gruppo è presente un'organizzazione e divisione dei compiti, spesso su base gerarchica;
- nel gruppo si sviluppa un complesso di usi, costumi e regole che creano una tradizione. Strettamente unito al concetto di gruppo è quello di "cultura di gruppo" in quanto determinate norme, valori, principi e tradizioni del gruppo sono inseriti nella sua cultura e sono fatti propri dagli appartenenti a quel gruppo³¹ (Ponti, 1999: 153-154). Quando un gruppo sociale ha una propria cultura nettamente differente – con riferimento particolare a valori importanti - rispetto alla cultura dominante si parlerà propriamente di "sottogruppo" distinto da una propria "sottocultura". Con tali termini si vuole porre in evidenza il contrasto e la diversità di alcuni importanti precetti normativi rispetto a quelli della cultura generale.

Uno degli strumenti privilegiati degli adolescenti, per inserirsi nella società degli adulti, è quello di ricercare un'"identità sociale" mediante l'aggregazione in un gruppo di coetanei. Quest'ultimo – all'interno del quale il giovane sperimenta nuovi atteggiamenti e motivazioni consolidando, in tal modo, la propria identità – sviluppa codici di relazione propri e regole, spesso convenute in forma ritualistica e simbolica, che l'individuo/adolescente deve seguire per essere inserito nel gruppo e che forniscono allo stesso la sicurezza di "appartenere a qualcosa di organizzato, che esiste, e quindi di essere e sentirsi qualcosa". L'interazione all'interno del gruppo *ultras* si fonda sulla condivisione di valori riguardanti sia il pensiero ideologico che l'appartenenza ad una tifoseria calcistica; il gruppo di *ultras* – composto essenzialmente da adolescenti³² - rappresenta appieno questo modello associativo: una "sottocultura" dove appare primario, non l'andamento della formazione calcistica per la quale si tifa, ma "andare in curva": zona ove le azioni dei tifosi sono finalizzate alla difesa dell'identità collettiva di fronte all'attacco dei gruppi rivali e, quindi, nemici. Il paradigma organizzativo culturale e cognitivo delle tifoserie fa sì che il singolo *ultras* si ritenga:

- parte integrante della squadra: se questa vince egli se ne attribuisce indiscutibilmente dei meriti alla stregua di un giocatore o di un allenatore;

³¹ L'appartenenza a un gruppo è un fatto dinamico, talché il singolo individuo può partecipare contemporaneamente a più gruppi, acquisendo pertanto come propri molteplici contenuti culturali, diversi da gruppo a gruppo.

³² Le azioni violente sono compiute molto spesso da *ultras* di età inferiore ai venti anni.

- capace di esercitare un potere contrattuale nei confronti della società sportiva: si sente, quindi, incoraggiato a porre in essere atti anche di natura violenta con lo scopo di condizionare le scelte societarie della squadra (vendita o acquisto di un calciatore, scelta di un allenatore, ecc.)³³;

- maggiormente coinvolto dallo scontro fisico che dal risultato del *match*: egli è convinto di essere un paladino dell'onore del gruppo che, attraverso lo scontro verbale e fisico, deve essere permanentemente salvaguardato dagli attacchi delle tifoserie rivali;

- maggiormente interessato dal potenziale offensivo del proprio gruppo *utras*, fattore che determina la posizione del gruppo stesso nella gerarchia delle varie tifoserie, che dalla collocazione della propria squadra nella classifica del campionato.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, la criminologia si occupò in modo particolare delle "sottoculture" e dei giovani che ne facevano parte³⁴. A.K. Cohen elaborò la cosiddetta "teoria della cultura delle bande criminali" secondo la quale la sottocultura delinquenziale dei giovani – provenienti dalle classi sociali disagiate – aveva origine dal conflitto con la cultura della classe media che rappresentava i valori più diffusi ma dalla quale essi si sentivano estranei e rifiutati: per loro era impossibile, o molto più difficile, conseguire il successo sociale che, invece, era appannaggio dei loro coetanei provenienti dalle classi sociali maggiormente agiate (Cohen, 1955). Ancor più approfondita appare la "teoria delle bande giovanili", elaborata da R.A. Cloward e L.E. Ohlin, la quale – partendo dalle premesse di Cohen – giunse a sostenere che gli adolescenti appartenenti alle classi sfavorite, soggetti ad un particolare "bisogno di aggregazione", tendevano a dare origine alle bande giovanili o *gangs* le quali potevano assumere tre differenti forme:

a) "bande criminali": formate da giovani dediti a commettere reati di natura appropriativa e lucrativa quali furto, borseggio, rapine, ecc. per poi passare - evolvendosi e perfezionandosi - alle estorsioni, al racket, allo sfruttamento della prostituzione, ecc.;

³³ Un esempio di tale comportamento da parte delle tifoserie va ravvisato nei fatti avvenuti in data 21 marzo 2004 quando, in occasione del *derby* Lazio-Roma, alcuni *ultras* – divulgando la falsa notizia della morte di un ragazzino ucciso dalle forze dell'ordine – hanno fatto sospendere l'incontro, con conseguenti seri incidenti all'esterno dello stadio tra le due tifoserie alleate contro le forze di polizia. A seguito di tale sospensione, una delle due società riportava consistenti danni economici.

³⁴ Negli Stati Uniti, negli anni '50 e '60, taluni filoni della criminologia - e specialmente della sociologia criminale - si sono andati qualificando come "criminologia del conflitto", con connotazioni ideologiche e politiche di sinistra in armonia con la rivoluzione culturale sessantottesca, le cui frange più moderate si sono rivolte allo studio delle sottoculture delinquenti e delle bande giovanili (Ponti, 1999: 152).

b) "bande conflittuali": dedite alla violenza ed al vandalismo, senza finalità primariamente lucrative, nei confronti del sistema economico-sociale e dei suoi simboli (tipico è il danneggiamento delle automobili e dei negozi di lusso);

c) "bande astensioniste": composte da giovani che hanno un rifiuto globale nei confronti della stessa vita, dalla quale cercano di evadere mediante l'assunzione di alcol e stupefacenti (Cloward Ohlin, 1960).

Riprendendo il discorso sulle tifoserie estreme, va detto che vi sono delle indubbie somiglianze tra queste e le cosiddette "bande conflittuali" delineate dai sociologici Cloward e Ohlin. Entrambe sono accomunate dal *modus operandi*, dalla giovane età degli appartenenti, dai fini di carattere puramente vandalico senza obiettivi lucrativi o appropriativi, da una contestazione del sistema³⁵. Il fattore principale che differenzia le *gangs* dalle formazioni *ultras* è, però, il ceto sociale di provenienza: per Cohen, Cloward e Ohlin i ragazzi delle bande provengono tutti dalle classi disagiate – la sottocultura delle bande ha origine proprio da una reazione nei confronti della cultura del ceto medio – mentre non è raro trovare all'interno delle tifoserie ragazzi provenienti da famiglie benestanti.

5. *Ultras* e politica

Tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio del decennio successivo, quando i giovani partecipavano attivamente alla vita politica, spesso in forme apertamente contestatorie e violente, i gruppi *ultras* hanno iniziato ad assumere precise connotazioni politiche ed ideologiche, quasi sempre votate all'estremismo sia di sinistra che di destra³⁶. Nelle curve comparivano i primi striscioni – condannati dall'opinione pubblica, dalle istituzioni e dai mezzi di comunicazione – riconducibili all'antisemitismo, all'esaltazione di figure dittatoriali quali Hitler e Stalin, all'apologia del nazifascismo ed alla derisione dei martiri delle foibe; anche se il rapporto *ultras*-movimenti politici extraparlamentari non è caratterizzato – in questo periodo – da fattori puramente simbolici ed esteriori. La maggioranza dei "ragazzi delle curve" milita anche nelle formazioni politiche estremiste: il sabato pomeriggio si partecipa alle manifestazioni di piazza, al fianco dei propri compagni o dei pro-

³⁵ L'argomento verrà esaminato più specificamente in un successivo paragrafo.

³⁶ Sono presenti, però, anche gruppi *ultras* ed intere curve che si dichiarano apolitiche.

pri camerati, ed il pomeriggio successivo il “campo di battaglia” si trasferisce negli stadi. Anche le strategie di lotta sono molto simili: i gruppi extraparlamentari cercano di occupare le cosiddette “aree metropolitane” – scuole, piazze, fabbriche abbandonate, ecc. – con l’obiettivo di crearsi degli spazi nei quali poter realizzare e propagandare valori e stili di vita alternativi a quelli imperanti del “sistema”. Parallelamente, i tifosi ultra – assimilando i paradigmi organizzativi e logistici dei gruppi politici antagonisti – iniziano ad occupare le “curve” all’interno degli stadi, mandando via le tifoserie tradizionali, ed a porre in essere comportamenti violenti del tutto analoghi a quelli che potevano facilmente riscontrarsi nel corso delle manifestazioni politiche. Oltre al modello organizzativo, gli *ultras* hanno iniziato ad adottare altre caratteristiche dei “militanti di piazza”: il *look*, gli *slogan* ossessivi, le strategie di militarizzazione e soprattutto la necessità – peculiarità di ogni formazione estrema in quanto funzionale alla conferma della validità del modello ideologico prescelto – di identificare un nemico esterno³⁷. Non di rado sono avvenuti scontri tra tifoserie rivali, anche se poste sullo stesso versante politico, a dimostrazione che la fede calcistica e campanilistica è più forte e sentita – probabilmente perché più radicata e irrazionale – rispetto a quella ideologica³⁸.

Negli anni Settanta, i gruppi *ultras* vicini all’area politica dell’estrema sinistra erano in netta maggioranza rispetto ad i tifosi di opposto segno ideologico; distribuzione questa che, nell’ultimo ventennio, ha subito una radicale metamorfosi dovuta ad un’evoluzione socio-politica all’interno del mondo giovanile ma anche ad un mutamento fisiologico all’interno delle tifoserie. Nel corso della stagione calcistica 2002-03 è emerso che su 128 squadre militanti nei campionati di serie “A”, “B”, “C1” e “C2”, 27 tifoserie sono orientate verso posizioni politiche di destra, 15 di sinistra e 7 sono composte, anche se con percentuali differenti, da frange di diverso orientamento³⁹ mentre le restanti 79 sono apolitiche⁴⁰ (Polizia di Stato, 2002-03). Sul piano strettamente quantitativo, quindi, il fenomeno della politicizzazione continua dunque ad interessare soltanto una componente minoritaria – anche se assolutamente

³⁷ Nel caso dei gruppi politici, il nemico è costituito dalle formazioni di segno opposto e dalle forze dell’ordine (o comunque dalle istituzioni). Per gli *ultras*, il nemico è costituito dalle tifoserie rivali e, ovviamente, dalle forze di polizia.

³⁸ Emblematico – a tal riguardo – è la vecchia rivalità tra i tifosi livornesi e pisani, per nulla mitigata dall’appartenenza di entrambi allo stessa parte politica (la sinistra estrema).

³⁹ Queste sono: Bologna, Brescia, Milan, Perugia, Lucchese, Crotone e Sora.

⁴⁰ Attualmente, questa “geografia politica” delle tifoserie è sostanzialmente rimasta invariata.

non trascurabile – delle tifoserie nelle quali l'elemento di coesione prevalente rimane la passione calcistica per la squadra e, in talune circostanze, l'esigenza di risolvere problematiche comuni legate al mondo del calcio.

Tra le tifoserie di destra vanno menzionate quelle di Lazio e Roma – dalla fine degli anni Novanta si è assistito ad un progressivo passaggio degli *ultras* "giallorossi" ai gruppi della destra estrema⁴¹ -, quella dell'Inter, quelle del Triveneto con riferimento a Treviso, Verona, Padova, Triestina e Vicenza. All'estrema sinistra, invece, ci sono gli Ingrifati e l'Armata Rossa di Perugia – i quali portano con loro sempre la bandiera di Che Guevara -, i compagni Livornesi e i Balordi che inneggiano apertamente a Lenin e Stalin. Ve ne sono due in particolare - che hanno fatto della politica una componente determinante del loro essere tifosi - per la verità molto diverse tra loro: quella della Lazio e quella del Verona. La curva Nord dello stadio Olimpico è sempre stata – prima con gli Eagles, poi con i Viking e, dagli anni Ottanta, con gli Irriducibili – molto accogliente con gli estremisti di destra tanto da divenire bacino di reclutamento per la formazione extraparlamentare Forza Nuova (Francesio, 2008: 65). Nel caso della tifoseria laziale – peculiarità unica tra i gruppi *ultras* italiani - l'aspetto politico ha assunto un'importanza davvero rilevante e addirittura superiore rispetto alla passione calcistica⁴². La formazione *ultras* del Verona – nota come Brigade Gialloblù – venne fondata nel novembre 1971 da alcuni ragazzi con simpatie di sinistra e si affermò, sin dall'inizio, come uno dei gruppi più importanti e considerati nel panorama delle tifoserie italiane. L'esistenza ufficiale delle Brigade durò per vent'anni, nel

⁴¹ Prova di questo "spostamento" è stata l'aggregazione – da parte degli *ultras* romanisti – al movimento Base Autonoma che nei fatti ha portato ad un'insolita convivenza con i tradizionali rivali laziali (Irriducibili e Banda di Noantri) da sempre su posizioni di estrema destra. L'interessamento di elementi della destra radicale all'attività delle tifoserie capitoline è coincisa con l'avvento di nuove formazioni politiche come Meridiano Zero e Movimento Politico; elementi di spicco di queste fazioni, infatti, hanno utilizzato la capacità organizzativa e il carisma acquisito nell'ambiente neofascista romano per conquistare la leadership tra gli *ultras* in un momento in cui il loro "consenso politico", nella realtà generazionale di riferimento, si stava dissolvendo.

⁴² A dimostrazione di questa spiccata connotazione politica della tifoseria laziale, va ricordato che gli Irriducibili arrivarono ad esporre il famoso striscione con la scritta «Onore alla tigre Arkan» in memoria del criminale di guerra serbo nonché ex capo *ultras* della Stella Rossa di Belgrado; gesto che ebbe come conseguenza una forte reazione da parte dei *mass-media* la quale ingenerò nell'opinione pubblica sentimenti ostili nei confronti di tutto il mondo ultrà. Lo striscione fu esposto nel corso dell'incontro Lazio-Bari tenuto in data 20 gennaio 2000, nella Curva Nord dello stadio "Olimpico", pochi giorni dopo la morte di Arkan avvenuta a Belgrado il 15 gennaio 2000 per mano di un poliziotto 23enne in congedo.

corso dei quali si sono distinte per le trasferte di massa, per le invasioni di curve, per i tanti scontri, per i furti di bandiere e striscioni. Il loro credo politico – così come è avvenuto per gli *ultras* romanisti – si sposterà progressivamente a destra sino a sfociare apertamente in sfrontati e grotteschi episodi di razzismo⁴³ rivolti contro negri, ebrei e italiani del meridione⁴⁴.

Negli ultimi tempi, i vari gruppi *ultras* tendono sempre più ad identificare il “nemico”, non più nelle tifoserie tradizionalmente rivali, bensì nelle forze di polizia, quindi nello Stato e nelle sue istituzioni. Nel loro gergo e nei loro comunicati si sente spesso la parola “sistema” e si percepisce, con sempre maggiore intensità, una ferma volontà di contrapposizione al sistema stesso. Parola che ricorda – nel senso sostanziale perché caratterizzata dal trinomio istituzioni, profitto e repressione - il “vecchio” stato imperialista delle multinazionali (S.I.M.) degli “anni di piombo”, storico e principale avversario delle Brigate Rosse (Bonini, 2007: 1). Da un recente studio, effettuato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale, è emerso che la geografia e la natura del “tifo violento” si è andata saldando e definendo, in misura sempre maggiore, grazie ad un collante di natura eversiva che ha dato origine, parallelamente, all’«esistenza di una “teoria dell’opposizione violenta” contro “il sistema istituzionale” assunto nella sua manifestazione materiale e soprattutto simbolica» (Bonini, 2007: 2). Gli intenti eversivi del movimento ultrà hanno trovato realizzazione sul piano pratico con gli assalti capitolini di domenica 11 novembre 2007 quando centinaia di tifosi hanno messo sotto assedio una caserma delle volanti di polizia di via Guido Reni con lanci di sampietrini,

⁴³ Gravi episodi di razzismo si verificarono nel 1983, nel corso dell’incontro con il Cagliari, quando vennero lanciate banane nei confronti di Uribe, calciatore di colore della squadra sarda; o quando ospitarono il Napoli indossando i cappucci del Ku Klux Klan ed esponendo striscioni con le scritte «Benvenuti in Italia», «Lavatevi», ecc..

⁴⁴ Le Brigate Gialloblù, infatti, contribuiranno alla nascita del Veneto Fronte Skinhead e saranno ripetutamente oggetto di studi, analisi, e interrogazioni parlamentari. Esse hanno rappresentato, comunque, all’interno del mondo ultrà italiano, un qualcosa di unico: erano violente, cattive, razziste ma erano anche imprevedibili, divertenti, goliardiche e assolutamente incontrollabili. Quest’ultima caratteristica – la principale del gruppo – dava profondamente fastidio a tutto quello che era autorità costituita, le Brigate infrangevano tutto ciò che era “senso comune”, politicamente corretto e socialmente accettato sino al punto da esercitare all’esterno un fascino inquietante. Nel dicembre 1986, nel corso di una trasferta a Brescia, le Brigate mettono in atto, per ore, una vera e propria guerriglia urbana nel quartiere della stazione della città lombarda: vengono arrestati 12 *ultras* con l’accusa – ed è la prima volta per un gruppo di tifosi – del reato di associazione a delinquere (art. 614 Cod. Pen.). Da allora, per la tifoseria gialloblù inizia un periodo di decadenza che culminerà il 14 novembre 1991 quando il gruppo deciderà ufficialmente di sciogliersi.

cassonetti divelti e un autobus incendiato⁴⁵. Spia senza dubbio allarmante tenuto conto che, nel clima politicamente rovente degli anni Settanta, nessun corteo – di destra o di sinistra – ha mai tentato di assaltare una caserma delle forze dell'ordine avendo ben presente che, all'interno di tali edifici, c'è gente in divisa con delle armi a disposizione.

L'Italia non è l'unico paese al mondo nel quale all'interno delle tifoserie sono presenti "passioni" politiche o comunque extrasportive. In Algeria, ad esempio, il tifo calcistico ha rappresentato un'importante manifestazione identitaria per la popolazione berbera⁴⁶. Anche in Libano – e soprattutto nella capitale Beirut – molti *club* hanno chiari riferimenti politici, religiosi o etnici che rispecchiano le divisioni presenti nella società; spesso sono proprio questi problemi politico-religiosi a causare disordini e violenze tra i tifosi al punto che il governo ha deciso di vietare agli spettatori negli stadi la visione del campionato di calcio 2008⁴⁷. In Scozia, il *derby* più acceso è quello tra le squadre dell'Old Firm e la contrapposizione politica primaria che divide le due tifoserie non è di natura ideologica ma si fonda sull'appartenenza territoriale e religiosa: il Celtic è la squadra della comunità irlandese di Glasgow mentre i Rangers sono la formazione della maggioranza protestante e monarchica⁴⁸.

⁴⁵ Altri "attacchi" si sono verificati – nel corso della stessa giornata a Roma – nei confronti del commissariato di polizia sito in via Fuga a Porta del Popolo, contro polizia e carabinieri vicino lo stadio Olimpico, contro la sede del Coni, ecc.. Altri gravi scontri sono avvenuti a Milano. Gli assalti dell'11 novembre 2007 sono scaturiti a seguito della decisione di non disputare l'incontro Roma-Cagliari rinviato a causa della morte del giovane Gabriele Sandri. Questi episodi di violenza hanno destato un tale allarme sociale che la Procura della Repubblica di Roma ha deciso – iniziativa senza precedenti – di contestare agli autori arrestati l'aggravante della "finalità di terrorismo". Si è trattato di forme di violenza oggettivamente eversive caratterizzate dall'assenza di qualsiasi progettualità e, pertanto, ancor più pericolose e imprevedibili, in considerazione anche dei meccanismi emulativi e delle reazioni a catena che potrebbero scatenare dentro o fuori dagli stadi (Bonini, 2007: 1-3).

⁴⁶ Negli anni Settanta, infatti, quando nel Paese imperava una forte politica di arabizzazione e qualunque espressione di cultura berbera era duramente repressa, il tifo organizzato per la Jeunesse Sportive de Kabylie, squadra di Tizi-Ouzou, capitale della Cabilia, costituiva l'unica forma possibile di manifestazione delle aspirazioni dei Cabili (i Berberi). La sigla del club "JSK" veniva reinterpretata come acronimo di Je Suis Kabyle (io sono cabilo).

⁴⁷ Tra i *club* più seguiti dal pubblico islamico vanno ricordati: Al Ansar Beirut di proprietà di una ricca famiglia sunnita; la sciita Al Nejme Beirut, probabilmente la formazione maggiormente seguita nel Paese; Al Ahed, anch'essa sciita, sponsorizzata dal partito Hezbollah. La comunità cristiana è divisa fra i maroniti del Club Sagesse (finalista nella Coppa nazionale nel 2006) e gli ortodossi del Racing Beirut. La maggior parte della tifoseria e della dirigenza del Safa Beirut, invece, rivendica la propria appartenenza drusa (Cafferri, 2008).

6. La risposta delle Istituzioni alla violenza negli stadi. La Legge 4 aprile 2007 n. 41 e l'attività di contrasto delle forze di polizia

I primi incidenti tra tifosi sono avvenuti quasi un secolo fa, circa trent'anni prima della nascita dei gruppi di tifosi organizzati (anni '50): il 5 luglio 1925, in seguito all'esplosione di vari colpi di pistola, furono ferite due persone. Neppure il rigido "ventennio" fascista riuscì ad evitare tali manifestazioni di violenza: numerosi e gravi scontri avvennero negli anni '30 in occasione di due *derby* romani e di una partita della Juventus a Livorno. Anche il dopoguerra non è stato avaro in materia di fatti violenti connessi agli incontri di calcio. Il fenomeno è andato poi sempre più aggravandosi sino ad arrivare ai giorni odierni in cui rappresenta uno dei problemi principali in materia di criminalità ed ordine pubblico.

Nonostante i disordini *de quibus* abbiano radici lontane, il primo intervento normativo di contrasto di un certo rilievo si è avuto con la Legge 13 dicembre 1989 n. 401⁴⁹ nota come "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche". Con la stessa, il legislatore - oltre a cercare di impedire il dilagare delle scommesse clandestine legate al mondo dello sport - si è occupato di impedire o comunque limitare i fenomeni della violenza correlata alle competizioni agonistiche prevedendo il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono tali competizioni per coloro che portino armi improprie e per i soggetti con precedenti penali⁵⁰. La L. 401/1989 contemplava, inoltre, sanzioni pecuniarie per coloro che ponevano in essere comportamenti atti a turbare il regolare

⁴⁸ Va ricordato che, negli ultimi tempi, entrambi i *club* stanno cercando di unire i propri sforzi per evitare incidenti e violenze - avvenute con grande frequenza in passato - con lo scopo di conservare le rivalità esclusivamente sul piano sportivo evitando questioni politiche.

⁴⁹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1989 n. 294.

⁵⁰ Art. 6 della L. 401/1989 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche): «1. L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte. 2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.».

svolgimento delle competizioni sportive⁵¹ e limitazioni riguardo gli accessi ai luoghi ove si tenevano tali competizioni per chiunque fosse stato arrestato in flagranza per reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive⁵².

L'impianto normativo teso ad ostacolare gli atti violenti commessi in concomitanza degli incontri agonistici è rimasto sostanzialmente inalterato per un quindicennio. A seguito dei ripetuti episodi di teppismo verificatisi nella stagione calcistica 2004/2005, nella stagione successiva vennero approvate con decretazione d'urgenza alcune norme innovative, in parte ancora oggi in vigore. In realtà, il Paese già da tempo necessitava di operare un adeguamento agli *standard* dettati dal Consiglio dell'Unione Europea con la "Convenzione europea sulla violenza ed i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive" del novembre 2003⁵³. Si arrivò in tal modo all'emissione, nell'agosto 2005, del cosiddetto "Decreto Pisanu"⁵⁴ il quale, in estrema sintesi, prevedeva: l'inasprimento delle sanzioni se dai fatti violenti derivava un danno alle persone; la reclusione⁵⁵ se la conseguenza delle violenze era il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva⁵⁶; l'equiparazione degli *steward* ai pubblici ufficiali in relazione ai reati di violenza e resistenza di cui agli artt. 336 e 337 del Codice Penale; la previsione di una capienza pari a 10.000 spettatori per gli impianti destinati alla serie A; l'introduzione di severe sanzioni⁵⁷ per la vendita di biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali;

⁵¹ Art. 7 della L. 401/1989 (Turbativa di competizioni agonistiche): «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al Prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.»

⁵² Art. 8 della L. 401/1989 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive): «Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto e di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche».

⁵³ Risoluzione del 17 novembre 2003.

⁵⁴ Decreto Legge 17 agosto 2005 n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005 n. 191.

⁵⁵ Da un mese a tre anni.

⁵⁶ Il legislatore ha inteso evitare che si verificassero nuovamente delle "sospensioni abusive" di incontri come avvenuto per il *derby* Lazio-Roma, disputato il 21 marzo 2004. L'"aggravante" è contemplata anche nella Legge n. 41/2007 all'art. 3.

⁵⁷ Si trattava di sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500,00 a 10.000,00 euro, oltre alla possibilità dell'applicazione dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401.

la regolamentazione dell'accesso e della permanenza negli stadi; l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, dell'"Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive" con compiti essenzialmente di monitoraggio dei fenomeni di violenza e di promozione degli interventi di contrasto⁵⁸; ecc.. Il "Decreto Pisanu" è stato convertito in legge dalla L. 17 ottobre 2005 n. 210 che, peraltro, ne ha limitato l'impianto, considerato *a posteriori* troppo "repressivo"⁵⁹ (Calabrò, 2008: 2).

Nel corso della stagione 2006/2007 sono state concesse numerose deroghe per l'adeguamento degli impianti stante anche la collaborazione non sempre appropriata da parte di tanti club professionistici – e delle loro rappresentanze istituzionali: F.I.G.C. e Lega Calcio – in tema di sicurezza, prevenzione e rapporti con le varie tifoserie. Gli incidenti avvenuti in occasione del *match* Catania-Palermo⁶⁰ hanno avuto come effetto la presa di coscienza, da parte dell'opinione pubblica, di una situazione che presentava già da tempo carenze evidenti inducendo le istituzioni pubbliche ad intervenire in maniera decisa. Tale intervento si è concretizzato con l'emanazione del Decreto Legge 8 febbraio 2007 n. 8 – cosiddetto "Decreto Amato" – convertito nella Legge 4 aprile 2007 n. 41. La *ratio* di tale intervento legislativo è stata quella di coniugare – in modo chiaro e deciso – le ragioni della prevenzione con la necessità della repressione, con un approccio globale al problema in grado di "trascinare" tutte le sue componenti strutturali ed umane. A tale scopo è orientato l'art. 1 della L. n. 41/2007 "Misure di sicurezza

⁵⁸ L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, nato nel 1999 da un accordo tra Ministero dell'Interno e Ministero delle attività culturali, è stato regolamentato dal Decreto Pisanu (e dalla successiva legge di conversione, la n. 210 del 17 ottobre 2005). Ne fanno parte le forze dell'ordine ma anche le istituzioni che rappresentano il mondo del calcio – direttamente o indirettamente – come la Federcalcio, il Coni, la Lega professionisti e quella dei dilettanti, ed anche società che si occupano dei trasporti (come la Trenitalia). Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di soggetti pubblici e privati, interessati alla prevenzione ed al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. L'Osservatorio è, quindi, un "tavolo" al quale siedono complessivamente 13 votanti, interessati ad un comune obiettivo: la sicurezza dei tifosi ma anche delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco o del personale "civile" che lavora a ogni appuntamento calcistico e sportivo.

⁵⁹ Molte delle sue previsioni (della L. n. 210/05) sono rimaste nell'immediato ed a lungo inapplicate come, in particolare, quelle in materia di "videosorveglianza" analiticamente dettate dal Ministero dell'Interno con D.M. del 6 giugno 2005 che prevedeva, per gli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori, l'installazione di sistemi di ripresa a circuito chiuso all'interno degli stadi e nelle aree circostanti, oltre alla predisposizione di un apparato di regia, ad una sala di controllo, alle dotazioni di varie strumentazioni sofisticate, ecc..

⁶⁰ Nel corso dei quali ha perso la vita l'ispettore Filippo Raciti (stagione calcistica 2006-2007).

degli impianti sportivi" diretto, quindi, a porre in essere una svolta operativa rispetto all'atteggiamento precedente, probabilmente in parte inadeguato. Essa ha stabilito il principio – opposto rispetto al precedente fondato sulle "proroghe" – secondo il quale, sino al momento dell'«attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi (Legge n. 41/2007, art. 1, comma 1⁶¹) necessari ai fini della sicurezza degli impianti⁶², le partite di calcio «negli stadi non a norma sono svolte in "assenza di pubblico"^{63,64} (Legge n. 41/2007, art. 1, comma 1), facendo un'eccezione per i tifosi dotati di abbonamento annuale⁶⁵ (Calabrò, 2008: 1-6).

Proprio al fine di rendere sempre più "sicuri" gli stadi, l'art. 10 della L. n. 41/2007⁶⁶ consente alle stesse società di procedere in tal senso obbligando la Pubblica Amministrazione competente al rilascio delle relative autorizzazioni necessarie entro il brevissimo termine di quarantotto ore dal momento in cui viene proposta

⁶¹ Art. 1 (misure per la sicurezza degli impianti sportivi) comma 1 della Legge 4 aprile 2007 n. 41: «1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte "in assenza di pubblico". Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.».

⁶² Interventi già previsti dalla Legge 22 aprile 2003 n. 88.

⁶³ Il Decreto Legge (8/07) recitava: «a porte chiuse».

⁶⁴ Il passaggio dal sistema della "deroga" alla "chiusura" come ordinaria determinazione appare in tutta la sua forza.

⁶⁵ Non a caso, le società – proprio al fine di consentire tale accesso agli abbonati - hanno dotato, in pochissimo tempo (laddove in precedenza sono occorsi anni), gli impianti di alcuni essenziali dispositivi di sicurezza come i tornelli, le aree di preselezione, ecc..

⁶⁶ Art. 10 (Adeguamento degli impianti) della Legge 4 aprile 2007 n. 41: «1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. - All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta."».

l'istanza: con l'ipotesi di silenzio-assenso in caso di mancata risposta. La legge di conversione – nella fase di approvazione – poneva le spese degli interventi *de quibus* a carico dei *club* mentre la stesura definitiva della L. 41/2007 ha ribadito la sola “facoltà” degli stessi di provvedervi - «possono provvedere» (Legge n. 41/2007, art. 10) - peraltro prevedendo saggiamente che questo avvenga «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (Legge n. 41/2007, art. 10). L'atteggiamento nei confronti delle società appare, quindi, sin troppo benevolo tenuto conto che le stesse spesso hanno sperperato grandi somme di denaro nel mercato del calcio e nell'ingaggio dei calciatori trascurando punti estremamente importanti quali la sicurezza e le strutture. Non si comprende, inoltre, come possano provvedere all'adeguamento degli impianti gli enti pubblici territoriali in tempi nei quali l'economia è caratterizzata da una marcata crisi economica con conseguente restrizione delle risorse. Al momento – pur dando atto dei grandi progressi attuati - l'obiettivo della “sicurezza” appare ancor troppo sacrificato rispetto agli interessi della potente *lobby* delle società professionistiche.

Ai fini della prevenzione, il secondo comma dell'art. 1 della L. n. 41/2007⁶⁷ impone ai *club* ospitanti il divieto di mettere in vendita o cedere – direttamente o indirettamente – alla società ospitata i biglietti o titoli di accesso allo stadio; inoltre, «È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro» (Legge n. 41/2007, art. 1 comma 2). Le persone che intendono acquistare tali titoli di accesso hanno l'obbligo di esibire un documento di identità che, poi, dovrà essere nuovamente mostrato al momento del controllo effettuato all'ingresso dello stadio. Qualora il divieto *de quo* venisse violato ne conseguirebbe l'applicazione di “dure” sanzioni, soprattutto nel caso in cui i titoli di accesso agli impianti vengano venduti o ceduti a soggetti condannati per reati commessi in occasione o a causa di incontri di

⁶⁷ Art. 1 comma II della L. n. 41/2007: «2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: “7-bis. E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.”».

calcio (Legge n. 41/2007, art. 9⁶⁸).

L'art. 2 della L. n. 41/2007⁶⁹ – per quanto riguarda quella che potrebbe essere definita “repressione preventiva” – prevede la

⁶⁸ Art. 9 della L. n. 41/2007 (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio): «1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate. 3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio.»

⁶⁹ Art. 2 della L. n. 41/2007 (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401): «1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: “e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter”; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.”; a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.”; b) al comma 5, le parole: “non possono avere durata superiore a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni”; c) al comma 6, le parole: “da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro”; d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: “Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.”. 2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente: “1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti

regolamentazione del cosiddetto D.A.SPO.⁷⁰ il quale, introdotto con la Legge 13 dicembre 1989 n. 401, ha lo scopo di contrastare il fenomeno della violenza degli stadi vietando al “tifoso” ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si tengono determinate manifestazioni sportive⁷¹. Il “Decreto Pisanu”, convertito nella Legge 17 ottobre 2005 n. 210, ha esteso la sua applicazione anche a coloro i quali avrebbero commesso atti di violenza in occasione di eventi sportivi che si svolgevano all’estero. La L. n. 41/2007 consente l’adozione del D.A.SPO. anche nei confronti «di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse» (Legge n. 41/2007, art. 2 comma 1) ed eleva la durata minima del divieto – ora portata a 3 mesi, ferma restando la durata massima di 3 anni – nonché delle sanzioni previste per la sua contravvenzione: la reclusione da 1 a 5 anni. Attualmente, il Giudice – in caso di condanna derivante dall’aver infranto il D.A.SPO. – deve disporre, con sentenza immediatamente esecutiva, il divieto di frequenza degli stadi da un minimo di 2 anni ad un massimo di 8 anni. La L. n. 41/2007 ha introdotto ulteriori novità sul punto: il

di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.”».

⁷⁰ D.A.SPO. è l’acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive ed è conosciuto più semplicemente come “diffida”. Il provvedimento – essendo una misura di prevenzione – viene disposto dall’autorità di pubblica sicurezza. Può essere accompagnato dall’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale della manifestazione vietata; viene sempre notificato all’interessato ma, nel caso in cui ad esso si affianchi l’obbligo di comparizione, esso è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Il Procuratore della Repubblica, entro 48 ore dalla sua notifica all’interessato, ne chiede la convalida al G.i.p. presso lo stesso tribunale, che deve provvedere entro le successive 48 ore dalla sua notifica all’interessato, a pena di perdita di efficacia. Tuttavia, il Questore – in caso di gravi e documentate esigenze – può autorizzare l’interessato a comunicare per iscritto il luogo nel quale questi sia reperibile nel corso dello svolgersi delle manifestazioni sportive.


⁷¹ Si tratta, quindi, di una previsione normativa finalizzata a tenere lontani dagli stadi individui che l’autorità di polizia, in forza di informazioni in proprio possesso, ragionevolmente è indotta a presumere che possano rendersi protagonisti di episodi di violenza.

La Legge di conversione del Decreto-Legge 20 agosto 2001 ha fatto sì che il D.A.SPO. potesse trovare applicazione anche nei confronti di soggetti che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato. L’unico mezzo di opposizione al D.A.SPO. è il “ricorso in Corte di Cassazione”. Le polemiche non sono mancate (Francesio, 2008: 119-130).

D.A.SPO. può trovare applicazione anche nei confronti di soggetti minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e nei confronti di coloro che trasgrediscono al regolamento d'uso degli impianti – quindi, alle disposizioni in materia di accesso e di permanenza negli stadi (compreso l'acquisto e il possesso di un regolare tagliando) – con una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni. Inoltre, è fatto divieto ai *club* di sovvenzionare e facilitare con qualsiasi modalità - anche mediante erogazione di biglietti gratuiti o a prezzo ridotto, o di titoli di viaggio – sia i soggetti destinatari del D.A.SPO. o condannati per reati commessi in occasione o a causa di ogni tipo di manifestazione sportiva, sia le associazioni di tifosi comunque denominate⁷² (Calabrò, 2008: 1-6). Quest'ultimo passo rappresenta un'innovazione importante diretta nella direzione di "tagliare" i legami che molto spesso hanno unito le società calcistiche alle frange più estreme delle tifoserie⁷³.

Sempre nell'ottica di una "repressione preventiva", è stato favorito l'utilizzo di addetti al controllo ed alla sicurezza – i cosiddetti *steward* - da parte delle società, oltre alla previsione di una sanzione amministrativa da 20.000,00 a 100.000,00 euro per quelle società sportive che abbiano dato l'incarico in questione a "persone prive dei requisiti morali" indicati dall'art. 11 del T.U.L.P.S.⁷⁴.

Personale di rinforzo in serie A, B e C



⁷² A tal fine le Questure potranno consentire alle società sportive una verifica attinente i nominativi da queste ultime regolarmente comunicati.

⁷³ Il fatto che sia stato il legislatore ad introdurre provvedimenti specifici dimostra la palese assenza di una volontà autonoma dei *club* di voler recidere i legami con i tifosi più pericolosi.

⁷⁴ Art. 11 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.): «Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della

L'art. 2 *ter* della L. n. 41/2007⁷⁵ ha previsto l'adozione, con Decreto del Ministro dell'Interno, delle disposizioni attinenti proprio "i requisiti, le modalità di selezione e la formazione" degli *steward*⁷⁶, nonché l'obbligo per i *club* di comunicarne i nominativi al Prefetto al fine di facilitare i necessari controlli.

Il legislatore ha incoraggiato – anche in chiave preventiva – la stipulazione di accordi con associazioni riconosciute che abbiano tra le finalità previste nello statuto la promozione e la diffusione di principi e valori della cultura dello sport, della pacifica convivenza e della non violenza. Tali accordi avranno come obiettivo le finalità *de quibus* e saranno redatti in forma scritta. In questa direzione, l'art. 11 *bis* della L. n. 41/2007⁷⁷ ha imposto al Ministro

libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.»

⁷⁵ Art. 2 *ter* della L. n. 41/2007 (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi): «1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. 2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

⁷⁶ L'impiego degli *steward*, denominati anche "personale di rinforzo", nella stagione 2007/2008 – a fronte di un calo degli episodi di violenza connessi alle manifestazioni sportive – è calato di circa il 18% rispetto alla stagione precedente (2006/2007).

⁷⁷ Art. 11 *bis* della L. n. 41/2007 (Iniziative per promuovere i valori dello sport): «1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni

per le politiche giovanili la predisposizione di un programma di iniziative – da realizzare nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché nei luoghi nei quali si svolgono attività sportive giovanili – finanziato anche dalle sanzioni pecuniarie irrogate per la violazione della Legge 401/1989⁷⁸.

L'art. 6 della L. n. 41/2007⁷⁹ consente l'applicabilità delle misure di prevenzione previste dall'Ordinamento⁸⁰ anche alle «persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza» (Legge n. 41/2007, art. 6) in ambito sportivo, con la possibilità di applicazione della “confisca dei beni” che possano agevolare le attività dei fautori di azioni violente con il possibile “sequestro” degli stessi⁸¹ durante le operazioni preventive di polizia.

La funzione specificamente repressiva dello Stato finalizzata a porre rimedio alla diffusione delle violenze connesse alle manifestazioni sportive ha trovato fondamento in diverse disposizioni normative volte all'introduzione di nuove ipotesi di reato e/o al sensibile aggravamento delle sanzioni per quelle già

sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2. 2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

⁷⁸ Legge istitutiva del D.A.SPO..

⁷⁹ Art. 6 della L. n. 41/2007 (Misure di prevenzione): «1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: “Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.”».

⁸⁰ Misure previste dalla Leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965.

⁸¹ Suscettibile di convalida successiva nei modi e tempi di Legge.

esistenti. L'art. 3 della L. n. 41/2007⁸² punisce il lancio o l'uso di oggetti idonei a creare pericolo per le persone – razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere – con la reclusione da uno a quattro anni, e con un aumento della pena della metà se dal fatto sia derivato un danno alle persone e con un aumento non individuato nel caso in cui dal fatto si derivato un consistente ritardo dell'inizio del *match* ovvero la sua sospensione, interruzione o cancellazione. La stessa disposizione punisce il semplice "possesso" dei suddetti "oggetti pericolosi" con la reclusione da sei mesi a tre anni; sul punto, è importante porre in evidenza che:

- i reati di lancio, uso e possesso di oggetti pericolosi si intendono consumati non solo nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ma anche «in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi» (Legge n. 41/2007, art. 3);

- oltre all'ampliamento della componente logistica, la Legge n. 41/2007 ha accresciuto notevolmente anche la sua dimensione temporale, considerando come punibili i fatti verificatisi «nelle

⁸² Art. 3 della L. n. 41/2007 (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989 n. 401): «1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone." "1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: "se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica." 2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in

ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva»⁸³ (Legge n. 41/2007, art. 3). Lo stesso reato, quindi, può essere configurato come realizzabile in un contesto di luoghi e di tempi fortemente "allargato" fino a comprendere la punibilità di fatti commessi lontano dagli stadi – ad esempio gli *autogrill*⁸⁴ – e fino a ventiquattro ore prima o dopo l'incontro sportivo.



Per di più, la "facoltà di arresto"⁸⁵ è ora consentita "entro quarantotto ore" dal fatto – cosiddetta "flagranza differita" – così da consentire un'efficiente utilizzo degli strumenti tecnologici di accertamento e di indagine della videosorveglianza (Calabrò, 2008: 1-6).

Infine, va ricordato che l'art. 7 del "Decreto Amato" – ampiamente modificato in sede di conversione⁸⁶ a seguito di accese discussioni – ha introdotto una nuova figura di reato aggravato:

relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.»

⁸³ L'art. 3 pone come condizione per la punibilità – peraltro non facilmente dimostrabile – che «i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa» (Legge n. 41/2007, art. 3).

⁸⁴ La volontà di comprendere, nella Legge, fattispecie analoghe a quella in cui il giovane tifoso Gabriele Sandri ha trovato la morte, è stata ampiamente presente nelle intenzioni del legislatore.

⁸⁵ Ora estesa anche alla violazione del D.A.S.P.O. nelle sue varie ipotesi.

⁸⁶ Art. 7 della L. n. 41/2007 (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale): «1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni

“Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive” (art. 583 *quater* Cod. Pen.), in forza della quale ora sono punibili con la reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi e da 8 a 16 anni le lesioni gravissime. Per di più, è considerata circostanza aggravante del reato di cui all’art. 338 Cod. Pen. (Violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale), ai sensi dell’art. 339 c.p., anche “la violenza o la minaccia ... commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”. La legge di conversione ha, dunque, introdotto la pena massima di 16 anni di carcere a chi procura lesioni gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione delle partite⁸⁷. Aggiuntivamente, con la nuova norma di cui all’art. 2 *bis*⁸⁸, sono state vietate negli impianti sportivi – la sanzione prevista è l’arresto da tre mesi ad un anno, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato – «l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce» (Legge n. 41/2007, art. 2 *bis*).


Per quanto attiene l’attività di contrasto – posta in essere dalle forze dell’ordine e dalla magistratura – nella stagione calcistica 2007/2008, benché sia diminuito il numero dei reati connessi al “tifo sportivo”, sono state arrestate 292 persone (a fronte delle 378 del campionato precedente) e denunciate 999 (a fronte delle 1.129 della stagione 2006/2007). In particolare, 139 “tifosi” sono stati arrestati nel corso di gare del campionato di serie “A” (con un aumento del 23% rispetto alla stagione precedente), 15 durante le partite di serie “B” (con un calo del 70,6% rispetto al 2006/2007), 60 durante

personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.”. 2. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: “Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.” ».

⁸⁷ Le circostanze nelle quali l’Isp. Raciti ha trovato la morte hanno influenzato notevolmente il legislatore.

⁸⁸ Art. 7 della L. n. 41/2007 (Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce): «1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

incontri della serie "C"⁸⁹ e 55 nel corso di *match* dilettantistici⁹⁰. Sono stati 64 i casi di arresto in flagranza differita. L'analisi del



dato relativo ai denunciati evidenzia un aumento del 33% delle persone deferite in stato di libertà in occasione di gare di serie "A", mentre si è registrata una sensibile diminuzione del numero dei denunciati in serie "B"⁹¹, serie "C"⁹² e nelle serie dilettantistiche⁹³ (Ministero dell'Interno, 2008: 7-8).

7. Il modello inglese e la "situazione" negli altri Paesi

La violenza negli stadi non è un problema presente solo in Italia bensì riguarda anche altri Paesi. In Inghilterra, ad esempio, le azioni cruente degli *hooligans* hanno condotto le autorità ad affrontare la questione con interventi assai energici e non solo di carattere repressivo. Questa tipologia di eventi è, peraltro, abbastanza risalente nel tempo: al riguardo basta ricordare i drammatici fatti dello stadio *Heysel* in Belgio del 1985⁹⁴ con la furia degli *hooligans* in grado di "portare morte" anche fuori il territorio britannico; di

⁸⁹ Con un calo del 26,8% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹⁰ Con un calo del 32,5% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹¹ Con un calo del 34,4% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹² Con un calo del 41,9% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹³ Con un calo del 14,2% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹⁴ La "strage dell'Heysel" avvenne il 29 maggio 1985 durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, disputata allo stadio Heysel di Bruxelles. Circa un'ora prima dell'incontro, i tifosi inglesi sfondarono le reti divisorie e cominciarono a spingersi verso il settore Z, riservato ad una parte dei tifosi juventini. Questi ultimi, spaventati, si ammassarono contro il muro opposto - alla curva dei sostenitori del Liverpool - che crollò per il troppo peso; moltissime persone vennero travolte, schiacciate e calpestate nella corsa verso una via d'uscita. Il bilancio finale fu di 39 morti (32 italiani, 4 belgi, 2 francesi e un irlandese) e centinaia di feriti.

Bradford del 1986⁹⁵ e dello stadio *Hillsborough* di *Sheffield* del 1989⁹⁶.

La strategia inglese di contrasto al fenomeno è cominciata con il *Taylor Report*, nato all'inizio come indagine condotta nel 1990 dopo gli avvenimenti di *Sheffield*⁹⁷ e orientato principalmente al raggiungimento di quattro obiettivi fondamentali: 1) reinventare lo stadio come spazio pubblico e, quindi, rivalutare la stessa comunità degli sportivi; 2) riscoprire per intero il senso dello spettacolo, anche al di là dell'incontro calcistico; 3) prestare attenzione alla *customer satisfaction* dei tifosi, "coccolati" e trattati come clienti; 4) introdurre strumenti di controllo dei frequentatori degli stadi. L'approccio, pertanto, è stato *in primis* quello di "investire" sul fenomeno calcistico rendendo lo spettacolo appetibile e garantito sul piano della sicurezza (Calabrò, 2008: 6-9).

La prima metamorfosi introdotta sul piano attuativo è stata l'acquisizione, da parte delle società sportive, della proprietà diretta degli impianti. Questi ultimi sono stati rinnovati al fine di fornire agli spettatori una migliore percezione degli eventi sia in forza della loro ubicazione - spesso nel centro cittadino - sia in ossequio alla loro struttura, ora priva di spazi inutili tra le tribune ed il campo da gioco, ed alla loro capienza minima⁹⁸. Le società hanno iniziato a farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti potendo, però, dotarli di installazioni extrasportive finalizzate, ad esempio, a scopi commerciali. Per tutti questi cambiamenti, i *club* hanno ricevuto anche finanziamenti pubblici *ad hoc* dallo Stato il quale, come contropartita, ha imposto degli obblighi come, ad esempio, l'installazione di sistemi di telecamere a circuito chiuso e di sofisticati strumenti di controllo per neutralizzare i soggetti violenti⁹⁹.

⁹⁵ A Bradford, nel 1986, i tifosi del Leeds United si lasciarono andare a gravi atti di vandalismo tentando di appiccare il fuoco allo stadio.

⁹⁶ La "strage di Hillsborough" avvenne il 15 aprile 1989 allo "Stadium" di Sheffield in Inghilterra nel corso della semifinale di FA Cup (una delle due coppe nazionali inglesi) - disputata su campo neutro - tra Liverpool e Nottingham Forest. La tragedia avvenne con modalità simili a quelle dell'Heysel; alla fine si contarono 96 morti e 200 feriti.

⁹⁷ Per la verità, l'attività di contrasto al fenomeno del "tifo violento" ha inizio, in Inghilterra, già con lo *Sporting Event Act* (1985) che vietò l'introduzione negli stadi degli alcolici. Con il *Public Order Act* (1986), fu considerato reato il solo fatto di comportarsi dentro lo stadio in modo "allarmante". In seguito, il *Football Spectators Act* (1989), il *Football Offences Act* (1991) e il *Football Offences and Disorder Act* (1999) consentirono l'arresto immediato ed il rito direttissimo anche per le sole violenze verbali ed i cori razzisti.

⁹⁸ Almeno 20.000 posti tutti a sedere e numerati, oltre ad un certo numero di *vip-box*.

⁹⁹ Si sta parlando di adeguate sale *monitor*, della possibilità di riservare uno spazio adeguato - in rapporto alla capienza dell'impianto - dove installare delle celle per la detenzione immediata.

Il legislatore britannico, poi, con una serie di provvedimenti normativi - da ultimo il noto *Football Disorder Act*, approvato nel luglio del 2000 - ha introdotto decise disposizioni sanzionatorie e notevoli prescrizioni riguardanti le società calcistiche con l'imposizione di misure preventive di portata eccezionale. Qualsiasi comportamento "deviante" all'interno dello stadio è considerato reato come l'introduzione di oggetti atti ad offendere, la declamazione di *slogans* violenti o razzisti, l'abuso di sostanze alcoliche¹⁰⁰, l'invasione di campo, ecc.. Non solo, ma anche comportamenti che nei nostri impianti appaiono normali - quali l'alzarsi troppo dal proprio posto a sedere o l'eccedere con i gesti o con le urla - legittimano gli addetti alla sicurezza (gli *steward*) a procedere all'immediata espulsione dallo stadio ed il magistrato a vietarne in futuro l'accesso.

Il *Football Disorder Act* (2000), inoltre, ha posto un argine ancor più solido per reprimere i fenomeni violenti con l'introduzione di misure - successivamente introdotte anche nell'ordinamento italiano - quali: a) il *Banning Order*¹⁰¹, in forza del quale può essere vietato l'accesso agli impianti (per un periodo di tempo che va dai tre ai dieci anni) a coloro che sono stati condannati per i reati di violenza tentata o consumata, bagarinaggio, possesso di armi, di oggetti atti ad offendere, di alcoolici, di fuochi artificiali, ecc.; b) la sanzione penale per coloro che hanno infranto i suddetti divieti; c) la configurazione di nuovi reati come il lancio di oggetti, l'invasione di campo ed i cori a sfondo razzista; d) la possibilità di considerare "reati da stadio" anche quelli commessi nelle ventiquattro ore precedenti ovvero successive al *match* ed in luoghi diversi dallo stadio¹⁰².

Parallelamente all'introduzione di queste misure di carattere repressivo, sono stati conferiti alle forze di polizia poteri più ampi. Esse, difatti, hanno la possibilità di "fermare" per sei ore e, addirittura, di mantenere in stato di arresto per ventiquattro ore - con ordine di comparire innanzi al Tribunale entro le ventiquattro ore successive - chi, nei cinque giorni precedenti l'evento sportivo, sia semplicemente "sospettato" della commissione di precedenti atti di violenza. Altrettanto ampie sono le facoltà delle autorità di polizia riguardo la classificazione degli elementi "sospetti": a tal fine potrebbero essere ritenuti sufficienti anche segni esteriori come i tatuaggi, l'abbigliamento, ecc.. Per di più, sono gli stessi comandi

¹⁰⁰ È punito l'abuso di alcoolici anche sugli autobus che conducono allo stadio.

¹⁰¹ In parte recepito, in Italia, dal D.A.S.P.O..

¹⁰² L'eventuale condanna penale per reati da stadio può essere fatta oggetto di appello da parte dell'imputato, ma la reiezione del gravame comporterà automaticamente il raddoppio della pena inflitta in primo grado.

di polizia che valutano il “rischio specifico” di ogni incontro di calcio - con la possibilità di imporre addirittura date di calendario ed orari di inizio delle partite, magari confinandole nelle mattinate - nonché il numero degli agenti necessari all’interno dell’impianto a completamento del servizio di *security* garantito per legge dagli *steward*. Questi ultimi - così come il *Safety Officer* che li coordina - dipendono dalle società calcistiche e sono dotati di ampi poteri di intervento, assegnati dalla legge, all’interno degli stadi. Alle forze di polizia, invece, è assegnata la tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza esclusivamente “al di fuori degli stadi”. Peraltro, essendo previsto un numero di *steward* in proporzione alla capienza dello stadio, qualora la società di *club* interessata non sia in grado di garantire la presenza del numero minimo di addetti imposto dalla legge, si troverà di fronte a due sole possibilità: ridurre la suddetta capienza sino al numero di spettatori corrispondente agli *steward* disponibili o richiedere l’intervento di un certo numero di agenti delle forze di polizia all’interno dell’impianto pagando allo Stato il relativo costo.

Ai *club* è, altresì, vietato intrattenere rapporti diretti con i propri *supporter*, se non al fine di ottenerne la collaborazione in materia di sicurezza. È previsto un “numero verde” telefonico privato al quale è possibile segnalare - mantenendo l’anonimato - soggetti sospetti o situazioni di pericolo, con la possibilità di ottenere una ricompensa in caso di riscontro positivo alle segnalazioni *de quibus*.

Le modifiche introdotte in Inghilterra al fine di porre un argine alle violenze in ambito sportivo hanno portato a risultati indubbiamente positivi. Nell’anno 2006 si è avuta una diminuzione degli arresti in misura pari al 20% rispetto all’anno precedente, con un numero complessivo di circa 3.000 individui arrestati. Agire contemporaneamente sul fronte repressivo e su quello preventivo si è rivelato, quindi, sin dall’adozione del *Taylor Report* (1990), la giusta combinazione che ha condotto ad una radicale riduzione degli episodi di violenza e ad un costante miglioramento del clima sportivo. Non solo, ma ha portato anche alla creazione di un incredibile modello di espansione commerciale e mediatica del calcio professionistico quale è oggi la *Premier League*: oltre ai bilanci societari, anche il *palmarès* delle società calcistiche britanniche ne ha tratto un grande giovamento (Calabrò, 2008: 6-9).

Il successo del “modello inglese” ha fatto sì che lo stesso venisse esportato anche all’estero; ovviamente, con le debite differenze - come difforme è stato l’approccio al problema - in relazione alle diverse culture dei vari Paesi ed alle rispettive legislazioni, con specifico riferimento alle garanzie costituzionali in materia di libertà

e diritti individuali, disomogenee anche tra gli Stati appartenenti all'Unione Europea. La Germania - la quale ha parzialmente adottato il modello anglosassone -, sfruttando l'occasione del mondiale di calcio organizzato nel 2006, ha proceduto nella modernizzazione e privatizzazione degli impianti sportivi. Questi ultimi, tutti privi di barriere tra campo e tribune, sono stati dotati di efficaci impianti video con sale *monitor* controllate dagli agenti delle forze dell'ordine, coadiuvati - nelle funzioni di prevenzione e sicurezza - dagli *steward* delle società sportive. Negli ultimi tempi, il Governo tedesco ha proceduto nella realizzazione di un programma diretto allo sviluppo negli stessi tifosi di un senso di responsabilità unito ad un'autodisciplina, il tutto in un'ottica con finalità preventive e pedagogiche. In Germania, manca una legge nazionale in materia di sicurezza degli stadi e delle manifestazioni sportive in quanto sono state ritenute sufficienti le ordinarie normative - in tema di ordine pubblico e sicurezza - di ogni singolo *Land*. La Polizia tedesca è dotata di ampi poteri e strumenti in materia di prevenzione; in particolare, di fondi e strutture in grado di fornire un'attività di *intelligence* volta ad identificare e controllare in anticipo i tifosi più violenti. Le società calcistiche hanno l'obbligo di collaborare all'individuazione dei soggetti più pericolosi, per i quali può essere disposto - anche a tempo indeterminato - l'allontanamento dagli stadi. Qualora vengano disputati incontri ad "alto rischio"¹⁰³, sono le autorità del *Land* - secondo le necessità - a richiedere alle forze dell'ordine il presidio degli impianti.

In Spagna, il "modello inglese" viene realizzato attraverso un ampio uso degli *steward*, qui reclutati tra quei gruppi di *supporter* volontariamente posti alle dipendenze dei *club*. Nel caso in cui venga disputato un *match* ad "alto rischio", la Commissione Anti-violenza statale impone alla società il finanziamento per le forze di polizia, inviate in quantità superiore rispetto a quelle normalmente in servizio. Le trasferte dei tifosi non sono vietate ma, per tradizione, sono praticamente inesistenti; questo fatto - insieme al divieto di introdurre negli impianti aste e bandiere - rende la "situazione spagnola" abbastanza tranquilla. Recenti episodi - che in Italia sarebbero stati considerati "marginali" - hanno indotto il Parlamento spagnolo ad adottare disposizioni maggiormente rigide e sanzioni per gli ultra più violenti - identificati anche con l'aiuto degli impianti di videosorveglianza - quali: il divieto di accesso agli stadi per tre o sei o più mesi, l'obbligo di firma in concomitanza con gli

¹⁰³ Per incontro ad "alto rischio" si intende quella partita in cui è molto probabile che avvengano episodi di violenza.

incontri, ecc.. L'obiettivo principe è comunque quello della sicurezza degli stadi, la quale viene garantita dalla figura di un apposito "Coordinatore" che ha la funzione di "fondere" le prescrizioni logistiche con l'attività dei responsabili delle società calcistiche. In particolare, gli impianti di prima e seconda divisione devono essere dotati: a) di posti a sedere numerati; b) di un'unità di Controllo Organizzativo ampiamente equipaggiata con sistemi di telecamere a circuito chiuso e di amplificazione interni ed esterni, con una rete di telecomunicazione con le varie centrali operative, ecc.¹⁰⁴ (Cala-brò, 2008: 9-11).

In Francia, nel 1993, è stata introdotta una legge volta ad eliminare, o quantomeno a limitare, la presenza di episodi di violenza nel mondo sportivo, successivamente integrata da altre norme nel 2003 quali: fino a cinque anni di carcere per chi danneggia beni pubblici; fino a due anni di carcere per la violazione del divieto di assistere alle partite; fino a tre anni di carcere per il lancio di oggetti o l'introduzione nello stadio di coltelli, aste, striscioni, bulloni, catene, fuochi d'artificio, razzi; ecc.¹⁰⁵. Nel novembre 2006 – conseguentemente alla morte di un tifoso, causata per legittima difesa da un agente di polizia¹⁰⁶ – sono state imposte alle associazioni ultrà un insieme di regole rigide: il divieto di acquisto di biglietti per le associazioni di tifosi non ufficialmente riconosciute; l'obbligo di incontrare i rappresentanti delle forze dell'ordine prima degli incontri; l'obbligo di ricevere dalla polizia le liste dei tifosi interdetti dalla possibilità di recarsi allo stadio e di impedirne l'accesso. Qualora siano commesse ripetute infrazioni agli obblighi *de quibus* e in presenza di *ultras* associati particolarmente violenti, il Ministro degli Interni ha facoltà di disporre lo scioglimento dell'associazione¹⁰⁷.

¹⁰⁴ L'equipaggiamento in questione consiste, inoltre, anche di un sistema informatizzato di controllo e gestione della vendita dei biglietti e degli accessi all'impianto, e di un collegamento in rete delle centrali di sicurezza di tutti gli stadi.

¹⁰⁵ Inoltre: fino a un anno di carcere per l'introduzione di simboli razzisti o xenofobi, per il possesso di alcolici, per l'invasione di campo; pene minori per chi, nel corso di incontri internazionali, abbia a contestare, anche mediante fischi, l'inno nazionale francese.

¹⁰⁶ Il 24 novembre 2006, dopo la partita di coppa Uefa Paris Saint Germain-Hapoel Tel Aviv, terminata con la vittoria della squadra israeliana di Tel Aviv per 4 a 2, disputata allo stadio di Parigi "Parco dei Principi", un tifoso della squadra parigina è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco sparato da un agente di polizia all'esterno dello stadio. Questo è stato l'andamento dei fatti: dopo l'incontro, un funzionario di polizia in borghese è corso in aiuto di un tifoso dell'Hapoel Tel Aviv che era stato circondato e aggredito da un gruppo di circa 150 *supporter* del Paris Saint Germain; ne è nato un contrasto violento a seguito del quale il poliziotto ha lanciato un candelotto lacrimogeno e ha sparato due colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto due tifosi della squadra di casa. Uno è morto e l'altro è stato gravemente ferito.

¹⁰⁷ La loro ricostituzione comporterebbe una sanzione sino a due anni di carcere e 30.000 euro di multa.

Il Governo francese si è mosso anche sul fronte della prevenzione attivando campagne pedagogiche nelle scuole, a partire dalle classi elementari.

In Olanda, nel novembre 2006, per far fronte ad episodi di violenza avvenuti nel corso del *match* di coppa Uefa Nancy-Feyenoord¹⁰⁸, hanno dato inizio ad un particolare esperimento: è stata creata una banca-dati con le impronte digitali volontariamente impresse dai tifosi all'ingresso degli impianti, con la conseguente possibilità di impedire l'accesso ad i tifosi che oppongono un rifiuto e di discernere i soggetti violenti da quelli "tranquilli". In Belgio, invece, è stato dato avvio al programma *Football Fan Card* che obbliga coloro che intendono acquistare un biglietto di ingresso allo stadio a possedere una *card* dotata di un *microchip* contenente tutti i dati necessari per l'identificazione del tifoso. La *card* – che ha un costo non indifferente – dà diritto all'acquisto di non più di un biglietto per ogni partita¹⁰⁹ e rende l'acquirente personalmente e direttamente responsabile degli eventuali atti di violenza e intolleranza riferibili al posto prenotato ed acquistato. A meno di un decennio dall'introduzione del *Football Fan Card*, si sono ottenuti risultati indubbiamente positivi: oltre 300.000 tifosi sono entrati in possesso della *card*¹¹⁰; la vendita dei biglietti ha ottenuto un notevole incremento; gli episodi di violenza sono fortemente diminuiti. Ovviamente, alle persone individuate come responsabili di atti di violenza non è consentito l'accesso agli impianti (Calabrò, 2008: 9-11).

8. Sintesi

Il fenomeno della violenza correlata alle manifestazioni sportive – si tratta di senza dubbio di una forma di criminalità a tutti gli effetti – costituisce un problema che è emerso alla ribalta della cronaca già da diversi decenni. Esso ha una natura complessa

¹⁰⁸ Gli incidenti avvennero il 30 novembre 2006 prima, durante e dopo l'incontro (terminato con una vittoria della squadra di casa per 3 a 0): circa 600 *ultras* olandesi misero "a ferro e fuoco" la città francese costringendo la polizia ad intervenire anche dentro lo stadio, con la sospensione del *match* per circa 20 minuti. A seguito di tali incidenti, l'Uefa ha deciso con sentenza – in sede di appello – di escludere il Feyenoord dalla coppa Uefa. In primo grado, la sanzione applicata era stata più lieve: la società sportiva olandese era stata condannata al pagamento di 200.000 franchi svizzeri ed alla minaccia di giocare due gare a porte chiuse se i suoi tifosi si fossero di nuovo resi protagonisti (nei 3 anni successivi) di atti vandalici.

¹⁰⁹ All'inizio del progetto, era consentito l'acquisto di un massimo di quattro biglietti.

¹¹⁰ Numero da considerarsi rilevante in relazione sia alla popolazione belga che al totale degli appassionati di calcio in questo Paese.

– caratterizzata da una sua cultura e da suoi punti di riferimento – e richiede un’adeguata attenzione priva di banalizzazioni di ogni tipo; ha radici individuali e sociali e si “muove” parallelamente al mutare della società. La crisi economica degli ultimi anni – con il conseguente incremento della disoccupazione giovanile – e la più ampia “crisi dei valori” che sembra affliggere la società contemporanea hanno condotto e conducono ad un maggiore sviluppo del “tifo violento”. Per la maggioranza degli *ultras*, la violenza della domenica pomeriggio negli stadi – e nei “dintorni” degli stessi – non è altro che uno sfogo alle proprie frustrazioni ed un’incapacità di reagire nella giusta maniera alle proprie insoddisfazioni. Lo Stato dovrebbe comprendere che la cura dei sintomi non basta se non si rimuovono le cause alla base del problema.

Le violenze *de quibus* rappresentano una realtà anche in altri Paesi, sia facenti parte dell’Unione Europea, sia extracomunitari. Il *modus operandi* delle autorità inglesi ha costituito un precedente di notevole importanza nella lotta al fenomeno: gli anglosassoni hanno dimostrato che il dilagare di questo tipo di violenza – anche se radicata da tempo – può essere fortemente limitato con la collaborazione e il coordinamento di varie agenzie anche extraistituzionali. Il modello inglese ha, infatti, trovato parziale applicazione con successo anche in altri Paesi come Germania, Spagna, ecc.¹¹¹.

Anche in Italia, negli ultimi anni – nonostante il verificarsi di violenze di grande impatto mediatico che hanno turbato profondamente il sentire comune¹¹² – il fenomeno *de quo* ha subito fortunatamente un considerevole decremento. Il merito di questo miglioramento va senz’altro alle istituzioni le quali – soprattutto con l’introduzione della Legge 4 aprile 2007 n. 41, pur negli inevitabili contrasti e nella contraddittorietà di alcune soluzioni – hanno dimostrato l’evidente volontà di affrontare, in modo deciso e profondo, la violenza ultrà. Esse hanno compreso che la loro azione non deve limitarsi alla sola repressione ma deve avere finalità anche preventive e pedagogiche; non solo, ma hanno capito che, ai fini di un operato più incisivo ed efficace, devono avvalersi del contributo di altri soggetti protagonisti del mondo sportivo: le istituzioni sportive, i *Club* e i tesserati, gli operatori dell’informazione, le testate giornalistiche, le associazioni private e i privati cittadini. Sono stati fatti dei passi in avanti ma ancora molto resta da fare; il

¹¹¹ Anche l’Italia – come visto in precedenza – ha fatto propri degli aspetti del “modello inglese” come l’ampio uso degli *steward*, l’importanza della prevenzione nella lotta alla violenza correlata alle competizioni sportive, ecc.

¹¹² Il riferimento va ancora una volta alle morti dell’ispettore di polizia Raciti e del giovane tifoso Sandri.

problema è stato portato nelle scuole per una sensibilizzazione dei ragazzi già dai primi anni di insegnamento e questa potrebbe essere la chiave per la sua soluzione radicale: impedire che i bambini di oggi diventino i tifosi violenti del domani.

Bibliografia

- BALESTRINI N. (2004), *I furiosi*, Derive Approdi, Roma;
- BEHA O. (1987), *Anni di cuoio: l'Italia di oggi allo specchio del calcio*, Newton Compton, Roma
- BONDINI G. (2008), *Cala la violenza negli stadi. Meno incidenti, feriti e arresti grazie a polizia, Daspo e steward* in *Gazzetta dello Sport*, 29 marzo 2008;
- BONINI C. (2007), *Dalla curva all'eversione "20mila violenti contro il Sistema"* in <http://www.repubblica.it>
- BRUNO F. (2005), *Dipendenza, conformazione, autonomia. Uomini bomba o cittadini del mondo?*, AIASU, Roma;
- CAFERRI F. (2008), *Calcio e politica nel mondo* in <http://www.repubblica.it>;
- CALABRO' P. (2008), *La risposta delle Istituzioni dello Stato e quella del calcio alla violenza negli stadi. Le esperienze di altri Paesi* in <http://www.altalex.com>;
- CAMERANI C. (2007), *Il Tifo e le sue dinamiche psicologiche* in *Detective magazine*, Anno II, n. 38, dicembre 2007;
- CLOWARD R.A. – OHLIN L.E. (1960), *Teoria delle bande delinquenziali in America*, Tr. it, Laterza, Bari 1968;
- COHEN A.K. (1955), *Ragazzi delinquenti*, Tr. it, Feltrinelli, Milano 1963;
- DESIATI M. (2007), *La biblioteca degli Ultras. I libri della violenza* in *Panorama*, Anno XLV, n. 48, 29 novembre 2007;
- FRANCESIO G. (2008), *Tifare contro. Una storia degli ultras italiani*, Sperling & Kupfer, Milano;
- HORNBY N. (2001), *Febbre a 90°*, Guanda Editore, Parma;
- KING J. (1998), *Fedeli alla tribù*, Guanda Editore, Parma;
- LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401;
- LEGGE 17 ottobre 2005, n. 210;
- LEGGE 4 aprile 2007, n. 41;
- LIBANORA R. – CARIOLI F. (1996), *Sport e società, oltre ogni violenza*, Centro Studi Kerr, Roma;
- MARCHI V. (1994), *Ultras*, Koinè, Roma;
- MINISTERO DELL'INTERNO, *I dati relativi ai campionati di calcio per la stagione 2007-2008*, elaborati ed analizzati dal Centro

- Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (CNIMS) in <http://www.interno.it>
- POLIZIA DI STATO (2002-03), *Rapporto della Polizia di Stato sul fenomeno della violenza negli stadi*, in <http://www.poliziadistato.it>
 - PONTI G. (1999), *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano;
 - SALVINI A. (2004), *Ultrà. Psicologia del tifoso violento*, Giunti Editore, Firenze;
 - SEGRE D. (1979), *Ragazzi di stadio*, Mazzotta Editore, Milano;
 - TAYLOR E.B. (1958), *Primitive Culture*, Harper & Row, New York;
 - TURZIO S. - VILLA R. - VIOLI A. (2005), *Lombroso e la fotografia - Locus Solus*, Paravia Bruno Mondadori Editore, Milano;
 - WELSH I. (2001), *Tolleranza zero*, Guanda Editore, Parma.

Fonte dei grafici inseriti e dei dati relativi ai campionati di calcio per la stagione 2007-2008: Ministero dell'Interno.



GIURISPRUDENZA

**CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

SECONDA SEZIONE

SCOPPOLA c/ ITALIA
(Ricorso n. 50550/06)

SENTENZA
STRASBURG 10 giugno 2008

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.

Nel caso Scoppola c/ Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in Camera di Consiglio composta da:

Françoise Tulkens, *presidente,*

Antonella Mularoni,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

İpýl Karakaş, *giudici,*

e da Sally Dollé, *Cancelliere di Sezione,*

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 maggio 2008, Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 50550/06) contro la Repubblica italiana, con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Franco Scoppola ("il richiedente"), ha adito la Corte il 19 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. Il richiedente è rappresentato dagli avvocati N. Paoletti e A.

Traduzione non ufficiale a cura di Loreta Taraborelli, Ufficio Studi – Sezione Documentazione – DAP.

Mari, del foro di Roma. Il Governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente M. I. M. Braguglia, e dal suo co-agente M. F. Crisafulli.

3. Il richiedente sostiene che la sua detenzione in carcere è incompatibile con il suo stato di salute.

4. Il 13 febbraio 2007, il presidente della seconda sezione della Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3 ha altresì deciso che la ricevibilità ed il merito del caso siano esaminati congiuntamente.

FATTO

5. Il richiedente è nato nel 1940 ed è attualmente detenuto presso il penitenziario di Parma.

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

6. Nel settembre 1999, in seguito ad un litigio con i suoi figli, il richiedente uccise sua moglie e ferì uno dei figli.

7. Nel gennaio 2002, condannato dalla Corte di assise di appello di Roma alla pena del carcere a vita scontò una parte della pena presso il centro clinico della Casa Circondariale di *Regina Coeli* in Roma.

8. Nel dicembre 2003, il richiedente, che nel frattempo non era in grado più di spostarsi se non su di una sedia a rotelle, chiese di essere trasferito ad un'altra struttura penitenziaria di Roma dove, grazie all'assenza di barriere architettoniche, avrebbe potuto beneficiare delle ore di aria libera e di condizioni detentive più umane.

9. Il 5 aprile 2004, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria del Lazio respinse l'istanza di trasferimento sottolineando le difficoltà di prendere in carico il richiedente legate al suo stato di salute.

10. Secondo una perizia medica del 9 gennaio 2006, richiesta dal collegio difensivo del richiedente, le condizioni di salute di quest'ultimo erano "ampiamente incompatibili con la detenzione in carcere e imponevano l'adozione di misure ad esse alternative, quali il trasferimento ad un ospedale esterno al carcere idoneo a fornire al richiedente le cure adeguate e necessarie, oppure presso una struttura di lunga degenza specializzata nella cura e riabilitazione di persone bisognose di assistenza continua 24 ore su 24"

11. Il 2 marzo 2006 il richiedente fece istanza al tribunale di sorveglianza di Roma per la concessione della detenzione domiciliare od, in alternativa, di ricovero presso una struttura ospedaliera esterna alla carcere.

12. L'11 aprile 2006 il richiedente fu ricoverato presso l'ospedale civile *Sandro Pertini* per una frattura al femore.

13. Dalla perizia medica del 6 giugno 2006 si evince che l'in-

tervento chirurgico per l'applicazione di una protesi all'anca, ipotizzato già dal momento del ricovero del paziente presso la struttura sanitaria, non venne realizzato in quanto ritenuto inutile e soprattutto pericoloso poichè il richiedente non era più in grado di deambulare dal 1987.. Secondo il medico che aveva stilato la relazione, il richiedente poteva lasciare l'ospedale a condizione che fosse trasferito in un centro di trattamento attrezzato in grado di fornirgli le cure necessarie (in particolare, assistenza continua, utilizzo di un materasso speciale atto a prevenire le piaghe da decubito, kinesiterapia passiva).

14. Con ordinanza del 16 giugno 2006, depositata in cancelleria il 21 giugno 2006, il tribunale di sorveglianza di Roma accordò al richiedente la detenzione domiciliare per la durata di un anno (con l'obbligo di residenza a Roma, l'autorizzazione a recarsi presso l'ospedale per le cure mediche, e con il divieto di detenzione di armi). Il tribunale fondò la sua decisione sulle conclusioni della relazione medica del 6 giugno 2006 e ritenne che le condizioni di salute del richiedente esigevano, da un lato, terapie che non potevano essere somministrate in carcere, e, dall'altro lato, potevano originare "una inutile violazione del divieto di trattamenti inumani nei confronti del condannato."

15. Il 23 giugno 2006 il collegio difensivo del richiedente chiese al direttore del carcere di *Regina Coeli* di voler autorizzare il trasferimento presso la clinica in cui la sorella del loro cliente aveva riservato una camera.

16. Il 7 luglio 2006, il collegio difensivo del richiedente informò il direttore del carcere che la clinica precedentemente individuata si era rifiutata di accogliere il loro cliente. Richiese, pertanto, l'autorizzazione a far visitare il richiedente da un medico di un'altra clinica per stabilire se, alla luce dello stato di salute del paziente, la struttura individuata fosse opportunamente equipaggiata..

17. L'8 settembre 2006, il tribunale di sorveglianza revocò la sua decisione del 16 giugno poiché la misura della detenzione domiciliare non aveva potuto trovare applicazione a causa dell'impossibilità per il richiedente di individuare un domicilio adatto alle proprie condizioni.

18. Da una nota del Ministero della Giustizia del 13 marzo 2007, risulta che il richiedente era stato trasferito presso il centro clinico del carcere di *Regina Coeli* di Roma per monitorare il suo stato di salute, ed in particolare le patologie metaboliche, nonché per assicurargli la realizzazione delle sedute di kinesiterapia, necessarie ad evitare il calo della massa muscolare e a preservare la mobilità delle gambe. Il richiedente, a causa della frattura del femore destro era costretto a spostarsi su di una sedia a rotelle. Il carcere di *Regina Coeli* disponeva di mezzi per abbattere le barriere architettoniche e un materasso anti-piaghe era stato messo a disposizione le necessità del caso. Erano stati effettuati controlli endocrinologici per ridurre la somministrazione di quantità di insulina e intraprendere una terapia orale ed adeguata alimentazione. I controlli

cardiologici non avevano evidenziato alcuna anomalia; mentre quelli urologici avevano evidenziato una ipertrofia prostatica. Per tenere sotto controllo la depressione di cui soffriva il richiedente era stato assicurato un sostegno psichiatrico. Infine, il carcere di *Regina Coeli* aveva richiesto al garante dei diritti del detenuto della Regione Lazio di studiare la possibilità di trasferire il richiedente presso strutture d'accoglienza esterne; e il richiedente era stato trasferito più volte presso strutture ospedaliere civili.

19. Il 29 dicembre 2006 la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento del Ministero della Giustizia ordinò il trasferimento del richiedente presso il penitenziario di Parma, disponendo quest'ultimo di strutture adeguate alle esigenze di persone disabili. Il trasferimento fu effettuato il 23 settembre 2007. In una nota, trasmessa via fax il 1 ottobre 2007 il richiedente ha affermato che il trasferimento gli aveva provocato una profonda angoscia, privandolo della possibilità di ricevere visite regolari da parte della sorella e del suo avvocato, entrambi residenti in Roma.

20. In una nota del 5 novembre 2007, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha precisato che il trasferimento del richiedente presso il penitenziario di Parma si giustificava in base alle sue difficoltà di movimento. In effetti, a seguito di una caduta dal letto nel carcere di Roma, il richiedente si era fratturato il femore sinistro. Ricoverato in ospedale, i medici della struttura ritennero che il paziente non poteva essere operato a causa delle sue patologie cardiache. A Parma, il richiedente fu sottoposto a controlli clinici per predisporre i trattamenti terapeutici più adeguati alle sue malattie. Nei mesi di settembre e ottobre 2007, fu sottoposto ad una radiografia nasale e ad esami neurologici, urologici e cardiologici che non hanno evidenziato alcuna significativa patologia. Sono stati programmati una endoscopia nasale ed un ulteriore esame urologico per accertare l'eventuale presenza di calcoli alla vescica. Peraltro, il richiedente era stato ricoverato in ospedale a seguito di alcuni episodi di occlusione intestinale denunciati durante la detenzione nel carcere di *Regina Coeli*. Nonostante il parere contrario dei medici, il richiedente aveva deciso di lasciare l'ospedale. Conseguentemente, un medico del penitenziario di Parma è stato incaricato di eseguire una colonscopia.

21. In una nota successiva, datata 28 gennaio 2008, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha precisato che il trasferimento del richiedente al penitenziario di Parma ha avuto luogo solo il 23 settembre 2007 poiché durante il suo soggiorno nel carcere di *Regina Coeli*, si era sottoposto ad un ciclo di esami e terapie che la direzione sanitaria aveva ritenuto opportuno non interrompere. Peraltro, nel corso della sua detenzione, il richiedente era stato ricoverato in ospedali civili nei seguenti periodi: dal 22 al 23 gennaio 2002 in seguito ad un malore; dall'11 aprile al 14 giugno 2006 in seguito ad una frattura del femore; dal 18 gennaio al 13 febbraio 2007 e dall'11 al

13 settembre 2007 in seguito ad occlusioni intestinali; dal 19 maggio al 19 giugno 2007 per valutare l'opportunità di un intervento chirurgico al femore.

22. Il richiedente considera incoerenti i chiarimenti forniti dal Governo nella nota sopracitata e sottolinea che il suo stato di salute non ha fatto che aggravarsi nel corso della sua detenzione. Sostiene che il suo trasferimento a Parma non ha apportato alcun miglioramento, al contrario, lo ha posto in uno stato di disagio psicologico legato allontanamento della sorella e dei suoi legali. Il richiedente sostiene che lo Stato, anziché disporre il suo trasferimento ad altro penitenziario, avrebbe dovuto collocarlo in una struttura ospedaliera esterna alla carcere.

II. LA NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO

23. Il differimento dell'esecuzione della pena è previsto dall'articolo 147 § 1 n. 2) del codice penale, in base al quale

“L'esecuzione di una pena può essere differita: (...)

2) se una pena privativa della libertà personale deve essere eseguita nei confronti chi si trova in condizioni di grave infermità fisica (...). »

24. Ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale la decisione di sospendere l'esecuzione della pena può essere adottata anche d'ufficio da parte del tribunale di sorveglianza.

DIRITTO

I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

25. Il richiedente sostiene che la sua permanenza in carcere costituisca trattamento inumano. Invoca l'articolo 3 della Convenzione, che recita:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

26. Il Governo si oppone a tale tesi.

A. Sulla ricevibilità

27. Il Governo eccepisce innanzitutto l'irricevibilità del ricorso, in considerazione del fatto che esso è essenzialmente identico al ricorso n. 10249/03, depositato dal richiedente medesimo. Nel corso dell'esame di quest'ultimo ricorso, con decisione parziale dell'8 settembre 2005, la Corte respinse un reclamo originato dalla non conoscenza degli articoli 3 e 14 della Convenzione a causa delle condizioni di vita del richiedente in carcere.

28. Il richiedente osserva che il ricorso n. 10249/03 riguardava la sua

situazione sino al 2003. Orbene, da allora il suo stato di salute è gravemente peggiorato a causa, tra le altre cose, dell'incidente di cui è rimasto vittima l'11 aprile 2006. I fatti denunciati nel presente ricorso sono dunque diversi da quelli oggetto del ricorso n. 10249/03.

29. La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 35 § 2 b) della Convenzione, non può accogliere nessun ricorso individuale che sia

“essenzialmente identico ad uno precedentemente da essa esaminato (...) e non contiene fatti nuovi.” Nella fattispecie, nell'ambito del ricorso n. 10249/03, la Corte si è pronunciata sulla compatibilità tra lo stato di salute del ricorrente ed il permanenza in carcere sulla base di informazioni disponibili al momento della decisione sulla ricevibilità adottata l'8 settembre 2005. Nell'ambito del presente ricorso, il richiedente ha prodotto certificati medici rilasciati dopo tale data; e decisioni giudiziarie adottate il 16 giugno e l'8 settembre 2006. La Corte, ai sensi dell'articolo 35 § 2 b) ritiene che questi elementi costituiscono dei “fatti nuovi” .

30. Ne deriva che l'eccezione del Governo deve essere respinta.

31. La Corte constata, inoltre, che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione, e che non sussistono altri motivi di irricevibilità. Conviene, pertanto, dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

(a) Il richiedente

32. Il richiedente ritiene che, tenuto conto del suo stato di salute, la cui gravità è stata riconosciuta dalle autorità stesse, avrebbe dovuto essere trasferito presso una struttura ospedaliera che garantisse assistenza a persone anziane non autonome. Osserva che, in seguito alla frattura del femore, è costretto a trascorrere tutte le giornate a letto ed in totale mancanza di autonomia. Conseguentemente, non può attivarsi opportunamente per individuare una struttura terapeutica appropriata al suo stato di salute. In tali circostanze, spetta allo Stato trovare tale struttura. A tal riguardo, il richiedente ricorda che l'articolo 3 della Convenzione può essere violato anche attraverso la inazione o la mancanza di diligenza da parte delle autorità pubbliche.

33. Il richiedente sottolinea che nell'ordinanza del 16 giugno 2006, il tribunale di sorveglianza di Roma ha affermato che la sua permanenza in carcere avrebbe costituito trattamento inumano e degradante. Il richiedente considera, altresì, che il suo caso sia simile al caso *Farbthus c. Lettonia* (n. 4672/02, del 2 dicembre 2004), in cui la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3.

34. Tra l'altro, il garante dei diritti dei detenuti ha il compito di proteggere le persone private della libertà personale contro gli abusi

dell'Amministrazione penitenziaria; non gli è consentito, al contrario, sostituirsi alla citata Amministrazione e alle autorità sanitarie per colmare le loro lacune.

35. Infine, il richiedente afferma che il suo trasferimento al carcere di Parma l'ha privato del conforto delle visite della sorella, suo unico legame familiare.

(b) Governo

36. Il Governo rileva che sia l'Amministrazione penitenziaria sia la Magistratura di sorveglianza hanno adottato tutte le misure possibili e necessarie a garantire al ricorrente le condizioni di vita compatibili con l'articolo 3 della Convenzione e per fornirgli le cure necessarie. L'interessato è stato trasferito dal carcere di *Rebibbia* a quello di *Regina Coeli*, che è dotato delle attrezzature necessarie per abbattere le barriere architettoniche nonché di un centro clinico dove lo stesso ha potuto beneficiare di un materasso anti-decupito e di assistenza medica costante, di terapie farmacologiche e di assistenza psichiatrica. Il richiedente è stato più volte ricoverato in strutture ospedaliere civili. In seguito al fallimento della misura della detenzione domiciliare, l'Amministrazione si è attivata per garantire al richiedente la possibilità di ricovero in una struttura di accoglienza adeguata, in ambiente libero protetto.

37. L'attenzione delle autorità verso il caso del richiedente è testimoniata dal provvedimento di assegnazione alla detenzione domiciliare. Sfortunatamente, detta misura non ha potuto essere eseguita per ragioni non imputabili alle autorità. Tra l'altro, non sembra che il richiedente possa vivere a domicilio senza assistenza medica e paramedica.

38. Il Governo sottolinea che allorché un detenuto è autorizzato a vivere fuori del carcere, spetta all'interessato trovare una sistemazione adeguata. In effetti, l'assegnazione alla detenzione domiciliare è subordinata all'esistenza di un luogo d'accoglienza. In mancanza di ciò, le autorità non potevano fare altro che revocare la misura, non potendo abbandonare il richiedente alla sua sorte senza un alloggio e senza assistenza.

39. Il Governo, infine, ricorda che il richiedente è stato recentemente trasferito presso il penitenziario di Parma proprio perché quest'ultimo è particolarmente attrezzato ad accogliere detenuti disabili.

2. La valutazione della Corte

(a) Principi generali

40. In conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte, per ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di tale minimo è relativa; essa dipende dall'insieme dei dati della causa, in particolare dalla durata del trattamento, e dai suoi effetti fisici o mentali,

nonché talvolta dal sesso, dall'età, dalle condizioni di salute della vittima (si veda, tra le altre, *Price c. Regno Unito*, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, *Mouisel c. Francia*, n. 67263/01, § 37, CEDH2002-IX, e *Gennadi Naoumenko c. Ucraina*, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004). Le affermazioni di maltrattamento devono essere confortate da elementi di prova appropriati (si veda, *mutatis mutandis*, *Klaas c. Germania*, sentenza del 22 settembre 1993, Serie A n. 269, § 30). Per la valutazione di tali elementi, la Corte si rifà al principio della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", ma aggiunge che tale prova può risultare da un insieme di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precise e concordanti (*Irlanda c. Regno Unito*, sentenza del 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, § 161 *infine*, e *Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).

41. Affinché una pena ed il trattamento che ad essa si accompagna possano essere definiti "inumani" o "degradanti", la sofferenza o l'umiliazione devono, in ogni caso, collocarsi ad di là di quelli che inevitabilmente comporta una certa forma di trattamento o di pena legittima (*Jalloh c. Germania* [GC], n. 54810/00, § 68, 11 luglio 2006).

42. Trattandosi, in particolare, di persone private della libertà, l'articolo 3 impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad un logorio o ad una afflizione di tali intensità da eccedere il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, con riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, la salute ed il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato principalmente attraverso la somministrazione delle terapie mediche richieste (*Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, e *Riviere c. Francia*, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). Pertanto, anche la mancanza di cure mediche appropriate, e più generalmente la detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate, può in linea di principio costituire un trattamento contrario all'articolo 3 (si veda, in via esemplificativa, *Ýlhan c. Turchia* [GC], n. 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, e *Gennadi Naoumenko* citata *supra*, § 112). Il che equivale a dire che, oltre alla salute del detenuto, ciò che deve essere protetto in maniera adeguata è il suo benessere (*Mouisel* citata *supra*, § 40).

43. Le condizioni di vita carceraria di una persona malata devono garantire la protezione della salute con riguardo alle contingenze ordinarie e ragionevoli della detenzione. Sebbene non sia possibile dedurre un obbligo generale di rimettere in libertà od anche di trasferire un detenuto presso un ospedale civile, anche se trattasi di una persona affetta da una malattia particolarmente difficile da curare (*Mouisel* citata *supra*, § 40), l'articolo 3 della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l'integrità fisica delle persone private della libertà. La Corte non può escludere che dinanzi a condizioni particolarmente gravi, ci si possa

trovare in presenza di situazioni in cui la buona amministrazione della giustizia penale esige l'adozione di misure di natura umanitaria (*Matencio c. Francia*, n. 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, nonché *Sakkopoulos*

c. Grecia, n. 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).

44. Nell'implementare i principi suindicati la Corte ha già altre volte concluso che mantenere in detenzione per un periodo prolungato una persona di età avanzata, e per giunta malata, può ricadere nel quadro di quanto previsto dall'articolo 3 (*Papon c. Francia* (n. 1) (dec.), n. 64666/01, CEDH 2001-VI ; *Sawoniuk c. Regno Unito* (dec.), n. 63716/00, CEDH 2001-VI, e *Priebke c. Italia* (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001). Inoltre la Corte ha ritenuto che mantenere in detenzione una persona tetraplegica, in condizioni non adeguate al suo stato di salute, costituisce trattamento degradante (*Price* citata *supra*, § 30). La Corte ha anche ritenuto che certi trattamenti possono violare l'articolo 3 per il solo fatto di essere rivolti ad una persona affetta da disturbi mentali (*Keenan c. Regno Unito*, n. 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Ne consegue che, al fine di valutare la compatibilità di un precario stato di salute con il regime di detenzione del richiedente, la Corte deve tenere conto in modo particolare di tre elementi, cioè: a) le condizioni del detenuto, b) la qualità delle cure somministrate e c) l'opportunità di mantenere in stato detentivo il richiedente in rapporto al suo stato di salute (*Farbtuhs c. Lettonia*, n. 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e *Sakkopoulos* citata *supra*, § 39).

(b) Applicazione di detti principi alla fattispecie

45. Il caso in esame pone la questione della compatibilità dello stato di salute del richiedente con la sua permanenza in carcere nonché quella di conoscere se detta situazione raggiunga un livello sufficiente di gravità per ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

46. La Corte osserva innanzitutto che il richiedente, che non è più in grado di deambulare dal 1987 ed ha subito nell'aprile del 2006 la frattura del femore, può spostarsi solo con l'ausilio di una sedia a rotelle. Privo di qualsivoglia autonomia, afferma di essere costretto a trascorrere tutte le sue giornate a letto, cosa non contestata dal Governo. Uomo di 67 anni, soffre di patologie cardiache e metaboliche, di diabete, di indebolimento della massa muscolare, d'ipertrofia della prostata e di depressione. La perizia medica richiesta dal richiedente ha concluso che lo stato di salute di quest'ultimo era incompatibile con la detenzione in carcere tenuto conto dell'esigenza dell'interessato di essere continuamente assistito. (paragrafo 10, *supra*). Tale parere sembra confermato dalla perizia medica del 6 giugno 2006, che suggeriva il trasferimento del richiedente in una struttura sufficientemente equipaggiata (paragrafo 13, *supra*).

47. Sulla scorta di tali perizie specialistiche, il 16 giugno 2006 il tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso al richiedente la detenzione domiciliare sottolineando che le cure di cui l'interessato aveva bisogno non potevano essere fornite in carcere e che il prolungamento della sua

carcerazione avrebbe costituito trattamento inumano (paragrafo 14, *supra*). La Corte non vede ragione alcuna per rivedere tale conclusione alla quale le stesse autorità interne sono pervenute sulla base dell'esame del fascicolo del richiedente.

48. La Corte osserva analogamente che la decisione di far scontare al richiedente la pena fuori del carcere, ispirata dalla necessità di evitare una violazione del divieto di trattamenti inumani, è stata revocata l'8 settembre 2006, in base alla circostanza che il richiedente non aveva un domicilio adatto al suo stato di salute (paragrafo 17, *supra*). Il richiedente, pertanto, è rimasto detenuto in un carcere.

49. La Corte non ignora gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali; che hanno assegnato il richiedente ad un penitenziario, dotato di centro clinico con attrezzature necessarie ad abbattere le barriere architettoniche, quello di Parma. Peraltro, in questi due istituti, il richiedente è stato sottoposto a numerosi esami clinici, finalizzati a curare le sue patologie metaboliche; ha beneficiato anche di sedute di kinesiterapia. Tuttavia, la mancanza presso le autorità nazionali della volontà di umiliare o di degradare il richiedente non esclude in via definitiva la violazione dell'articolo 3; in effetti, tale disposizione può senz'altro essere violata per inazione o difetto di diligenza da parte della autorità pubbliche (*Farbthus* citata *supra*, § 58).

50. Nella fattispecie, l'esigenza, evidenziata dal tribunale di sorveglianza di Roma, di consentire la collocazione del richiedente in ambiente esterno è rimasta lettera morta per ragioni che non possono certo essere imputate all'interessato. Secondo la Corte, in circostanze come quelle del caso in esame, una volta accertato che non vi erano le condizioni per concedere al richiedente la detenzione domiciliare, spettava alle autorità nazionali di attivarsi per soddisfare l'obbligo di assicurare delle condizioni detentive rispettose della dignità umana. In particolare, non potendo il richiedente essere curato presso il proprio domicilio e poiché nessuna casa di cura idonea era disposta ad accoglierlo, lo Stato avrebbe dovuto sia disporre, senza indugio, il suo trasferimento presso un penitenziario meglio equipaggiato per escludere qualsiasi rischio di trattamento inumano, sia sospendere l'esecuzione di una pena che costituiva ormai trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione. Ciononostante, il tribunale di sorveglianza di Roma, nella sua decisione con cui revocava la concessione della detenzione domiciliare al richiedente, non ha affatto tenuto in considerazione tale ultima possibilità che, in base alla pertinente regolamentazione interna, poteva essere esaminata anche d'ufficio (paragrafo 24 *supra*).

51. Conseguentemente a quanto precede, il richiedente ha continuato la sua carcerazione nella Casa Circondariale di *Roma-Regina Coeli*, che il tribunale di sorveglianza aveva considerato non adeguata alla cura delle sue patologie. Solamente il 23 settembre 2007, ovvero più di un anno dopo la data in cui il tribunale di sorveglianza aveva accertato l'impossibilità di concedere al richiedente la detenzione domiciliare, il ri-

chiedente è stato trasferito ad altro penitenziario, quello di Parma, dotato di strutture che, secondo il Ministero della Giustizia potevano far fronte alle difficoltà di mobilità del detenuto. La Corte ritiene di non disporre al momento di elementi sufficienti per valutare la qualità di tali strutture, o più in generale, le condizioni detentive del richiedente presso il carcere di Parma. Essa si limita ad osservare che il prolungamento del suo soggiorno presso il carcere di *Regina Coeli* nelle circostanze sopra descritte non ha sortito altro effetto che quello di porre il richiedente in una situazione suscettibile di suscitare in lui costanti sentimenti di angoscia, inferiorità ed umiliazione sufficientemente forti da costituire "trattamento inumano o degradante", ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Le spiegazioni date dal Governo per giustificare il ritardo nel trasferimento al penitenziario di Parma, cioè, l'inopportunità di una interruzione delle terapie in corso presso la prigione di *Regina Coeli* (paragrafo 21 *supra*), sono in contraddizione con le conclusioni del tribunale di sorveglianza.

52. Pertanto, vi è stata una violazione a tale disposizione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

53. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione :

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

A. Danno

54. Il richiedente chiede 35 000 Euro (EUR) per il danno morale sofferto.

55. Il Governo ritiene che tale somma sia eccessiva. Pertanto si rimette alla saggezza della Corte e la prega di tenere in considerazione tutte le particolari circostanze del caso.

56. La Corte reputa che il richiedente abbia subito un danno morale certo. Tuttavia considera eccessiva la somma complessiva richiesta. Decidendo secondo equità, la Corte decide di concedere al richiedente la somma di 5000 Euro a titolo di danno morale.

B. Spese

57. Senza depositare alcuna parcella professionale dei suoi legali, il richiedente chiede la somma di 5000 Euro per onorari e spese legali sostenute per la procedura dinanzi alla Corte.

58. Il Governo considera che la somma richiesta debba essere ridotta, tenuto conto della semplicità del caso che non ha richiesto alcuna attività

particolarmente lunga o complessa.

59. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso delle spese e degli onorari sostenuti dal richiedente può essere concesso solo nella misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del loro ammontare (*Belziuk c. Polonia*, sentenza del 25 marzo 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-II, § 49). Nella fattispecie, avuto riguardo agli elementi in suo possesso e ai criteri sopraindicati, la Corte, ritenendo ragionevole la somma di 5000 Euro per spese processuali sostenute per la procedura dinanzi ad essa, li accorda al richiedente.

C. Interessi moratori

60. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Ritiene* che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
3. *Ritiene*
 - a) che lo Stato convenuto debba versare al richiedente, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in conformità a quanto previsto dall'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
 - i. 5 000 EUR (cinquemila Euro), più ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta, per danno morale;
 - ii. 5 000 EUR (cinquemila Euro), più ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta, per spese e costi da parte del richiedente;
 - b) che dalla scadenza del termine suddetto e fino al pagamento, tali somme saranno maggiorate di un interesse semplice calcolato in base al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
4. *Rigetta* per il resto la domanda di equa soddisfazione dell'eccedenza delle somme accordate..

Redatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 giugno 2008 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente

«Microstoria» del carcere, dal '43 ai giorni nostri

Christian De Vito
Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia.
Editori Laterza
Roma – Bari, 2009.

Nel 2004, intervenendo a un convegno, Alessandro Margara, ex magistrato di sorveglianza e già capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha dichiarato polemicamente: «Si vuole concretamente applicare la legge di riforma esistente?» «Si vuole che divenga realtà?»¹, ha aggiunto, lamentando l'indebolimento della spinta riformatrice della legge del '75.

Secondo un consolidato schema sociologico, le istanze di riforma carceraria sarebbero sorte contestualmente alla nascita delle moderne istituzioni penitenziarie e ne avrebbero accompagnato la storia. Ma la rivendicazione di una "pena dolce", sottratta all'abuso di un sovrano e regolamentata dal diritto, avrebbe in realtà fornito legittimazione al carcere, mascherando ipocritamente il vero volto dell'istituzione totale, la sua vocazione alla violenza e al controllo sociale. Gli obiettivi dell'umanizzazione della pena e della rieducazione sarebbero soltanto utopie, destinate a non realizzarsi mai compiutamente. Nella quotidianità carceraria, la pena conserverebbe ancora tutto il suo carico di sofferenza e afflizione.

A questo schema, che trae origine dagli studi di Foucault e dal suo celebre *Sorvegliare e punire*, sembra conformarsi anche la storia delle istituzioni penitenziarie italiane, così come ce la racconta Christian De Vito, nel suo *Camosci e Girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Editori Laterza, Roma – Bari, 2009.

Nel periodo che va dal dopoguerra ai giorni nostri, la riforma penitenziaria appare prima invocata, poi accantonata, finalmente approvata, in un alternarsi di aperture e chiusure alle istanze riforme-

¹ A. MARGARA, *Un'altra patria?*, in *Rass. penit. e criminol.*, n. 1, 2004, atti del convegno *Il carcere: memoria e presente*, Roma, 29 aprile 2004, organizzato dall'Ufficio studi e ricerche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

miste, per finire sostanzialmente negata, dietro al velo della nuova «modernità penitenziaria».

Negli anni della costituente, la battaglia per una riforma era stata rilanciata dai parlamentari che avevano vissuto l'esperienza del carcere negli anni del fascismo. Ma quella stessa classe politica, che si era battuta per l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta, non era riuscita a condurre in porto una riforma, in un clima politico, quello degli anni '50, più votato alla conservazione delle vecchie strutture statali uscite dal fascismo, che alla trasformazione. Si dovette attendere gli anni sessanta, per riportare nell'agenda dei lavori parlamentari le prime ipotesi della riforma, sotto la spinta delle rivolte carcerarie, delle proteste degli agenti di custodia, di parte della società civile, ma anche della stessa amministrazione penitenziaria, che stava sperimentando negli istituti di osservazione una nuova metodologia di trattamento, incentrata sul paradigma della criminologia clinica.

Il testo licenziato il 26 luglio 1975, era uscito dall'ultima fase del procedimento legislativo ridimensionato nei suoi contenuti più innovativi: regolamentava la giurisdizione della pena, prevedendo limitate misure alternative, apriva il carcere alla comunità esterna, introduceva nuove figure professionali per attendere al trattamento rieducativo; non venivano affrontati, invece, i nodi della riforma dell'amministrazione, del corpo degli agenti di custodia, delle strutture carcerarie. La riforma, inoltre, non era stata coordinata con la revisione degli altri codici; i servizi penitenziari non erano integrati con quelli del territorio. Conseguentemente, nei suoi primi anni, il nuovo trattamento penitenziario incontrò difficoltà di attuazione, in un clima segnato dall'attacco terrorista alle istituzioni carcerarie, che imponeva come obiettivi prioritari la sicurezza e il mantenimento dell'ordine. I nuovi operatori, che fecero ingresso in carcere soltanto nel '79, dovettero affrontare un lungo tirocinio per conquistare spazi di operatività.

Soltanto negli anni '80 si aprì una fase di sperimentazione e di cambiamento, culminata con l'approvazione della legge «Gozzini». È, a parere di De Vito, l'epoca d'oro della riforma, quella della pacificazione delle carceri e della dissociazione dal terrorismo, favorita dalla stessa amministrazione penitenziaria con la creazione delle aree omogenee; del rilancio delle misure alternative, con la previsione di nuovi e più ampi strumenti di trattamento e di decarcerizzazione.

Ma è una fase di breve durata, chiusa con l'emanazione dei decreti dei primi anni '90. L'emergenza, questa volta, è quella della criminalità organizzata. I nuovi provvedimenti limitano l'attività

giurisdizionale, restringono le possibilità di accesso alle misure alternative, differenziano il trattamento sulla base di una pericolosità presunta dal titolo di reato. È lo svuotamento progressivo della legge «Gozzini», il tramonto della nuova cultura penitenziaria, dell'ideologia del trattamento: è l'alba della «modernità penitenziaria» (che coincide con la rimozione del capo del dipartimento Nicolò Amato), del nuovo efficientismo penitenziario che celebra le sue «cerimonie istituzionali», rafforzando le funzioni custodialistiche.

L'ultimo capitolo della storia, raccontata da De Vito, è relativo ai giorni nostri: quelli del carcere come contenitore di problemi sociali, delle mille marginalità che non trovano una risposta assistenziale, del sovraffollamento carcerario alimentato dagli immigrati e dai tossicodipendenti; del progressivo espandersi dell'area penale (interna ed esterna), come unica risposta ad un'esigenza di sicurezza vera o presunta, fino all'emanazione di un provvedimento di indulto, attuato senza un programma di accompagnamento delle persone che lasciavano le celle.

Per tracciare questo percorso, De Vito ha svolto approfondite ricerche nell'Archivio centrale dello Stato e in quelli centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria. La parte più interessante del lavoro, riguarda il recupero dei documenti della commissione d'inchiesta presieduta dall'On. Persico. La commissione, istituita nel 1949, acquisì la testimonianza dei detenuti politici che avevano vissuto il carcere nell'epoca del fascismo, e quella delle persone ristrette nelle carceri della nuova repubblica. Con la circolare del 22 luglio 1949, l'allora Direzione Generale per Istituti di Prevenzione e pena, informò la popolazione carceraria della facoltà di comunicare direttamente con la Commissione, inviando in busta chiusa lettere e istanze direttamente presso gli uffici parlamentari. Le numerose lettere pervenute alla Commissione, tutte protocollate e conservate, nonché le testimonianze dirette raccolte durante le visite agli istituti, fornirono un quadro realistico delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri dell'epoca.

De Vito, mezzo secolo dopo, ha sviluppato le linee tracciate da quel lavoro, con l'intento di offrire una visione dal basso dell'istituzione penitenziaria; ha realizzato una «microstoria» del carcere attraverso l'esperienza di chi l'ha visto, raccogliendo così l'esortazione contenuta in un celebre discorso di Piero Calamandrei alla Camera dei Deputati, nel 1948.

Lo ha fatto recuperando le lettere dei detenuti, la corrispondenza dei direttori e dei comandanti degli istituti, le ordinanze dei magistrati, il ricordo dei cappellani, fino alle note di osservazione degli operatori penitenziari contenute nelle cartelle biografiche dei

detenuti. Il risultato è una ricostruzione che guarda oltre i documenti ufficiali, che non cela la complessità dei processi storici, la difficoltà tutt'ora perdurante di realizzare quei contenuti della pena indicati dai costituenti, il valore simbolico che la pena detentiva continua ad esercitare, le sofferenze che alimenta.

Un giudizio complessivo dell'opera non può prescindere, tuttavia, da alcune osservazioni. La prima riguarda la scarsa originalità di alcune parti e di tesi che appaiono precostituite. I primi capitoli, riguardanti il periodo precedente all'approvazione della riforma, ripropongono, nelle sue linee di sviluppo, interpretazioni già svolte precedentemente², seppure integrandole con nuove fonti. A quest'ultimo riguardo, risulta di particolare interesse la narrazione delle campagne di politicizzazione della popolazione detenuta organizzate da alcuni gruppi della sinistra extraparlamentare, in particolare ad opera di Lotta Continua, a partire dalla fine degli anni '60; e la descrizione del clima politico e sociale che accompagnò il varo della legge 354.

Più complesso appare il giudizio circa la ricostruzione delle epoche successive, in particolare riguardo al periodo della legge «Gozzini», considerata dall'autore come la «vera riforma penitenziaria»; e quello relativo alla svolta impressa nei primi anni '90, che avrebbe chiuso definitivamente l'epoca del riformismo carcerario.

Secondo altri autori, invece, fu proprio la legge 663 del 1986 ad operare la controriforma, a stravolgere l'originario disegno della legge del '75 e ad avviare il sistema dell'esecuzione verso il superamento della cultura special-preventiva di tipo trattamentale³. Lo schema teorico di quella riforma, costruito sull'analisi della personalità e sul trattamento individualizzato, venne sostituito da un'idea disciplinare della pena, fondata sullo scambio tra accesso ai benefici e buon comportamento; e fu proprio la legge «Gozzini» a prevedere, per la prima volta, un diversificato regime di trattamento, con l'introduzione nell'ordinamento degli artt. 14 *bis* e 41 *bis*.

Quanto ai provvedimenti restrittivi dei primi anni '90, furono la conseguenza inevitabile del disordinato sovrapporsi delle rifor-

² Cfr., in particolare, i saggi di G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia Einaudi*, vol. 5, tomo II, Torino, 1973; e *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in *La quest. Criminal.*, n. 2-3, 1976.

³ M. PAVARINI, *Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi. Risultati e incongruenze del sistema sanzionatorio nell'attuale contesto normativo*, in *Rass. penit. e criminol.*, 2003, n. 1-2, p. 218. Sul tema della crisi del sistema rieducativo vedi anche A. DERIU – L. MORGANTE, *Le misure alternative e il trattamento rieducativo nelle nuove proposte di riforma dell'Ordinamento penitenziario*, in *Rass. penit. e criminol.*, 1-2008

me attuate in ambito penale. L'abbattimento delle pene per effetto dei procedimenti abbreviati, aveva allargato l'utenza delle misure alternative anche a casi di notevole pericolosità. Come osservò Luigi Daga, la moltiplicazione dei benefici penitenziari, unita alla eccessiva discrezionalità nell'applicazione delle pene in giudizio, avevano determinato una «vasta e scandalosa ineffettività delle pene», che aveva, di fatto, annullato la funzione rieducativa delle pene⁴.

La riforma penitenziaria, sotto alcuni aspetti, era nata già vecchia nel '75, ereditando la metodologia del trattamento clinico sperimentata negli istituti di osservazione a partire dagli anni '50. La riforma dell'86, completata successivamente con la legge 165 del 1998, ha riavvicinato il sistema esecutivo a quello diffuso negli altri paesi occidentali, fondati sulle pene sostitutive. Ma permangono le problematiche connesse al mancato coordinamento della legge penitenziaria con gli altri codici e, in particolare, alla mancata riforma del codice penale. Tutto il sistema continua ad essere incentrato sulla pena carceraria, mentre andrebbe prevista una gamma di sanzioni diversificate da applicare già nella fase di cognizione. La scarsa efficienza del sistema penale, continua a fornire argomenti a chi vorrebbe superare del tutto la riforma e i suoi principi fondativi; e continuare, come ha scritto Margara, ad «allargare e ribadire la galera»⁵.

⁴ L. DAGA, *L'evoluzione della normativa e la situazione penitenziaria dopo la riforma del 1986*, in *Quad. del cons. sup. della magistr.*, 1995, anno X, n. 80, *La magistratura di sorveglianza*, p. 80.

⁵ A. MARGARA, *Il «dover essere» della riforma*, in *Rass. penit. e criminol.*, numero speciale 2002, *Carceri: esperienze e documenti. La ristampa anastatica de numero del «Il Ponte»*, marzo 1949, p. 35.



INDICE

Riportiamo un elenco dei contributi pubblicati sulla *Rassegna penitenziaria e criminologica* dal numero 1 del 2005 al numero 1 del 2009. Gli articoli sono raggruppati per argomento e indicati in ordine alfabetico con il numero della rivista e l'anno di riferimento.

A

AFFETTIVITÀ

- Il diritto all'affettività per le persone recluse. C. Brunetti 3 2008

AUTOLESIONISMO

- Alcune riflessioni sulle condotte auto aggressive poste in essere negli istituti penali italiani. P. Buffa 3 2008

B

BURNOUT

- Risultati delle ricerche-intervento compiute sul fenomeno del burnout degli operatori penitenziari nell'Amministrazione Penitenziaria. S. Pasquali 2 2008

C

CARENZA DI MOTIVAZIONE

- La carenza di motivazione nei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza: la posizione della Corte di Cassazione. L. Cesaris 3 2007

COLONIE AGRICOLE

- Nascita ed evoluzione delle colonie penali agricole durante il regno d'Italia. A. Gambardella 1 2008

- Capraia 1940.
Relazione dell'Ispettore agricolo Vincenzo Di Siervo (documento d'archivio) 1 2008

CONTROLLO ELETTRONICO E SATELLITARE

- Il monitoraggio elettronico e satellitare delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o di comunità: l'esperienza scozzese. M. Ciarpi 2 2008

CRIMINOLOGIA

- Cesare Lombroso. La vita, gli studi ed i "successori" del grande antropologo. S. D'Auria 1 2006

D**DIRITTI UMANI**

- I diritti umani ieri e oggi. G. di Gennaro 1 2007
- Diritti dell'uomo, crimini contro l'umanità e tribunali internazionali. S. D'Auria 3 2007

DIRITTO ALLA SALUTE

- Il carcere come salubre fabbrica della malattia. G. Mosconi 1 2005
- L'esecuzione della pena detentiva e la ricostruzione sistematica della nozione di gravità delle condizioni di salute del detenuto. A. Centonze 3 2006

E**ESECUZIONE PENALE**

- Riflessioni sul futuro dell'esecuzione penale. R. Turrini Vita 2-3 2005
- Le principali novità introdotte dalla legge n. 251/05 (c. d. ex Cirielli) in materia di esecuzione penale e di diritto penitenziario. Questioni interpretative. C. Brunetti 3 2006
- Ex Cirielli (l. 251/05) alla prima verifica della Consulta. E. Rubolino – A. Giammaria 2 2008

ESPULSIONE

- Riflessioni sull'espulsione dallo Stato come sanzione

alternativa alla detenzione (Art. 15 l.189/02) alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 226/2004. E. Rubolino 3 2008

F

FORMAZIONE DEL PERSONALE

- Formazione, sviluppo organizzativo, mandato istituzionale nel sistema dell'esecuzione penale. P. Ciardello 3 2008

G

GIOCO D'AZZARDO

- Gioco d'azzardo e criminalità. G. Zenaro 3 2006

GIUDICE DI PACE

- Le nuove tendenze della giustizia penale nella legislazione sul Giudice di Pace. D. Maidecchi 1 2005

I

INFORMATICA

- Rapporto sull'informatizzazione dell'Amministrazione penitenziaria. F. Mulas 1 2007

INVESTIGAZIONI CRIMINALI

- Istituzione di una banca dati del DNA a fini identificativi e di giustizia. G. Capoccia 1 2007

L

LIBERAZIONE CONDIZIONALE

- Sul concetto di "ravvedimento" ai fini della concessione della liberazione condizionale. R. Mastrototaro 2 2006

M

MANIFATTURE

- "Chi non lavora non mangia". Le manifatture nelle carceri italiane fra Otto e Novecento. R. Giulianelli 3 2008

MEDIAZIONE PENALE

- Giustizia riparativa e mediazione penale. S. Tigano 2 2006

- Riparazione e mediazione nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti. Riflessioni in margine alle "linee di indirizzo per l'applicazione della giustizia riparativa nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti" (14.6.2005). P. Ciardiello 2 2007

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

- L'intento rieducativo dell'affidamento terapeutico legittima la detrazione di pena a titolo di liberazione anticipata. M. Longo 1 2005

- Misure alternative alla detenzione e status di straniero irregolare al vaglio delle Sezioni Unite. S. Tovani 1 2006

- L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica. E. Santoro, R. Tucci 1 2006

- Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva. F. Leonardi 2 2007

- Stranieri e misure alternative alla detenzione carceraria. Considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2007. E. Lanza 2 2007

- La Corte Costituzionale pone al legislatore nuovi limiti legati alla finalità rieducativa della pena. G. La Greca 2 2007

- Affidamento in prova con «funzione retributiva»: un binomio possibile? F. Albano 3 2007

- Le misure alternative tra deflazione carceraria e revisione del sistema sanzionatorio penale. M. Niro. 1 2008

- Misure alternative e trattamento nelle proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario. L. Morgante, A. Deriu. 1 2008

- Divieto di concessione di benefici penitenziari e revoca degli arresti domiciliari c.d. «esecutivi»: un opinabile caso di analogia *in malam partem*. R. Mastrototaro 1 2008

- Esito positivo dell'affidamento in prova e pene pecuniarie: una nuova ipotesi di estinzione. L. Cesaris 2 2008

- Tossicodipendenza e alternative alla detenzione: il rischio di recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale. F. Leonardi 1 2009

MISURE DI COMUNITÀ

- Community Sanctions in Europa: esperienze a confronto. R. Turrini Vita 2 2008

MISURE DI SICUREZZA

- L'internamento in O. P. G.: le revoche della misura nelle ordinanze del magistrato di sorveglianza di Mantova (anni 1992-2002). E. Calvanese, R. Bianchetti 1 2005

N

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

- Afghanistan: la nuova legge penitenziaria sintomo del Paese che cambia. G. di Gennaro 1 2005

- Consiglio d'Europa - Comitato dei Ministri Raccomandazione Rac (2004) 10 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla tutela dei diritti umani e della dignità delle persone affette da disturbi mentali 2 2006

O

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

- Evoluzione della 'Ndrangheta: un percorso storico-sociologico. F. Giandinoto 2 2008

P

PEDOFILIA

- I Pedofili. Un'indagine conoscitiva tra i condannati

della Casa Circondariale di Teramo. M. ARRIVAS 3 2008

PROSTITUZIONE

- Analisi comparata delle politiche che regolano la prostituzione nei 25 Stati membri dell'Unione Europea. A. Di Nicola, A. Cauduro, N. Conci 1 2005

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

- La carenza di motivazione nei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza: la posizione della Corte di Cassazione. L. Cesaris 3 2007

R

RAPINA IN BANCA

- La rapina in banca: aspetti criminologici, problemi di sicurezza e prospettive di prevenzione. G. De Leo, L. Volpini, E. De Gregorio 2 2006

RECIDIVA

- La valutazione del rischio di recidiva. L. Volpini, T. Mannello, G. De Leo 1 2008

RECLAMI

- Le questioni controverse in materia di esecuzione della pena. La funzione di vigilanza del magistrato di sorveglianza. I reclami ex art. 35 e 69 o. p. I rapporti con l'amministrazione penitenziaria. S. Ardita 2 2006

REGIME SPECIALE art. 41 bis O. P.

- Un'importante decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di speciale regime detentivo di cui all'articolo 41 bis o. p. 1 2006

- L'articolo 41 bis o. p. ancora al vaglio della Corte di Strasburgo. G. Palmieri 3 2006

RELIGIONE E PRATICHE DI CULTO

- Religioni in carcere. R.M. Gennaro 1 2008

RIEDUCAZIONE

- Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del Costituente. E. Dolcini 2-3 2005

RIFORMA PENITENZIARIA

- La riforma penitenziaria del 1975 e l'architettura organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria. E. di Somma 2-3 2005
- La gestione della riforma penitenziaria. G. Di Gennaro 2-3 2005
- La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione. G. La Greca 2-3 2005
- La grande riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria. A. Borzacchiello 2-3 2005

S**SERVIZIO NUOVI GIUNTI**

- Il gruppo nuovi giunti. Un progetto di supporto ai detenuti nella fase di ingresso in carcere. C. Raggi, R.A. Casella, L. Brunori 1 2006

SICUREZZA PENITENZIARIA

- Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria. S. Ardita 3 2007

SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENA

- Sulla tassatività della ipotesi di revoca della sospensione condizionata della pena di cui all'art. 2, comma 5, legge n. 207/2003. F. Ingrosso 1 2005
- Sospensione condizionata della pena alla luce della recente sentenza Corte Cost. 255/06. E. Rubolino 1 2007

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA PER TOSSICODIPENDENTI

- Le cause di non sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 656 c.p.p. alla luce delle modifiche legislative. L. Degl'Innocenti 1 2007
- I nuovi divieti di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. L. Degl'Innocenti 1 2009

STRANIERI

- La condizione soggettiva dello straniero clandestino
vittima del traffico di esseri umani. E. Lanza 1 2005

- Il controllo penale dell'immigrazione clandestina:
l'equilibrio precario tra tutela dell'ordine pubblico
e intergrazione sociale dello straniero. A. Centonze 1 2006

- Stranieri e misure alternative alla detenzione carceraria.
Considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale
n. 78 del 2007. E. Lanza 2 2007

- La percezione del sistema penale italiano da parte
dei detenuti stranieri R. M. Gennaro 2 2007

- La repressione della tratta di persone: aspetti penalistici,
processuali e penitenziari. T. Giugliano. 3 2007

- Diversità culturale e principio di uguaglianza
nel processo penale. D. Bruno 1 2009

T**TOSSICODIPENDENZA**

- Trattamenti per tossicodipendenti in carcere:
riflessioni da un'esperienza multicentrica di follow - up
AA. VV. 2 2006

- Il trattamento penitenziario e l'esecuzione penale
esterna nei confronti dei tossicodipendenti ed
alcolodipendenti con particolare riferimento alle
novità introdotte con il decreto legge 30 dicembre 2005
n. 272 (c.d. "decreto Olimpiadi") convertito in legge
21 febbraio 2006 n. 49. E. Rubolino 2 2007

- Tossicodipendenza e alternative alla detenzione:
il rischio di recidiva tra gli affidati in prova
al servizio sociale. F. Leonardi 1 2009

TRAFFICO INTERNAZIONALE DI PERSONE

- La repressione della tratta di persone: aspetti penalistici, processuali e penitenziari. T. Giugliano. **3 2007**

V**VIOLENZA CORRELATA AL TIFO SPORTIVO**

- Gli *ultras*: analisi globale del fenomeno e delle politiche di contrasto allo stesso. **1 2009**
S. D'Auria

VIOLENZA SESSUALE

- Crimini sessuali. Risposte punitive e percorsi di risocializzazione. Il progetto trattamentale del Prap Calabria. G. M. P. Surace **1 2009**

(a cura di Daniele De Maggio
Redazione Rassegna Penitenziaria e Criminologica)

AVVERTENZE PER GLI AUTORI

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo e Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi originali (forniti su supporto informatico in Word e copia cartacea conforme) che, anche se non pubblicati, non saranno restituiti, decide il Comitato di Direzione.

I contributi dovranno contenere nell'ordine: Titolo; Nome (per esteso) e Cognome degli Autori; Qualifica e/o Ente di appartenenza; Sommario comprensivo dei titoli dei paragrafi; Testo con note; Bibliografia.

Per finalità interne alla Redazione, si invitano inoltre gli Autori a fornire un recapito telefonico, postale e di posta elettronica.

N.B. Per la compilazione degli articoli, delle note e dei riassunti si consiglia di attenersi alle seguenti norme:

a) le indicazioni bibliografiche nelle note comprenderanno, nell'ordine suggerito e separate da virgole, le seguenti informazioni:

Autore (Iniziale del nome + Cognome), Titolo ed eventuale Sottotitolo (in corsivo), Luogo di edizione, Casa editrice, Anno di pubblicazione, Pagina/e di riferimento.

Es. : T. Padovani, *L'utopia punitiva*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 66

b) Per opere citate in una nota non immediatamente precedente sarà ripetuto il Cognome dell'Autore e il titolo, seguiti dall'abbreviazione "cit." in tondo, e dal nuovo riferimento alla pagina.

Es. : Padovani, *L'utopia punitiva*, cit., pp. 68-80

c) Se di un Autore è citata sempre la stessa opera, si può ripetere solo il Cognome seguito dall'abbreviazione "*op. cit.*" in corsivo, che sostituisce anche il titolo.

Es.: Padovani, *op. cit.*, p. 70

d) Se un'opera è stata citata nella nota appena precedente, tutti i dati bibliografici che rimangono inalterati possono essere sostituiti dall'abbreviazione "*ibid.*" in corsivo, seguita dai nuovi riferimenti (pagina/e, volume, etc.).

e) Le citazioni di articoli da riviste porteranno in corsivo sia il titolo dell'articolo sia della testata, separati dalla dizione "in" e seguiti dai dati identificativi del fascicolo. La stessa formula si adoterà per la citazione di testi pubblicati in volumi collettivi, per i quali si eviterà - ovunque possibile - l'indicazione AA.VV. (Autori Vari).

Es.: S. Tigano, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, X, 2-2006

f) Per la Bibliografia finale si seguirà lo stesso criterio di citazione descritto sub a), ordinando l'elenco per l'ordine alfabetico dei Cognomi e citando i Nomi possibilmente per esteso.

Inoltre:

Le parole straniere saranno in corsivo; si userà il segno " " (doppi apici) sia per le citazioni, sia per termini di particolare evidenza.

Eventuali note esplicative o discorsive saranno poste a piè di pagina.

La lunghezza consigliata degli elaborati corrisponde a circa 25 cartelle dattiloscritte (30 righe x 70 caratteri).

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è consultabile in internet all'indirizzo www.rassegnapenitenziaria.it

